Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

442ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 20 ottobre 2010

Presidenza del vice presidente Nania,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-55

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-92

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 93-132

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(601) *GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) *CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) *BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) *MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

* DELLA MONICA *(PD)* . . . . . 2, 4, 5 e *passim*
* ICHINO *(PD)* . . . . . 2, 13, 14 e *passim*
LI GOTTI *(IdV)* . . . . . 5, 17, 18 e *passim*
MUGNAI *(PdL)* 6
VALENTINO *(PdL), relatore* . . . . . 7, 9, 11 e *passim*
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 8, 12, 13 e *passim*
CAROFIGLIO *(PD)* 9
MORANDO *(PD)* . . . . . 9, 10, 18 e *passim*
MAZZATORTA *(LNP)* 11
SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . . . 12
BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . 13
LONGO *(PdL)* 15
MARITATI *(PD)* 15, 16
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 16, 21, 23 e *passim*
LEGNINI *(PD)* 17, 20
CASSON *(PD)* 18, 36
POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* 18
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 19, 27
CARUSO *(PdL)* 22, 35
D'AMBROSIO *(PD)* . . . . . *Pag.* 23
SCARABOSIO *(PdL)* 25
GIARETTA *(PD)* 30

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 12, 16, 21 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 37

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

VALENTINO *(PdL), relatore* . . . . . 37, 39, 41 e *passim*
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 37, 39, 41 e *passim*
* DELLA MONICA *(PD)* . . . . . 37, 38, 40 e *passim*
GARAVAGLIA Massimo *(LNP)* 38, 47, 48
SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)* . . . 39
CARUSO *(PdL)* 39
INCOSTANTE *(PD)* 38, 42, 49
LEGNINI *(PD)* . . . . . 43, 44, 45 e *passim*
LONGO *(PdL)* 44, 52, 53
LI GOTTI *(IdV)* 45, 53
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 46
PERDUCA *(PD)* 49
MAZZATORTA *(LNP)* 50
GALPERTI *(PD)* 51, 54
ICHINO *(PD)* 51
CAROFIGLIO *(PD)* 52
MARITATI *(PD)* 52
FERRARA *(PdL)* 54

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 42, 50

SUI LAVORI DEL SENATO. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 54

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2010 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198

Articolo 12, emendamenti e ordine del giorno . . . . . *Pag.* 57

Articolo 13 ed emendamenti 72

Articolo 14 ed emendamenti 78

Articolo 15 ed emendamenti 82

Articolo 16, emendamenti e ordine del giorno 84

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 93

CONGEDI E MISSIONI 102

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 102

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . . *Pag.* 102

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 102

Assegnazione 103

GOVERNO

Trasmissione di documenti e assegnazione . . 103

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni 104

Interpellanze 109

Interrogazioni 114

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 122

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 132

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha

avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12 *(Tariffe professionali)* e che sono stati ritirati gli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214.

ICHINO *(PD)*. L'emendamento 12.211, che sottoscrive, dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 12, che prevede che gli onorari minimi siano inderogabili e vincolanti. La previsione di onorari minimi inderogabili, come dimostra l'esperienza passata, rischia di rivelarsi estremamente dannosa per i cittadini, che spesso saranno indotti a rinunciare ad intraprendere un'azione legale per gli elevati costi che questa comporta, spesso superiori al valore della controversia stessa; tale norma rappresenta inoltre un freno alla crescita delle imprese, nei cui bilanci le spese legali rappresentano una voce non indifferente. Peraltro il ministro Alfano ha detto recentemente, in sede pubblica, di essere contrario alla previsione di onorari minimi per le libere professioni; sarebbe opportuno che il Governo chiarisse subito, in modo inequivocabile, la propria posizione in merito. L'emendamento 12.226 prevede invece la possibilità di attribuire all'avvocato, in caso di esito positivo, una quota del risultato della controversia. Tale previsione è assolutamente indispensabile affinché possa realmente funzionare e diffondersi il meccanismo della *class action*, alla cui base ci sono molto spesso questo tipo di accordi tra clienti ed avvocati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Presenta una riformulazione dell'emendamento 12.225, che prevede la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia nel caso in cui si eserciti un'azione di classe *(v. Resoconto stenografico)*. Tale previsione, come già evidenziato dal senatore Ichino, è indispensabile affinché possa diffondersi realmente il meccanismo della *class action*.

LI GOTTI *(IdV)*. Le norme sul sistema tariffario rappresentano uno dei punti più qualificanti del disegno di legge in esame e sono il frutto di oltre un anno di lavoro presso la Commissione giustizia. Nel disegno di legge si prevede che le tariffe professionali siano approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. Tale meccanismo dovrebbe consentire di superare l'argomento principale delle obiezioni mosse in sede europea, secondo cui il sistema tariffario italiano sarebbe il frutto di una determinazione corporativa, a discapito della libera concorrenza. Al fine di scongiurare ulteriormente il rischio di critiche da parte dell'Unione europea per violazione delle norme sulla concorrenza, l'emendamento 12.4 prevede la possibilità di derogare ai limiti tariffari in particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, mentre l'emendamento 12.8 prevede che in caso di tali deroghe, così come in caso di ulteriori compensi o premi predeterminati tra le parti, debba essere redatto un accordo per iscritto. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

MUGNAI *(PdL)*. Il principio secondo cui l'avvocato contrae con in suo cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato verrebbe di fatto smentito dalla previsione dell'emendamento 12.226, che prevede la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia. In realtà nelle argomentazioni dell'opposizione si alternano posizioni di tipo quasi protezionistico a favore delle categorie più deboli del mondo dell'avvocatura e l'evocazione di sistemi forensi dove le garanzie a favore dei giovani avvocati sono molto carenti: ciò a riprova di un atteggiamento strumentale. *(Applausi del senatore Benedetti Valentini)*.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.202, 12.209, 12.231, 12.232, 12.233 e 12.8 (sostanzialmente identico all'emendamento 12.222), previa riformulazione di cui dà lettura *(v. testo 2 nell'Allegato A)*. Giudica inoltre condivisibile il contenuto dell'emendamento 12.4, che verrà inserito in maniera più organica nella riformulazione dell'emendamento 12.700, a firma del relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A)*. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 12.206, 12.227 (testo corretto) e 12.16, per quanto il tema trattato da quest'ultimo emendamento meriti attenzione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiede al relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento 12.207, che propone una semplificazione delle tariffe, andando nella direzione auspicata dal Consiglio nazionale forense. Per il resto, il parere è conforme a quello del relatore.

VALENTINO, *relatore*. Concordando con il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole anche sull'emendamento 12.207.

CAROFIGLIO *(PD)*. Voterà contro l'emendamento 12.202, che, ponendo il radicale divieto di introdurre condizioni nel contratto di incarico professionale, contiene un irrigidimento della normativa e riflette un'impostazione della materia rivolta al passato.

Il Senato approva l'emendamento 12.202, con conseguente preclusione dell'emendamento 12.201.

MORANDO *(PD)*. In precedenza il senatore Ichino ha posto una questione precisa, ricordando che il Ministro della Giustizia, durante un recente convegno, ha apertamente dichiarato la propria contrarietà alla reintroduzione delle tariffe minime, proposta invece dal presente disegno di legge. Il Governo deve dunque chiarire se ha cambiato opinione in merito, oppure se esiste una posizione difforme tra l'Esecutivo e la sua maggioranza in Senato. La mancanza di chiarezza da parte del Governo potrebbe infatti comportare l'approvazione in prima lettura di un testo destinato ad essere modificato dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il Senato respinge l'emendamento 12.203, identico all'emendamento 12.204.

MAZZATORTA *(LNP)*. Ritira l'emendamento 12.206.

DELLA MONICA *(PD)*. Chiede che l'emendamento 12.208 venga votato insieme all'emendamento 12.207, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, in quanto il loro contenuto è sostanzialmente identico.

VALENTINO, *relatore*. I due emendamenti non sono sostanzialmente identici.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nella seconda parte degli emendamenti ci sono delle differenze sostanziali, che giustificano una diversità nel parere.

DELLA MONICA *(PD)*. Modifica l'emendamento 12.208 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*, rendendolo identico all'emendamento 12.207.

BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Dichiara l'intenzione di astenersi sulla votazione dell'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE), il Senato approva l'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2). Il Senato approva quindi l'emendamento 12.209, identico all'emendamento 12.210.

ICHINO *(PD)*. Attende la risposta del rappresentante del Governo per quel che riguarda l'emendamento 12.211, che intende scongiurare la reintroduzione degli onorari minimi.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ha aderito *in toto* all'impianto normativo proposto dal disegno di legge; dunque, in tale contesto, condivide sia il ripristino dei limiti tariffari sia la nullità dei patti che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia, al fine di difendere la dignità professionale degli avvocati e l'interesse dei cittadini. In particolare, tali patti potrebbero favorire intese illecite e fenomeni di corruzione, come accade negli ordinamenti in cui tale strumento è consentito. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

ICHINO *(PD)*. Il Governo sta seguendo un indirizzo opposto a quello annunciato: non persegue una politica europea che incoraggia la competizione, ma sostiene un orientamento contrario ai principi della concorrenza, teso a salvaguardare le rendite delle libere professioni. A differenza di quanto affermato dal senatore Mugnai, gli avvocati del lavoro si fanno pa-

gare alti compensi. Non è vero, infine, che una prestazione di mezzi non può essere commisurata ai risultati, visto che ciò si verifica per numerose prestazioni di lavoro a carattere continuativo, retribuite con premi di produzione o con partecipazioni agli utili. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LONGO *(PdL)*. Non parteciperà alla votazione dell'emendamento 12.211, convinto che nelle professioni liberali non possano essere stabilite tariffe minime e massime e contrario pure al divieto del patto di quota lite. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini).*

MARITATI *(PD)*. Richiama l'attenzione sull'ipocrisia di un indirizzo normativo che abolisce il divieto del patto di quota lite ma al contempo prevede la possibilità di pattuire un premio in caso di esito positivo della controversia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.211, identico agli emendamenti 12.212 e 12.213.

LI GOTTI *(IdV)*. Ritira l'emendamento 12.4 in quanto è assorbito dall'emendamento 12.700 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 12.700 (testo 2).

LEGNINI *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 12.215 che delinea una via mediana tra due posizioni contrapposte, prevedendo la possibilità di pattuire onorari inferiori ai minimi tariffari solo nei primi cinque anni di esercizio della professione forense, a decorrere dall'iscrizione all'albo. L'obiettivo è quello di aiutare i giovani ad entrare nel mondo delle professioni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASSON *(PD)*. Aggiunge la firma all'emendamento. *(Applausi del senatore Morando).*

PRESIDENTE. Alla Presidenza è pervenuta richiesta di aggiungere all'emendamento 12.215 le firme di tutti i componenti dei Gruppi del PD e dell'UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE.

LI GOTTI *(IdV)*. È contrario alla proposta del senatore Legnini che segna un passo indietro, riportando ai tempi in cui il tariffario del procuratore legale era la metà di quello dell'avvocato. Per un principio di giustizia, a eguali prestazioni devono corrispondere eguali retribuzioni: è inaccettabile stabilire per legge che un avvocato, soltanto perché giovane, deve essere pagato meno. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il senatore Ichino ha attribuito affermazioni inesatte al senatore Mugnai, il quale si è limitato ad affermare

che nelle controversie di lavoro non occorre anticipare le cosiddette spese vive. Condivide le osservazione di buon senso del senatore Li Gotti. Ammettere la possibilità di differenziare le retribuzioni in base all'età significa svilire il lavoro dei giovani avvocati. Suggerisce quindi al senatore Legnini di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. In via eccezionale, dà nuovamente la parola al senatore Legnini.

LEGNINI *(PD)*. Gli argomenti addotti dai senatori Li Gotti e Benedetti Valentini non hanno attinenza con il senso della proposta. Di fronte alla crescita abnorme del numero degli iscritti all'albo, l'emendamento indica una strada per aprire il mercato e favorire l'ingresso di giovani avvocati attualmente disoccupati o sottopagati. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.215. Sono quindi respinti gli emendamenti 12.216 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219) e 12.220 (identico all'emendamento 12.221).

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8.

PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Caruso di modificare l'emendamento 12.222 in modo da renderlo identico al testo dell'emendamento 12.8.

CARUSO *(PdL)*. Accoglie il suggerimento e modifica l'emendamento 12.222 *(v. testo 2 nell'allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 12.8, identico all'emendamento 12.222 (testo 2).

Il Senato respinge l'emendamento 12.223, identico al 12.224. Con votazione elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto anche l'emendamento 12.225 (testo 2).

D'AMBROSIO *(PD)*. Intervenendo sull'emendamento 12.226 ricorda che nella scorsa legislatura è stata introdotta la possibilità di pattuire una quota lite sia per favorire i cittadini meno abbienti, sia per stimolare la professionalità degli avvocati e ottenere così una riduzione delle cause civili pendenti davanti al giudice. Anziché far finta di non sapere che il patto di quota lite è una pratica diffusa ed inevitabile nel caso di cliente impossibilitato a versare un anticipo spese, è opportuno regolare questo tipo di accordo prevedendo l'obbligatorietà della forma scritta. La profes-

sionalità degli avvocati non cresce con la previsione di corsi di formazione senza esami e senza obbligo di frequenza, ma con l'istituzione, ad esempio, di un deposito elevato per i ricorsi in Cassazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LI GOTTI *(IdV)*. Rileva una contraddizione tra l'emendamento 12.226 che tende a consentire la possibilità di attribuire all'avvocato una quota del risultato della controversia e il precedente emendamento 12.225 che prevedeva il divieto del patto di quota lite salvo alcune eccezioni. *(Commenti dal Gruppo PD).*

DELLA MONICA *(PD)*. Chiarisce che all'interno del Partito Democratico non sono presenti discrasie per quanto attiene alla materia trattata dall'articolo 12: l'emendamento 12.225 è stato modificato proprio perché non desse luogo all'interpretazione richiamata dal senatore Li Gotti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.226.

SCARABOSIO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 12.227 (testo corretto).

Il Senato respinge gli emendamenti 12.228 (identico all'emendamento 12.229) e 12.230. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.14.

Il Senato approva l'emendamento 12.231.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 12.16.

Il Senato approva gli emendamenti 12.232 (testo 2) e 12.233, con preclusione dell'emendamento 12.234.

INCOSTANTE *(PD)*. È importante sottolineare come la maggioranza abbia respinto l'emendamento 12.14 che prevedeva la nullità degli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

VALENTINO, *relatore*. Pur comprendendo l'esigenza politica alla base della sottolineatura della senatrice Incostante, le incompatibilità richiamate sono già regolamentate dal codice deontologico. Esprime inoltre parere contrario sull'accoglimento dell'ordine del giorno G12.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G12.200 è contrario.

ICHINO *(PD)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'ordine del giorno in esame, che investe la questione se la dignità di una professione possa essere misurata da tariffe minime. L'Au-

torità garante del mercato e della concorrenza si è già pronunciata chiaramente al riguardo, stabilendo che il decoro non può essere considerato un parametro economico di determinazione del compenso e pertanto non può essere invocato per mettere in atto quella che si configura come una limitazione alla libertà del mercato. Nel mercato del lavoro subordinato, la fissazione di un salario minimo o di tariffe collettive è giustificata dalla presenza di distorsioni. Tuttavia, visto che tali distorsioni non sono presenti nel mercato delle attività forensi, non si può giustificare l'introduzione di un compenso minimo, che di conseguenza determinerà l'insorgere di posizioni di rendita, quelle sì lesive della dignità della professione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Il Senato respinge l'ordine del giorno G12.200.

GIARETTA *(PD)*. Individuare un meccanismo che assicuri, attraverso il sistema delle tariffe, la qualità del servizio prestato, una remunerazione dignitosa dell'attività forense e un accesso alla professione che assicuri il ricambio generazionale è operazione certamente molto complessa, che non può essere affrontata attuando delle semplificazioni. In Italia il numero di avvocati operanti è troppo elevato, a testimonianza anche della scarsa efficacia del costosissimo sistema di accesso alla professione. Questa peraltro è preoccupata dalla forte presenza di studi professionali esteri in Italia. A fronte di questa situazione, la normativa in esame impedisce ai professionisti di competere con le tariffe e con la qualità, impedisce la pubblicità, impedisce nuovi modelli organizzativi. Con il sistema tariffario previsto, gli avvocati competeranno innalzando la litigiosità, allungando i processi, moltiplicando gli atti. Non è così che tutela la dignità della professione e si rende più efficiente la giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza della vice presidente BONINO

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 12, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 *(Sostituzioni e collaborazioni)*, ricordando che sugli emendamenti 13.200 (limitatamente al comma 6) e 13.207 (limitatamente al comma 4) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DELLA MONICA *(PD)*. Riformula in via preliminare il comma 6 dell'emendamento 13.200 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*. Il Partito Democratico non intende avallare un sistema che prevede una forma di sfruttamento delle prestazioni professionali dei giovani avvocati da parte di studi

o di altri avvocati. Pertanto tali posizioni lavorative vanno regolarizzate attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o, se necessario, anche di rapporto di lavoro subordinato.

CARUSO *(PdL)*. L'emendamento 13.201 tende a sopprimere il primo e secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13, in quanto le disposizioni in essi contenute sono sostanzialmente già previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2001 che si occupa delle società di professionisti.

ICHINO *(PD)*. Il comma 4 dell'articolo 13 stabilisce che la collaborazione tra avvocati non dà mai luogo a un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia tale norma contrasta con l'orientamento della Corte costituzionale, e non tiene conto della realtà, che vede sovente praticanti legati da rapporti di lavoro subordinato. È dunque opportuno prendere atto della situazione esistente e normarla in maniera corretta; pertanto, con l'emendamento 13.205 si chiede preliminarmente di sopprimere il comma 4.

CASSON *(PD)*. La norma di cui al comma 2 dell'articolo 13 stabilisce che gli avvocati possano farsi sostituire da altro avvocato con incarico anche verbale e che la delega scritta è riservata soltanto ai praticanti abilitati. Tuttavia, poiché dovrebbe sempre rimanere comunque la responsabilità personale dell'avvocato delegante nei confronti dei clienti, con l'emendamento 13.202 si chiede che tutte le sostituzioni debbano aver luogo con delega scritta. Con l'emendamento 13.210 si prevede altresì la possibilità per l'avvocato di nominare sostituti stabili ed anche in questo caso è opportuno che ciò avvenga depositando la nomina in forma scritta. *(Applausi del senatore Morando)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto di istruzione superiore «Leonardo Sinisgalli» di Senise, in provincia di Potenza, presenti nelle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.212, invita a ritirare l'emendamento 13.201 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

DELLA MONICA *(PD)*. Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.200 (testo 2) limitatamente al comma 6, propone di modificare lo stesso comma 6 sopprimendone il secondo periodo e chiede se, in tal caso, potrebbe essere modificato il suddetto parere contrario.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 13.200 (testo 2), affinché la nuova formulazione del comma 6 possa essere esaminata dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.200 (testo 2) e degli altri emendamenti riferiti all'articolo 13. Passa all'esame dell'articolo 14 *(Albi, elenchi e registri)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Illustra l'emendamento 14.204, che attribuisce al Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine territoriali, il potere di emanare il regolamento relativo alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri di cui all'articolo 14; trattandosi di una materia delicata, appare opportuno attribuire tale potere al Ministro della giustizia. L'emendamento 14.205 prevede invece che una copia a stampa dell'albo, degli elenchi e dei registri sia inviata anche ai procuratori della Repubblica e ai procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. L'emendamento 14.206 include anche i procuratori della Repubblica e i procuratori generali della Repubblica tra coloro cui deve essere inviata una copia a stampa dell'albo, degli elenchi e dei registri.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.200 e 14.204, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai relativi testi *(v. Resoconto stenografico)*, e sugli emendamenti 14.205, 14.206 e 14.207. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

CARUSO *(PdL)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 14.200 proposta dal relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

Il Senato respinge gli emendamenti 14.201 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 14.202) e 14.203.

Il Senato approva l'emendamento 14.200 (testo 2).

DELLA MONICA *(PD)*. Accetta la riformulazione dell'emendamento 14.204 proposta dal relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

Il Senato approva gli emendamenti 14.204 (testo 2), 14.205 (con conseguente assorbimento dell'emendamento 14.206) e 14.207, nonché l'articolo 14 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 *(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)* ricordando l'emendamento 15.201 è stato ritirato.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.202 e parere contrario sui restanti emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

DELLA MONICA *(PD)*. L'emendamento 15.200 propone la soppressione dell'articolo 15, con cui si stravolge il sistema della difesa d'ufficio. La delicatezza e l'importanza della materia richiederebbero un esame più approfondito, per cui si propone di lasciare inalterata la normativa attuale, per poi intervenire su di essa con più calma successivamente.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.200.

Il Senato approva l'emendamento 15.202.

Risultano respinti gli emendamenti 15.203 e 15.204.

LEGNINI *(PD)*. Il disegno di legge in esame prevede che i giovani avvocati, non ancora iscritti all'albo degli specialisti, non possano più svolgere il ruolo di difensori d'ufficio, che oggi è invece una delle loro attività prevalenti (un tempo, di fronte al pretore, potevano comparire come difensori d'ufficio addirittura i praticanti). Poiché questa è un'attività importante per consentire ai giovani avvocati di acquisire esperienza, l'emendamento 15.205 propone che, nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli di competenza del tribunale per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possano essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LONGO *(PdL)*. Chiede al senatore Legnini di chiarire meglio il significato del limite di sei anni.

LEGNINI *(PD)*. Poiché per diventare specialisti è necessario aver esercitato la professione per almeno cinque anni, il limite di sei anni è

volto appunto a consentire la nomina a difensore d'ufficio dei giovani avvocati che non hanno ancora maturato tale anzianità.

VALENTINO, *relatore*. Conferma il parere contrario precedentemente espresso, in quanto non è opportuno che di fronte ai giudici onorari di pace compaiano dei giovani avvocati con poca esperienza.

LI GOTTI *(IdV)*. Le argomentazioni esposte dal senatore Legnini appaiono rilevanti. Tuttavia, così com'è formulato il testo, sembrerebbe che nei casi previsti dall'emendamento 15.205 possano essere nominati difensori d'ufficio solo ed esclusivamente gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni. Forse andrebbe chiarito meglio questo punto.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il senatore Legnini ha sollevato un problema concreto, al fine di agevolare la nomina dei giovani avvocati a difensori d'ufficio. Tuttavia la formulazione dell'emendamento 15.205 va migliorata, onde evitare il rischio che vengano esclusi dalla nomina coloro che sono iscritti all'albo da più di sei anni. *(Applausi del senatore Centaro)*.

LEGNINI *(PD)*. L'obiettivo dell'emendamento 15.205 non è quello di impedire la nomina a difensori d'ufficio di coloro che sono iscritti all'albo da più di sei anni, ma è quello di venire incontro alle esigenze dei giovani avvocati; è pertanto possibile procedere ad una riformulazione più accurata del testo. Sarebbe tuttavia auspicabile che vi fosse sul punto una maggiore apertura da parte del relatore e della rappresentante del Governo; la tesi del senatore Valentino, secondo cui è opportuno che di fronte ai giudici di pace compaiano solo avvocati esperti, non appare convincente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Chiede che vengano forniti maggiori chiarimenti in merito alla copertura finanziaria dell'attività di gratuito patrocinio, a seguito della previsione, nel testo in esame, dell'inderogabilità delle tariffe minime. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

VALENTINO, *relatore*. Pur comprendendo l'importanza della questione sollevata dal senatore Legnini, l'esigenza fondamentale rimane quella di garantire la professionalità e la competenza di coloro che vengono nominati difensori d'ufficio.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

LEGNINI *(PD)*. Propone l'accantonamento dell'emendamento 15.205, per consentire al relatore di riflettere sugli argomenti emersi nel dibattito. *(Commenti dai banchi del PdL. Applausi dei sentori Perduca e Poretti)*.

VALENTINO, *relatore*. Concorda con l'accantonamento, essendo disponibile a compiere un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 15.205.

PERDUCA *(PD)*. Chiede di accantonare anche l'emendamento 15.206, di soppressione del comma 3, che con un'insolita formulazione posticipa l'applicazione di alcune norme al quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

VALENTINO, *relatore*. Non concorda con l'accantonamento e conferma il parere precedentemente espresso.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.206.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 15. Passa all'esame dell'articolo 16 *(Iscrizione e cancellazione)*, ricordando che gli emendamenti 16.201 e 16.203 sono stati ritirati.

MAZZATORTA *(LNP)*. Dal momento che gli avvocati esercitano una funzione pubblica, è pacifico che per l'iscrizione all'albo sia necessario possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato comunitario: pertanto l'emendamento 16.200 inserisce espressamente tale principio nella disciplina dell'ordinamento forense.

GALPERTI *(PD)*. L'emendamento 16.207 dispone che per i magistrati, i componenti dell'Avvocatura di Stato e i professori universitari di ruolo dell'area giuridica non sia necessario superare l'esame di abilitazione, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Sarebbe infatti paradossale che i docenti universitari in materie giuridiche, chiamati a far parte delle commissioni d'esame per l'abilitazione degli avvocati, siano tenuti a sostenere un esame per iscriversi a tale albo. *(Applausi del senatore Rusconi)*.

ICHINO *(PD)*. Ritira l'emendamento 16.210 e illustra l'emendamento 16.211, che elimina la cancellazione dall'albo forense nei casi in cui venga a mancare il requisito dell'esercizio continuativo della professione. Tale norma è infatti incompatibile con il divieto di discriminazione indiretta delle donne, definito dalla Corte di giustizia europea, dal momento che la discontinuità lavorativa femminile è statisticamente superiore a quella maschile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAROFIGLIO *(PD)*. L'emendamento 16.222 prevede che le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione siano notificate, oltre che all'interessato, anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la Corte d'appello. Reputando

che tale mancata indicazione sia presumibilmente frutto di una svista, auspica un voto concorde dell'Assemblea su tale emendamento.

MARITATI *(PD)*. L'emendamento 16.204 aggiunge ai requisiti necessari per l'iscrizione all'albo anche quello di non aver riportato condanne per i reati di mafia di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. Auspica dunque che il mancato riferimento a tali reati sia dovuto ad una dimenticanza e che il Governo e la maggioranza non intendano consentire l'iscrizione all'albo a chi si sia macchiato di così gravi delitti.

LONGO *(PdL)*. Per quel che riguarda l'emendamento 16.207, illustrato dal senatore Galperti, va considerato il fatto che i professori universitari di area giuridica non sono necessariamente laureati in giurisprudenza. Per quel che riguarda inoltre la possibilità dell'iscrizione all'albo dei magistrati, motivata dalla difficoltà dell'esame sostenuto per entrare a far parte della magistratura, ritiene che lo stesso discorso potrebbe valere per chi ha superato l'altrettanto impegnativo concorso notarile.

GALPERTI *(PD)*. Se il relatore condivide le osservazioni del senatore Longo, è disposto a modificare l'emendamento, menzionando esplicitamente tra i requisiti necessari anche il possesso di una laurea in giurisprudenza.

LI GOTTI *(IdV)*. L'articolo 16, relativo ai criteri per l'ammissione e la cancellazione dall'ordine forense, è uno dei punti più delicati del disegno di legge ed ha impegnato a fondo la Commissione in sede referente. Pur condividendo l'impianto dell'articolo, è però necessario apportare alcune modifiche, ad esempio prevedendo una diversa specificazione delle cause che precludono l'iscrizione all'albo, includendo la condanna per reati gravissimi, per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ciò servirebbe infatti ad evitare la paradossale situazione per cui chi viene condannato in via definitiva per alcuni gravi reati, sebbene interdetto dai pubblici uffici, può comunque svolgere la funzione di difensore d'ufficio. *(Applausi del senatore Pedica)*.

FERRARA *(PdL)*. Per consentire una riflessione più ponderata, invita a posticipare alla seduta antimeridiana di domani l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Avverte che, dopo la seduta antimeridiana di domani, la cui conclusione è anticipata alle ore 13, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo.

Dà quindi annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,37).*

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,41).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*** **(ore 16,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12, che ora riprendiamo.

* DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, il senatore Ichino illustrerà alcuni emendamenti. Io mi riservo di illustrare quelli che non tratterà lui.

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 12.211 e 12.226.

Quanto all'emendamento 12.211 (a cui chiedo di poter aggiungere la firma), osservo che il miglior commento su di esso è senz'altro costituito dall'intervento del ministro della giustizia Alfano al convegno Ambrosetti di Cernobbio dei primi di settembre. In quell'occasione il ministro Alfano, davanti a una platea qualificatissima e alla stampa internazionale, ha dichiarato che non intendeva reintrodurre la regola dei minimi inderogabili nelle tariffe relative alle libere professioni. Ha detto ciò non in riferimento a una sollecitazione generica, ma di fronte a una domanda che gli veniva rivolta dall'avvocato Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. Quindi non c'è dubbio che il Ministro abbia inteso riferirsi anche alla riforma che è all'esame del Senato in questo momento. A questo punto io dico: non vi è niente di disdicevole nel fatto che il Governo possa esprimere un parere negativo su una parte di un disegno di legge di iniziativa parlamentare sostenuto dalla maggioranza; vuol dire

che in questo caso – e ovviamente solo in questo – il Governo avrà il nostro pieno appoggio.

Su questo punto occorre però fare chiarezza e quindi chiedo che il Governo dica chiaramente, in questa sede e adesso (non in un altro momento), quali sono i suoi intendimenti riguardo a questa disposizione, che ha un valore cruciale e direi in qualche modo emblematico in riferimento all'intera riforma. Forse disdicevole sarebbe semmai che il Governo tacesse su questo punto, come ha fatto stamattina di fronte a una mia prima sollecitazione. Ripeto: occorre chiarezza. Se il ministro Alfano a Cernobbio ha detto una cosa e adesso ne pensa un'altra, che lo dica: anche in questo non ci sarebbe niente di male. Quello che non è ammissibile è che su un punto di questa importanza ci sia un grave difetto di chiarezza, un atteggiamento furbesco e doppio.

Detto questo, io credo che avesse pienamente ragione il ministro Alfano nel prendere quella posizione. In realtà non è affatto vero ciò che si dice comunemente, soprattutto da parte di associazioni e organismi interessati alla reintroduzione dei minimi inderogabili nel nostro ordinamento. Non è vero che la regola dell'inderogabilità dei minimi avvantaggia soltanto le grandi imprese o le banche. Intendiamoci, se anche fosse vero che se ne avvantaggiano le grandi imprese, in questo non vedrei niente di male, dal momento che è noto che in Italia le imprese sono penalizzate rispetto alle loro concorrenti internazionali per un più alto costo dei servizi – e tra questi c'è anche il servizio legale – rispetto a quanto accade negli altri Paesi e questo accade proprio per un difetto di concorrenza nel corrispondente mercato italiano. Quindi, non ci sarebbe proprio motivo di rammaricarsi se quella piccola rendita generata dalla limitazione della concorrenza venisse abolita a vantaggio delle imprese. Il punto però è che in realtà a soffrirne è anche l'uomo della strada, è anche la povera gente.

A questo proposito, vorrei raccontarvi molto brevemente una mia esperienza personale vissuta in qualità di responsabile del coordinamento dei servizi legali della Camera del lavoro di Milano, in un'epoca in cui la regola dell'inderogabilità dei minimi era in vigore. La Camera del lavoro di Milano stabilì in modo molto esplicito un sistema di remunerazione dei propri legali, di quelli cioè che operavano in collegamento con la stessa Camera del lavoro, in cui sostanzialmente si prevedeva un acconto molto ridotto, eravamo negli anni '70 e si chiedevano 20.000 lire per l'inizio della pratica, e poi si chiedeva al lavoratore di destinare a remunerare l'avvocato il 5 per cento di quanto eventualmente recuperato con la vittoria in giudizio se il giudice non avesse provveduto a condannare la controparte alle spese: era quello che si chiama il patto di quota lite. Può piacere o non piacere, ma è un fatto che non si poteva fare altrimenti: o quel servizio veniva organizzato in questo modo, oppure gli operai non avrebbero potuto permettersi di avvalersi dell'assistenza.

Pubblicammo apertamente questa regolamentazione e poco dopo venni convocato dal presidente del consiglio dell'ordine, che era allora Giuseppe Prisco, il quale mi disse: «Caro Ichino, non si può fare, la disci-

plina della materia lo vieta»; io gli risposi: «Benissimo, metteteci tutti sotto procedimento disciplinare, voglio farne una battaglia fino ad arrivare davanti alla Corte costituzionale, perché o facciamo in questo modo oppure i servizi legali agli operai non si possono offrire in termini realmente accessibili». Prisco mi congedò dicendo: «Con voi milanisti non si può ragionare».

Il seguito della vicenda fu che, avendone Prisco discusso in seno al Consiglio del'ordine, informalmente decisero di lasciar correre, con la raccomandazione di non dire troppo in giro che le cose funzionavano in quel modo. Noi non accogliemmo neanche quella raccomandazione, continuammo a farlo alla luce del sole; però era una violazione evidente della vecchia regola sull'inderogabilità dei minimi e del divieto del patto di quota lite.

Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo davvero tornare al principio del «si fa ma non si dice»? Vogliamo davvero tornare ad un regime in cui il lavoratore che deve recuperare 100 o 1.000 euro deve sborsare per la causa un minimo che comunque rende impraticabile l'azione legale? Di questo si tratta e badate che nella questione ci sta anche la regola sul divieto di patto di quota lite, la quale per quel tipo di cause è sostanzialmente inevitabile.

Quella regola lo è ancora di più nel momento in cui si introduce davvero nel nostro sistema la *class action*. Tutti sanno che quest'ultima non può funzionare se non raccogliendo adesioni in gran numero all'iniziativa giudiziaria sulla base di un patto di quota lite. Allora come la mettiamo: vogliamo la *class action* da una parte, ma rifiutiamo la condizione indispensabile per la praticabilità della *class action*, dall'altra parte?

Su queste questioni non dovete rispondere soltanto alla parte vecchia dell'avvocatura, quella che difende ancora il vecchio modo d'essere della professione forense in Italia; dovete rispondere all'intero Paese. Ma anche restando nell'ambito dell'avvocatura, voi non potete proporre una difesa della sola parte vecchia, che vive difendendo vecchie, piccole o grandi rendite e poi, invece, legare le mani dietro la schiena alla parte più dinamica dell'avvocatura italiana, che vorrebbe competere sul piano internazionale con gli studi delle grandi *legal firms* americane, canadesi, britanniche. Voi, mentre difendete le vecchie rendite con una mano, con l'altra impedite agli avvocati italiani di competere sul piano internazionale, vietando loro di dotarsi degli strumenti necessari per competere ad armi pari e quindi di raccogliere i capitali necessari attraverso la società per azioni. Si sta facendo un'operazione regressiva, che non va nell'interesse dell'avvocatura e ancor meno va nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, mi preme soltanto illustrare l'emendamento 12.225, che vorrei modificare in parte perché, per eccesso di zelo, è stato inserito anche il riferimento alla «cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia». Vorrei proporre un testo 2 in questo senso: «Gli accordi che attribuiscono all'av-

vocato una quota del risultato della controversia sono consentiti nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Signor Presidente, scriverò il testo 2 e glielo sottoporrò, ma, se me lo consente, potrei illustrarlo adesso.

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Della Monica, lo illustri subito.

DELLA MONICA *(PD)*. Vorrei collegarmi al discorso del senatore Ichino. La *class action*, senza che si preveda la possibilità che all'avvocato sia attribuita una quota del risultato della controversia, non può essere esperita in questo Paese, tant'è vero che le azioni di classe promosse secondo la legislazione approvata sono pochissime, perché una collettività, una serie di persone, non è in grado di sopportarne i costi. Mai come in questo caso diventa opportuna, attuale, anzi necessaria la proposta che una quota del risultato della controversia sia attribuita all'avvocato che esercita l'azione di classe. Nello stesso concetto di azione di classe è insita sostanzialmente la previsione di base che l'avvocato possa essere cointeressato, naturalmente senza che ciò determini un conflitto d'interesse, all'azione di classe in quanto azione collettiva.

Per questo motivo, sollecito l'approvazione dell'emendamento 12.225 (testo 2), che presenterò eliminando e sostituendo le parti non in linea con l'indicazione che era stata da me data all'ufficio legislativo.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 12.4 e 12.8.

La questione della reintroduzione dei minimi e dei massimi tariffari inderogabili è uno dei passaggi a mio parere più qualificanti del disegno di legge al nostro esame, frutto di un lavoro durato oltre un anno in Commissione giustizia, arricchito da una complessa serie di audizioni e di confronti.

Sono del parere che il nostro sistema, come venga individuato in questo disegno di legge, debba continuare a prevedere che il sistema tariffario viene determinato con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. Il fatto che il sistema tariffario venga determinato ed applicato con decreto ministeriale consente di superare il motivo principale delle critiche che sono state mosse in Europa al sistema italiano. Infatti, l'accusa che veniva fatta al nostro Paese, spesso con superficialità, era quella di ritenere il sistema tariffario frutto di una determinazione corporativa, a discapito quindi della concorrenza e senza il controllo di altre autorità.

Nel momento in cui invece si prevede – o meglio si continua a prevedere, ampliandosi però le competenze – che il sistema tariffario debba essere regolamentato con decreto ministeriale, sentiti determinati organismi (tra cui anche il Comitato interministeriale per la programmazione economica e il Consiglio di Stato), si garantisce che lo stesso sia totalmente sottratto ad una gestione corporativa da parte della categoria.

Con l'emendamento 12.4 si vuole evitare che l'Europa possa ritenere la disciplina che andiamo ad approvare in contrasto con le norme sulla concorrenza e sul diritto di stabilimento. Il comma 5 dell'articolo 12, infatti, al quale l'emendamento si riferisce, fissa il principio dell'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. Quello che vorremmo evitare – ed è questo il suggerimento che si offre a quest'Aula e al relatore – è che l'Europa possa dirci che in questo modo le tariffe ed il criterio di vincolo vengono determinati in maniera rigida dalla categoria.

E allora, in un'ottica di politica europea, oltre a dire che «gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità», bisognerebbe aggiungere le parole «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». In questo modo, nel momento in cui le tariffe sono determinate dal decreto ministeriale, sentite le autorità menzionate al comma 1 dell'articolo 12, si sfugge alla critica che può farci l'Europa per avere noi introdotto in una legge dell'ordinamento professionale un criterio rigido di applicazione delle tariffe.

Dal nostro punto di vista le tariffe minime e massime sono inderogabili a pena di nullità, ma se il sistema tariffario dovesse prevedere delle ipotesi eccezionali, la deroga è possibile, ovviamente in quelle ipotesi espressamente previste dal sistema tariffario approvato con decreto ministeriale.

In questo modo siamo sicuri di essere in linea con le decisioni approvate in Europa e con le procedure che l'Europa nel passato ha avviato nei confronti del nostro Paese per violazione del diritto di stabilimento e quindi per violazione della concorrenza, aspetto che deve riguardare anche gli avvocati della Comunità europea.

Questo è l'unico sistema – e lo segnalavo quindi alla maggioranza e ai relatori – per cui la previsione di inderogabilità dei minimi e dei massimi diventa un criterio rigido, ma ritoccabile con rinvio alle ipotesi che dovessero essere previste dal regime tariffario introdotto con decreto ministeriale.

Consequenziale a questo emendamento è la previsione di cui all'emendamento 12.8, che disciplina le suddette ipotesi e quindi prevede tali possibilità di deroga ai minimi e massimi tariffari con rinvio proprio al regime tariffario disciplinato da apposito decreto del Ministro della giustizia.

Quindi, in quest'ottica di allineamento alla disciplina europea, sollecito l'approvazione di questi due emendamenti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MUGNAI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI *(PdL)*. Signor Presidente, facendo specifico riferimento ad un emendamento illustrato trattenendosi lungamente dal professor Ichino,

mi sembra giusto fare chiarezza su uno degli aspetti più delicati del tema che stiamo trattando.

Intanto, vi è da ricordare – e questo se vogliamo è il paradigma all'interno del quale va inserito il ragionamento che quest'Aula è chiamata a fare – che l'obbligazione del professionista è obbligazione di mezzi e non di risultato, cosa che viceversa verrebbe completamente meno, aderendo alla tesi espressa in particolare dal professor Ichino, che ha delle professioni ordinamentali una concezione molto particolare, sotto il profilo del patto di quota lite.

Debbo peraltro far presente due aspetti che, a sommesso avviso di chi parla, sembrano tutt'altro che trascurabili. L'esempio fatto dal professor Ichino è obiettivamente inconferente. Le ragioni sono due. La prima è che il processo del lavoro è a costo zero, quindi non vi è alcuna necessità di versare fondi spese. La seconda è che se la domanda avanzata dal lavoratore è fondata, in virtù del principio della soccombenza processuale, vi è la condanna alle spese. Il lavoratore, professor Ichino, proprio per quel rispetto alla magistratura che costantemente, anche dalla sua parte politica, viene invocato, non vedo di cosa potrebbe dolersi nel momento stesso in cui la sua domanda, giudicata dalla magistratura infondata, venisse respinta per i relativi costi della procedura. Quindi l'esempio da lei fatto relativamente all'esperienza della camera del lavoro di Milano mi pare inconferente.

L'altro aspetto che vorrei segnalare, perché mi pare un po' contraddittorio, è il seguente. All'interno di questa legge, soprattutto da parte di alcuni senatori del Partito Democratico, si tende ad inserire delle norme sostanzialmente di tipo protezionistico di posizioni deboli, vuoi dei praticanti avvocati, vuoi dei giovani avvocati o quant'altro. Ma lei, qualche istante fa, parlando di una parte più dinamica dell'avvocatura, che non si capisce bene quale sia, visto che tutte le componenti dell'avvocatura si sono riconosciute in un testo che già significativamente stiamo modificando e abbiamo modificato in Commissione, ha citato proprio quegli esempi che vanno nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dagli emendamenti proposti dai suoi colleghi. Pensiamo soltanto alla gratuità dei corsi di formazione. I grandi studi nordamericani, anglosassoni o di buona parte dell'Europa, i colleghi, giovani o anziani, con la scatolina di cartone li mettono alla porta dalla sera alla mattina. Mi sembra dunque contraddittorio. Non c'è garanzia di sorta, e glielo dico per esperienze professionali anche dirette. Credo che anche da questo punto di vista l'atteggiamento sia strumentale e contraddittorio. *(Applausi del senatore Benedetti Valentini).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.202.

L'emendamento 12.200 sarebbe precluso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.201, 12.203, 12.204 e 12.205. Sull'emendamento 12.206 invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.207 e 12.208.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.209. L'emendamento 12.210 risulterebbe assorbito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.211, 12.212 e 12.213

Vengo all'emendamento 12.4. Certamente l'argomento introdotto dal senatore Li Gotti merita apprezzamento. Modificherò l'emendamento che ho presentato come relatore, il 12.700, ponendo come proposizione iniziale l'espressione: «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». Quindi, il tema che lei acutamente ha introdotto viene riversato nell'emendamento del relatore, che è più articolato e ricomprende, se mi consente, una serie di momenti più compiuti.

L'emendamento 12.214 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.215, 12.216, 12.217, 12.218, 12.219, 12.220 e 12.221.

Gli emendamenti 12.8, del senatore Li Gotti ed altri, e 12.222, del senatore Caruso, sono simili, e propongo di porli ai voti con un'unica votazione. Il parere su di essi è favorevole, a condizione che vengano così riformulati. Bisognerebbe eliminare la prima parte dell'emendamento 12.8, da «È consentito» fino ad «ogni accordo» ed espungere la lettera *b)*. Rimarrebbero così, al comma 6, le sole aggiunte della lettera *a)* («quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti») e della lettera *c)* («con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma»). Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 12.222.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.223, 12.224. 12.225 e 12.226.

Invito il presentatore, senatore Scarabosio, al ritiro dell'emendamento 12.227 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.228, 12.229, 12.14 e 12.230 e favorevole sull'emendamento 12.231.

Invito il presentatore, senatore Benedetti Valentini, al ritiro dell'emendamento 12.16, che meriterebbe grande attenzione, ma appare troppo drastico.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.232 e 12.233 e contrario sull'emendamento 12.234.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore, salvo per l'emendamento 12.207, presentato dai senatori D'Alia e Serra. Inviterei in proposito il relatore ad un ripensamento, perché tale emendamento prevede un'importante semplificazione delle tariffe professionali, là dove si elimina la bipartizione di riti onorari e si va nel senso della semplificazione, auspicata an-

che dal CNF. Su questo emendamento, pertanto, io esprimerei parere favorevole.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, concordo con il Governo e modifico in senso favorevole il mio parere sull'emendamento 12.207.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.202.

CAROFIGLIO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo emendamento, in particolare con riferimento all'enunciazione contenuta nel riformulato comma 1. In realtà il comma 1-*bis* poi riporta il contenuto di quello già incluso nel disegno di legge.

Il comma 1 come riformulato include un divieto radicale di apposizione di condizioni rispetto al contratto che ha per oggetto l'incarico professionale. È ben vero che, di regola, il tipo di rapporto che sorge all'esito di questo tipo di contrattazione, per sua natura, non tollera o, in generale, non implica la posizione di condizioni. Il costringere, però, la mutevole complessità dell'esperienza giuridica e delle relazioni che possono intercorrere, di volta in volta, tra il cliente e l'avvocato (ad esempio con riferimento a vicende in cui l'incarico possa avere una natura preliminare e possa essere condizionato, nella sua estensione, al mutare della condizione giuridica, della controversia e dell'esigenza del soggetto interessato) denuncia una caratteristica di molte della norme contenute in questo disegno di legge che noi (ma per lo più voi) oggi ci accingiamo ad approvare. È un irrigidimento della normativa, una dimensione che allude più al passato che non al futuro.

Per ragioni specificatamente riferite al contenuto della norma e a ciò che questa significa nel quadro complessivo del sistema delineato, voteremo contro l'emendamento 12.202.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.202, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.201, mentre l'emendamento 12.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.203, identico all'emendamento 12.204.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per sollevare un problema che riguarda la qualità del confronto tra maggioranza, opposizione e Governo che stiamo sviluppando a proposito di questo disegno di legge.

Signor Presidente, il professor Ichino poco fa nel suo intervento ha sollevato un problema preciso rivolgendosi al Governo. Ha citato una circostanza precisa: il recente convegno di Cernobbio, nel quale, non qualcuno che passava lì per caso, ma il Ministro competente, cioè il Ministro della giustizia, ha sostenuto, di fronte a un uditorio qualificato e di livello internazionale, in presenza di un dibattito sopra la reintroduzione o meno delle tariffe minime, una posizione molto precisa di cui tutti gli organi di informazione italiana hanno dato notizia. Il Ministro ha detto: mi opporrò alla reintroduzione della norma relativa alle tariffe minime.

Non voglio adesso discutere sopra il fondamento positivo o negativo, a mio giudizio, di questa posizione. Voglio sottolineare che, per la qualità del confronto pubblico, la presa di posizione del Ministro della giustizia su un tema tanto rilevante ha naturalmente un notevole peso. Questa posizione è stata richiamata dal senatore Ichino nel corso del nostro dibattito al fine di ottenere un chiarimento da parte del Governo, qui rappresentato autorevolmente dal sottosegretario Alberti Casellati.

Il professor Ichino richiama il punto e il Governo, signor Presidente, non sente la necessità, nel corso dell'esposizione del parere, di replicare per enunciare una delle seguenti possibili posizioni. In primo luogo, si può ammettere che il Ministro in quella sede ha adottato quella posizione, ma che nel frattempo il Ministro e il Governo hanno cambiato idea e intendono essere favorevoli alla reintroduzione delle tariffe minime: è legittimo, ma va reso trasparente. Oppure: il Ministro e il Governo continuano a pensare quello che ha anticipato il Ministro a Cernobbio, ma prendono atto che la maggioranza ha qui in Senato un orientamento del tutto diverso, e ciò induce il Governo a pronunciarsi in modo difforme rispetto al relatore. Poi decida l'Aula del Senato se reintrodurre le tariffe minime, contrariamente a quello che dice il Ministro della giustizia. Una terza possibile posizione è la seguente: il Governo difende la posizione del Ministro, si rivolge alla sua maggioranza per ottenere un mutamento di parere del relatore di maggioranza.

In ogni caso, signor Presidente, per la qualità del nostro confronto in questa sede, non può certo accadere che un senatore della Repubblica sollevi un problema, citando puntualmente una posizione presa dal Ministro, ed il rappresentante del Governo di quello stesso Ministero finga di non avere ascoltato, perché questo rende del tutto inutile il confronto che stiamo facendo. Si rischia infatti che poi accada quello di cui tutti lamentiamo l'effetto e cioè che in questa sede non si dice nulla, poi magari si scopre che il Ministro conferma l'orientamento di Cernobbio e, quando il disegno di legge viene esaminato dalla Camera, lo fa valere, modificando il testo licenziato dal Senato. Di conseguenza, i cittadini italiani ricevono

due danni, invece di uno, cioè l'approvazione di questa norma nel testo attuale, così come la maggioranza ce la vuole imporre. *(Applausi del senatore Ichino)*.

Mi auguro che il rappresentante del Governo voglia prendere la parola su questo punto per dire, banalmente, se la pensa come il Ministro e se egli ha cambiato idea, oppure non l'ha cambiata ma prende atto che la sua maggioranza ha un orientamento diverso da quello del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.204, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.205 è stato ritirato.

Senatore Mazzatorta, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 12.206?

MAZZATORTA *(LNP)*. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.207.

* DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 12.208, presentato dal Gruppo del Partito Democratico, sia posto in votazione insieme all'emendamento 12.207, in quanto sono identici.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, è d'accordo con quanto sostiene la senatrice Della Monica?

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere sull'emendamento 12.208 rimane contrario.

PRESIDENTE. Ma la senatrice Della Monica ha fatto presente che l'emendamento 12.208, su cui sia lei che la rappresentante del Governo avete espresso parere contrario, è sostanzialmente identico all'emendamento 12.207, su cui invece avete espresso parere favorevole.

Chiedo pertanto al relatore se anche sull'emendamento 12.208 esprime parere favorevole e se lo ritiene identico all'emendamento 12.207.

VALENTINO, *relatore*. No, non è identico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, gli emendamenti in esame non sono identici. Mentre la prima parte è identica, la seconda non lo è. Infatti, la seconda parte dell'emendamento 12.207 recita: «La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica». Invece, la seconda parte dell'emendamento 12.208 è la seguente: «La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica». Quindi, nel primo caso, si fa riferimento al tipo di prestazione, nell'altro caso, alle fasi processuali.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, intende modificare il suo emendamento, sostituendo le parole: «alle fasi processuali» con le altre: «al tipo di prestazione»?

DELLA MONICA *(PD)*. Sì, Presidente, riformulo l'emendamento 12.208 rendendolo identico all'emendamento 12.207.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento è stato riformulato in conformità all'emendamento 12.207, anche su di esso il parere si intende favorevole.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2).

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.207, presentato dai senatori D'Alia e Serra, identico all'emendamento 12.208 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, vorrei si prendesse atto che intendevo astenermi nella precedente votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.209, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 12.210, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, da intendersi come subemendamenti al precedente.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.211, identico agli emendamenti 12.212 e 12.213.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Parlerò poi del silenzio del Governo. Innanzitutto vorrei rispondere al senatore...

PRESIDENTE. Il Governo ha già annunciato una risposta su questi temi, perché l'intervento del senatore Morando, in effetti, è stato svolto su un altro emendamento che riguardava altra materia. Invece l'emendamento in questione è proprio il 12.211.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo se intende intervenire prima dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Certo, Presidente. Francamente non sto rispondendo su sollecitazione del senatore Morando, perché è da un po' che chiedo la parola per rispondere a quello che mi aveva chiesto il senatore Ichino. Non intendo sottrarmi ad alcuna responsabilità. Non ero a Cernobbio e non so che cosa sia stato detto dal Ministro ma, dopo la discussione generale, dove ognuno ha esposto le posizioni in ordine a questo provvedimento, nel rispondere il Governo ha aderito *in toto* a questo impianto.

Per quello che riguarda oggi i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, e mi assumo ovviamente la responsabilità di quello che affermo, condivido il testo che ripristina sia i minimi tariffari, sia il divieto del patto di quota lite. Lo dico perché abbiamo sempre sostenuto che queste sono da un lato misure a salvaguardia della dignità professionale e dall'al-

tro misure di trasparenza a vantaggio del cittadino utente. Tutti sanno che dove – ad esempio in America – il patto di quota lite è stato applicato per parecchi anni questo ha dato luogo a sistemi di corruzione ed anche ad intese non troppo lecite e chiare tra avvocati. Noi vogliamo evitare tutto questo.

Per tali motivi, non avendo ad oggi indirizzi diversi da parte del Ministro, rispetto all'impianto normativo di questo provvedimento, ho espresso il mio favore in ordine a questo articolo nelle sue varie esplicitazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ora in dichiarazione di voto il senatore Ichino.

* ICHINO *(PD)*. Questo è un giorno importante: la politica dell'annuncio, che ha caratterizzato questo Governo nei primi due anni e mezzo di legislatura, nei quali agli annunci non seguivano i fatti promessi, fa un salto di qualità. Oggi siamo arrivati alla politica dell'annuncio cui seguono fatti diametralmente opposti rispetto all'annuncio medesimo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

È un annuncio molto chiaro già il nome del partito maggiore di Governo: Popolo della Libertà; ora sarà bene integrarlo: Popolo della Libertà, salve le rendite per le libere professioni dove è politicamente conveniente difenderle. Non potete continuare a parlare della politica del Governo come di una politica che tende a collocare l'Italia in Europa e nel mondo, a rendere l'Italia un Paese capace di competere nell'arena internazionale. Il ministro Alfano voleva dire questo al seminario di Cernobbio, davanti alla stampa internazionale e ai protagonisti dell'economia globale, perché sapeva che la scelta di limitare la concorrenza è contro il parere dell'Antitrust, contro il parere e l'indicazione precisa dell'Unione europea; sapeva che probabilmente questa norma verrebbe cassata dalla Corte di giustizia europea; difenderla sarebbe una posizione impresentabile. Poi, però, in Parlamento, tirati per la giacca di qua o di là, tornate alla vecchia politica e, anzi, fate fare un passo indietro all'Italia su questo terreno. Prendiamo atto. Però occorre che il Governo su questo terreno modifichi la sua tecnica dell'annuncio. Occorre, qualche volta, essere più prudenti negli annunci.

Detto questo, vengo alle obiezioni del senatore Mugnai. La prima obiezione riguarda l'esempio che ho fatto in sede di illustrazione dell'emendamento 12.211; ma è un'obiezione che non calza. Dice Mugnai: il processo del lavoro è gratuito. Attenzione: il processo del lavoro è gratuito solo nel senso che l'imposta di bollo sugli atti giudiziari è azzerata, ma ciò non significa certo che gli avvocati che si occupano di diritto del lavoro non si facciano pagare; non significa certo che le tariffe minime che state reintroducendo non si applichino nelle cause di lavoro. Se è questo ciò che vuol dire, senatore Mugnai, mi sembra che stia prendendo un grosso abbaglio, che stia dicendo una cosa non vera. Nelle cause di lavoro gli avvocati si fanno pagare eccome.

L'altra obiezione è quella secondo cui, poiché la prestazione dell'avvocato ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato, il compenso non può essere commisurato al risultato. Anche questo discorso non sta in piedi. I giuristi sanno bene che numerose prestazioni «di mezzi», siano esse di lavoro subordinato o autonomo a carattere continuativo, possono essere retribuite con premi di produzione, con partecipazioni agli utili, cioè con forme di retribuzione che, pur riferite a prestazioni di mezzi, sono correlate al risultato della prestazione. Anche questa obiezione del senatore Mugnai non sta in piedi. A questo punto mi chiedo se davvero abbia un senso che con motivazioni così deboli, che non stanno in piedi, voi continuiate a difendere una disposizione che ci fa fare un pesante passo indietro rispetto al resto d'Europa e che, oltre tutto, ci pone in contrasto con precise disposizioni *antitrust* dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, parlo in difformità all'indicazione del Gruppo. Intervengo perché non parteciperò fisicamente al voto: mi asterrò materialmente dal votare l'emendamento 12.211 perché sono convinto, per ragioni diverse da quelle espresse anche dal professor Ichino, che per una professione liberale non ci debba essere tariffe minime imposte per legge, e ancora meno possano esserci tariffe massime imposte per legge, e di cui non si comprende la ragione. *(Applausi della senatrice Contini).*

Questa è la ragione: non perché c'è l'*Authority*, la quale deve governare se stessa e quindi fa un'autoapologia sull'*how to*, come si usa, e neanche per quello che dice la Comunità europea. Tanto meno capisco il divieto del patto di quota lite, un fenomeno che, oltre a quel che ha detto il professor Ichino, non vedo caratterizzato dalle prerogative negative espresse dal Sottosegretario.

Per queste ragioni mi asterrò dal votare l'emendamento 12.211. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini).*

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo mi asterrò dal votare l'emendamento 12.211.

Voglio fare una semplice considerazione a proposito del patto di quota lite e quindi della soppressione del comma 6 e in particolare della lettera *c)*. Abbiamo sentito le motivazioni del Governo e del relatore sull'abolizione del patto di quota lite. Io non ritengo di dover dire come la

penso in merito, anche perché mi asterrò dal voto, ma una considerazione va fatta, perché qui siamo in sede di esercizio della funzione legislativa. Non bisogna essere magistrati, avvocati e cultori del diritto per capire questo gioco, questa ipocrisia normativa. Si abolisce il patto di quota lite e poi si scrive nell'emendamento 12.8, alla lettera *c)*, che la maggioranza si appresta a votare, che le parti possono prevedere «un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione».

PRESIDENTE. Senatore Maritati, ma noi siamo su un altro emendamento. Quando discuteremo questo tema, potrà intervenire.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto al senatore Segretario di intervenire in dichiarazione di voto in dissenso sull'emendamento 12.211.

PRESIDENTE. Va bene, prosegua pure.

MARITATI *(PD)*. Volevo mettere in evidenza l'assurdità e l'ipocrisia di sbandierare al Paese che si sta ridando dignità alla professione forense eliminando il patto di quota lite quando nell'emendamento 12.8 c'è in sostanza un patto di quota lite.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.212, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, e 12.213, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accoglie l'impostazione e la riformulazione che ha fornito il relatore in merito all'emendamento 12.4?

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, è ovvio che, poiché il cuore dell'emendamento da me proposto è fatto proprio dal relatore nel suo emendamento successivo 12.700 (testo 2), lo stesso risulta in esso assorbito e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 12.700 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 12.214 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.215.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 12.215. Noi abbiamo ascoltato gli argomenti a favore e contro la reintroduzione delle tariffe minime e registriamo che su questo punto, che già suscitò un dibattito molto esteso sia in Parlamento che nel Paese, non c'è un avvicinamento tra le due posizioni che vengono espresse. Cito per tutti il senatore Caruso, che ha ricordato questa mattina gli argomenti a sostegno della tesi della maggioranza nei modi che abbiamo ascoltato, e quelli che sono stati svolti da molti colleghi del nostro Gruppo. Sono dunque chiari gli argomenti che sostengono le rispettive posizioni.

C'è un aspetto che riguarda la derogabilità delle tariffe minime su cui ci si potrebbe invece trovare tutti quanti d'accordo: mi riferisco al fatto che la derogabilità delle tariffe minime aiuterebbe indiscutibilmente l'accesso dei giovani professionisti al mercato dei servizi legali. Su questo non ci sono dubbi. Comprendo la ragione esposta in base alla quale i grandi gruppi, le banche e le compagnie (cioè chi ha un'elevata forza contrattuale), attraverso l'utilizzo della norma che era stata approvata nel 2006, cercano di fare gli affari propri, abbassando fino al limite della sussistenza i compensi per i professionisti. Ma non c'è alcun dubbio che attribuire a questo mercato la possibilità di stabilire un accordo in deroga per i giovani professionisti (almeno per alcuni anni a partire dalla loro iscrizione all'albo degli avvocati) costituirebbe – a mio modo di vedere – un passo importante che aiuterebbe ad avvicinare le due posizioni. L'e-

mendamento stabilisce esattamente questo: concediamo ai giovani avvocati nei primi cinque anni di esercizio della professione la possibilità di stabilire un compenso in deroga alla tariffa minima.

MORANDO *(PD)*. Loro lo vogliono evitare. Vogliono la cancellazione.

LEGNINI *(PD)*. Lo so bene che lo vogliono evitare, ma abbiamo ascoltato gli argomenti. Qualcosa la dobbiamo però pur fare, se è vero, come è vero, che la soluzione che voi state proponendo e che ci chiedete di approvare – o, meglio, che vi approverete – non risolve il problema. Il problema rimarrà aperto per le ragioni che sono state dette dal professor Ichino (l'Europa e l'*Antitrust)*. Se voi pensate di dover tornare indietro, questo tema si riaprirà inevitabilmente, nonostante le vostre opinioni. Almeno cominciamo a fare qualcosa. A favore di chi? A favore dei giovani professionisti e per l'apertura di questo mercato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 12.215, visto che esso va a favore dei giovani avvocati. Credo che gli avvocati più anziani non debbano temere la libera concorrenza dei giovani. *(Applausi del senatore Morando)*.

* DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Chiedo di aggiungere la firma dei componenti del mio Gruppo all'emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Chiedo di aggiungere la firma dei componenti del mio Gruppo all'emendamento 12.215.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, stiamo tornando indietro di alcuni lustri, quando il tariffario forense per la medesima attività prevedeva che, qualora l'attività fosse svolta dal procuratore legale, la tariffa era ridotta della metà. Questo sistema è poi cambiato, perché è sparita la figura del procuratore e si è deciso che, nel momento in cui l'esame di abilitazione consentiva di svolgere determinate attività, vi fosse un tariffario per l'attività dell'avvocato. In questo caso si introduce, invece, un tariffario diverso per l'avvocato giovane. Si stabilisce, infatti, che il compenso giusto è quello previsto per l'avvocato: se l'avvocato è giovane, il compenso giusto può essere anche ridotto della metà o comunque essere inferiore ai minimi tariffari.

Il problema è che dobbiamo difendere determinati principi e prerogative introdotti con la riforma della professione forense, e quindi anche dell'esame, che è avvenuta anni fa. Non possiamo consentire che, se è giusto un tariffario minimo per una determinata attività, possa introdursi, solo perché il soggetto debole, in questo caso l'avvocato giovane, è parte di una trattativa, una deroga a quel minimo ritenuto equo. Questo principio non è ammissibile, perché lo abbiamo abbandonato alcuni lustri fa. Andremmo ad introdurre il medesimo criterio contro il quale ci siamo battuti quando si diceva che era giusto che quella fosse la retribuzione per l'avvocato, ma che, se la medesima attività veniva svolta da qualcuno che non aveva ancora quel titolo ma ne aveva, in quanto giovane, uno inferiore, lo si doveva pagare per la metà: questo non lo accettavamo, ritenendo che dovesse essere giustamente pagato in base alle tariffe. Ebbene, con questa norma, in fondo, si introduce il medesimo principio.

Lasciamo alla materia tariffaria determinata dal decreto del Ministro della giustizia, nelle modalità di cui al comma 2 la possibilità di prevedere eventuali deroghe, ma non introduciamo il principio di deroga ad un principio che è più nobile: quello della giusta retribuzione a parità di prestazione. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 12.215 e fare una precisazione, evitando così al senatore Mugnai l'onere di riprendere la parola. Infatti, il senatore Ichino prima ha fatto dire al senatore Mugnai ciò che egli non ha detto. In materia di controversie del lavoro, il senatore Mugnai non ha detto che non occorrono fondi spese, ma ha detto che non occorre anticipare fondi spese vive in quanto le spese vive non ci sono; ha detto questo secondo verità. Altra è la questione della soccombenza: come in qualunque controversia, quando si soccombe, a meno che non si abbia assoluta sfiducia *a priori* nella magistratura giudicante, ci può essere, in base alla valutazione – peraltro discrezionale – della materia contesa tra

le parti, la condanna alle spese del soccombente. Questo ha detto il senatore Mugnai, e credo che abbia detto l'assoluta verità.

Per quanto riguarda nello specifico l'emendamento 12.215, mi pare che il senatore Li Gotti abbia in questo caso detto una parola di assoluto rigore e buonsenso. Voi, colleghi dell'opposizione, se andate a votare a favore di questo emendamento presentato dal senatore Legnini, andate ad introdurre un compenso, una retribuzione *intuitu personae*: praticamente, la retribuzione è più vile, più scadente, più modesta, più limitata perché la prestazione viene fornita da un giovane professionista. Come giustamente ha ricordato il collega Li Gotti, abbiamo fatto un percorso per affermare che, dopo un severo, selettivo e valido percorso di preparazione professionale, una volta superato l'esame professionale, non ci sono né *peones* né distinti: ci sono professionisti; è stato unificato l'albo: ci mancherebbe altro che noi dovessimo differenziare la retribuzione prendendo a misura egli anni di iscrizione all'albo forense. Questo, fra l'altro, andrebbe a legittimare addirittura quelle *worst practices*, le peggiori pratiche che si possano introdurre, per cui i contraenti forti speculano sul bisogno, anche momentaneo, del professionista.

Contestiamo lo slogan che avete fatto passare, ossia che emendamenti come questo sarebbero a difesa dei giovani professionisti. Coloro che ci ascoltano e ci leggono sappiano invece che ciò significherebbe svilire i giovani professionisti, abbandonarli alla mercé di un mercato vessatorio, che farebbe fare un salto all'indietro al percorso virtuoso che è stato innescato in favore della preparazione professionale e dei diritti, non degli anziani, che hanno altre forme di autotutela, ma dei giovani professionisti. Vorrei pertanto invitare il proponente al ritiro dell'emendamento in esame. Ovviamente, non sono io a poter avanzare tale richiesta, che spetta al relatore: il mio è solo un suggerimento politico. Nel caso in cui questo non avverrà, abbiamo motivato il nostro voto assolutamente contrario.

PRESIDENTE. Considerata l'importanza dell'argomento, do la parola al senatore Legnini, purché questa non sia considerata una prassi.

LEGNINI *(PD)*. La ringrazio, signor Presidente. So bene che non avrei titolo per replicare ai colleghi, ma siccome si è sviluppato questo dibattito vorrei fare qualche precisazione. Si può essere contro l'emendamento 12.215 sulla base di qualunque ragione e motivazione, tranne che per quelle che ho ascoltato dai colleghi Li Gotti e Benedetti Valentini. Tale norma non c'entra assolutamente nulla con il diverso trattamento tariffario che avevano i vecchi procuratori legali rispetto agli avvocati.

Per i non addetti ai lavori, è bene chiarire: fino a dieci, quindici anni fa, l'accesso alla professione forense era articolato in due fasi: la prima era quella per diventare procuratore legale; la seconda era quella per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Nella prima fase, lo *status* del procuratore legale era diverso: poteva fare solo determinate attività e non altre, e, in ragione della giovane età e di una diversità di competenze, aveva un trattamento tariffario inferiore a quello dell'avvocato. In questo caso,

stiamo parlando di tutt'altra cosa: di fronte a una crescita così abnorme di iscritti all'albo, che ci preoccupa tutti, si sta creando una sacca, una quantità sempre maggiore di giovani avvocati che fanno la fame, signor Presidente. Costoro non riescono ad entrare nel mercato e diventano sempre più spesso lavoratori parasubordinati di grandi studi legali.

Senatori Li Gotti e Benedetti Valentini, andate a chiedere ai giovani avvocati se preferiscono, ad esempio, avere la possibilità di rivolgersi a una banca per dichiararsi disponibili a fare il recupero dei crediti alla metà della tariffa, oppure se preferiscono andare in un grande studio legale a fare lo stesso lavoro ricevendo un compenso vile dall'avvocato titolare dello studio. Credo che non ci sarebbero dubbi. Altro che dignità! Quello previsto dall'emendamento è uno strumento per aprire il mercato a favore dei giovani, per un tempo limitato, trascorso il quale i giovani diventeranno avvocati come gli altri, probabilmente avendo acquisito una clientela e un'esperienza che consentiranno loro di vivere, sotto il profilo professionale, più tranquillamente.

Se siete contrari a tale norma, ne prendiamo atto, ma le ragioni che avete esposto non c'entrano nulla con il senso dell'emendamento 12.215. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.215, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Richiamo i senatori a non votare anche per i colleghi assenti. Invito i senatori che hanno votato per conto di altri colleghi a togliere la scheda, altrimenti dovrò provvedere affinché vengano ritirate.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.216, presentato dai senatori D'Alia e Serra, fino alle parole «consensualmente derogati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.216 e gli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219.

Metto ai voti l'emendamento 12.220, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 12.221, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8, sul quale ha chiesto di intervenire il relatore.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere favorevole sull'emendamento 12.8.

PRESIDENTE. Vorrei invitare a questo punto il senatore Caruso a modificare l'emendamento 12.222, sostanzialmente identico all'emendamento 12.8 del senatore Li Gotti, sul quale il relatore ha appena espresso parere favorevole, in modo da poter procedere ad un'unica votazione.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà in tal senso. Tuttavia, qualora l'emendamento risultasse approvato, le chiedo di poter modificare conseguentemente anche l'emendamento 12.232, perché in questo caso verrebbe meno la ragione del riferimento al comma 6-*bis*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.222 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.223, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.224, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.225 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.225 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.226.

D'AMBROSIO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Ichino e questa volta anche con il collega Longo, che ha dichiarato di non scandalizzarsi per il fatto dell'introduzione del patto di quota lite, che era stato voluto nella precedente legislatura dal Partito Democratico proprio per favorire i meno abbienti, oltre che – ne sono convinto – la professionalità dei professionisti. Non mi sono infatti per nulla meravigliato che l'avvocato Longo, che ha un'alta professionalità, si sia dichiarato favorevole all'introduzione del patto di quota lite.

Innanzitutto, non bisogna credere che tutti coloro che possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, che non è una cosa semplice, lo possano fare. L'introduzione del patto di quota lite va a favorire proprio i meno abbienti e, di fatto, esso viene praticato dalla maggior parte degli avvocati. Infatti, quando subisce un incidente stradale un soggetto che non ha una grande disponibilità economica chiede all'avvocato di potergli fare aver un risarcimento, specificando che non può pagarlo perché guadagna

800-1.000 euro al mese e, quindi, come compenso in cambio del fatto che porta avanti la sua causa, gli propone di cedergli una determinata quota.

Se noi regoliamo per iscritto questo patto, che di solito viene stipulato, e indichiamo determinati limiti, come può essere la nullità del patto se non viene messo per iscritto, agevoliamo il ricorso alla giustizia proprio a quei cittadini che non hanno la possibilità di andare da un avvocato e pagare un anticipo. Infatti, quale che sia la richiesta che si fa ad un avvocato, bisogna comunque lasciare un anticipo, un fondo spese notevole.

Naturalmente, non ci si deve meravigliare che davanti ai giudici del nostro Paese pendano 5 milioni di controversie civili: se l'avvocato, come diceva il senatore Mugnai, non deve essere pagato per il risultato ma per la prestazione, non ci sarà avvocato che dica alla persona che vuole fare una causa che la sua causa non va fatta perché la perde sicuramente. Non gliene importa proprio nulla se perde la causa, perché non viene pagato in base al risultato, ma alla prestazione che offre. Né ha qualche significato la condanna al pagamento delle spese da parte del giudice: è infatti noto a tutti che la condanna da parte del giudice al pagamento delle spese non equivale neanche alla decima parte di quello che effettivamente il cliente ha speso, tant'è vero che poi si concede all'avvocato, quando viene rimborsato delle spese e non è riuscito ad ottenere dal proprio cliente il pagamento delle tariffe previste, perché il cliente ritiene di pagare alla controparte solo la cifra indicata dal giudice, di fare ricorso per decreto ingiuntivo, in base alle tariffe, per farsi rimborsare l'onorario.

Non consentire che un patto di quota lite anziché essere nascosto, dal momento che tutti gli avvocati lo praticano, possa essere messo per iscritto e conosciuto anche dagli altri, in modo da instaurare una vera e propria forma di concorrenza ed alzare veramente il livello – altro che corsi di formazione – di preparazione degli avvocati, è una vera forma di ipocrisia. In quel caso non ci sarà alcun avvocato che anticiperà le spese per una causa persa.

Ecco la ragione per cui è stato ritenuto importante nella precedente legislatura introdurre il patto di quota lite: è questo l'elemento che serve ad innalzare il livello di professionalità degli avvocati. Nessun avvocato si metterà ad anticipare le spese se non è certo di vincere quella causa. Se è preparato, se è uno studio serio, magari con più avvocati che valutano se è possibile vincere quella specifica causa, che ha magari probabilità molto alte, allora è possibile anticipare le spese, così come avviene del resto in altri Paesi. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, si procede in questo modo quando c'è la quasi certezza di vincere la causa perché si ha un'alta professionalità.

Non bisogna neanche dimenticare che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna sanzione per quegli avvocati che fanno continuamente ricorso in Cassazione e che perdono sempre, magari perché propongono, pur non potendolo fare in tale sede, gli stessi motivi proposti per l'appello. In Inghilterra, per esempio, la Corte di cassazione può chiedere un livello di deposito così alto che nessuno farà ricorso se c'è il rischio di perdere una cifra così elevata. È così che si alza la professionalità. Hai voglia a

parlare di corsi, che poi vengono frequentati, ma non sono seguiti da un esame: si può andare a fare il corso, si firma la presenza e poi non lo si segue. Dicevo, è questo che alza il livello di professionalità e può contemporaneamente abbassare il numero di cause civili pendenti davanti ai giudici, il che sarebbe veramente essenziale per quella giustizia rapida che tutti invocano. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, ho un momento di smarrimento, come mi suggerisce il collega Legnini, perché non ho capito...

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, il senatore D'Ambrosio ha fatto la parte dell'avvocato. Non è che lei vuole fare la parte del giudice?

LI GOTTI *(IdV)*. ...non ho capito per quale motivo essere contrario al patto di quota lite significa avere una bassa professionalità e essere favorevoli significa avere un'alta professionalità. Questa è un'impostazione di principio. L'emendamento 12.225 prevedeva il divieto del patto di quota lite, salvo un'eccezione...

INCOSTANTE *(PD)*. È stato riformulato.

MORANDO *(PD)*. Non aggirare l'ostacolo. Parla di questo emendamento.

LI GOTTI *(IdV)*. Sono smarrito, perché prima ho riscontrato una linea di rigidità nel contrasto al patto di quota lite, e ora ne trovo un'altra, che è ancorata ad una visione di professionalità alta. Allora io dico che sono per le professioni coerenti. Ecco perché ho smarrimento. Non riesco a capire questi richiami etici alla professionalità alta quando qui vedo scritte due cose diverse. Questa era l'opinione che volevo esprimere per giustificare lo smarrimento che mi ha colto nel sentire le motivazioni a proposito dell'emendamento 12.226. *(Commenti del senatore Morando).*

* DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto credo ci sia stato un fraintendimento nella dichiarazione di voto del senatore D'Ambrosio, che certamente non intendeva discriminare gli avvocati in rapporto al patto di quota lite. Poi voglio aiutare il mio amico senatore Li Gotti, dicendogli che non c'è alcuna discrasia nella linea del Partito Democratico, tant'è vero che, essendomi accorta dell'errore, ho modificato il testo dell'emendamento 12.225, togliendo la parola «solo», e ho reso l'emenda-

mento perfettamente compatibile con la linea del partito. Per la *class action* deve infatti essere approvato un patto di quota lite. L'emendamento non è passato. Insomma, non mi pare ci sia alcuna differenza tra le linee che sono state più volte illustrate dai vari esponenti del Partito Democratico. Dunque non ci può essere smarrimento in proposito.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.226.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.226, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Sull'emendamento 12.227 (testo corretto) è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Scarabosio, se accetta tale invito.

SCARABOSIO *(PdL)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.228, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 12.229, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.14, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.230, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.231, presentato dalla senatrice Vicari.

È approvato.

Sull'emendamento 12.16 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Benedetti Valentini, se accetta tale invito.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, se ho ascoltato bene il parere del relatore, che mi invita al ritiro, si tratterebbe in sostanza di opportunità di estetica legislativa, essendo, come egli dice, il testo un po' drastico nella sua formulazione.

Allora, siccome vi sono gli atti parlamentari a dare anche la lettura dell'interpretazione della volontà del legislatore, se siamo d'intesa che, effettivamente, il mio emendamento è ridondante e superfluo, nel senso che la normativa che noi variamo supera quella di cui io proponevo la espressa abrogazione, se siamo d'accordo in questo senso, io aderisco alla proposta di ritiro dell'emendamento.

Dobbiamo, però, essere ben chiari nella interpretazione della volontà del legislatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.16, pertanto, è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.232 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.233, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.234.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento e per far notare all'Aula che la maggioranza ha votato precedentemente contro un emendamento, il 12.14, con il quale noi avevamo proposto che fossero nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in modo tale da influire sulla sua indipendenza.

Deve essere chiaro all'Aula che questa maggioranza, che afferma anche di lavorare a favore della professione forense e della sua dignità, ha votato contro una possibilità di rendere nullo un accordo con il quale l'avvocato potrebbe stabilire un patto o un contratto contro la sua stessa dignità, entrando quindi in un conflitto di interesse e agendo contro la sua stessa indipendenza. Forse, questo emendamento aveva bisogno di un apprezzamento e di una valutazione opportuna. Vale quindi la pena di sottolinearlo a quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, prendo atto della sua dichiarazione, ma gli Uffici mi fanno notare che l'emendamento 12.234, al quale si riferisce la sua dichiarazione di voto, è precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 12.233.

INCOSTANTE *(PD)*. Ribadisco, signor Presidente, che sull'emendamento 12.234 esprimiamo un voto favorevole, ma se è precluso ne prendiamo atto.

Volevo far notare all'Aula che precedentemente abbiamo approvato un emendamento con cui la maggioranza ha detto che l'avvocato può agire in conflitto di interessi e contro la sua indipendenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei rivolgere una garbata replica alla collega Incostante. Esiste il codice deontologico che regolamenta tutte queste incompatibilità. Non è che possiamo inserire nella legge ciò che è già contenuto in un altro provvedimento vincolante. Capisco l'esigenza politica di sottolineare taluni aspetti delle proposte non accolte, ma esistono delle realtà che – ahimè – confliggono con queste suggestive formulazioni, delle quali dobbiamo prendere atto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G12.200, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G12.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.200.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G12.200 investe proprio la questione che è stata al centro del nostro dibattito oggi: cioè se davvero la dignità di un mestiere o di una professione possa essere misurata o difesa da una tariffa minima fissata per quel mestiere o quella professione.

Su questo punto l'Autorità *antitrust* si è pronunciata in modo molto chiaro. Cito testualmente: «Il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso». Questo significa che la dignità, il decoro della professione non possono essere difesi limitando la competizione libera in un mercato ben funzionante. Salvo che – questo è un punto che deve essere molto chiaro – quel mercato soffra di distorsioni che ne impediscano il corretto funzionamento.

Nel mercato del lavoro subordinato la fissazione di un salario minimo o di tariffe collettive si giustifica per l'esistenza di precise distorsioni di quel mercato determinate da asimmetria informativa e/o dalla struttura di monopsonio che quel mercato molto sovente assume, cioè l'esistenza

di un unico compratore con una pluralità di venditori di lavoro, cosa che determina uno squilibrio di potere contrattuale tra le parti. Nel mercato del lavoro libero-professionale queste distorsioni non si verificano. Allora, se queste distorsioni non si verificano, non può giustificarsi l'introduzione di un minimo di compenso: questo genera posizioni di rendita a favore di una parte dei professionisti.

Qui chiedo ai colleghi della maggioranza: davvero non vedete quanto lede il prestigio dell'avvocatura il fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, che tutti conosciamo, di avvocati che lucrano proprio in virtù delle tariffe minime delle vere e proprie rendite che talvolta sono colossali? Mi riferisco alle cause seriali, nelle quali l'atto giudiziale si faceva un tempo con il ciclostile, oggi si fa con la fotocopiatrice, cambiando solo un nome nell'epigrafe; eppure ognuno di quegli atti veniva obbligatoriamente retribuito, prima del decreto legislativo voluto da Bersani, come se quell'atto fosse stato scritto e studiato per esteso per un singolo caso. Credo che la dignità della professione non fosse certamente favorita dalla percezione di quelle rendite. Viceversa, non vedo niente di indecoroso nel fatto che l'avvocato della Camera del lavoro lavori sotto i minimi tariffari, magari concordando che, una volta vinta la causa, se il giudice non condannerà la controparte alle spese processuali, una percentuale della somma recuperata verrà destinata a remunerare l'avvocato stesso, molto spesso al di sotto delle tariffe. Ma che cosa c'è di indecoroso in questo? Ci sono interi stuoli di avvocati, in Italia, che lo fanno molto decorosamente e proprio per questo sono amati e stimati dai lavoratori che si rivolgono a loro.

Vengo ora all'obiezione secondo cui nel processo del lavoro non si pagherebbero fondi spese. Certo, non c'è l'esborso per i bolli sugli atti giudiziari, ma l'onorario dell'avvocato c'è e di ciò abbiamo discusso. In questo settore, i minimi professionali vengono diffusamente trasgrediti, solo che non lo si dice. È forse dignitoso questo?

Allora, poiché il riferimento alla dignità e al decoro è del tutto fuori luogo, vi invito a considerare questo ordine del giorno e preannuncio il voto favorevole su di esso da parte del Gruppo PD. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G12.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

GIARETTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(PD)*. Signor Presidente, naturalmente riconosco la delicatezza della normativa specifica contenuta in questo articolo: come assi-

curare, attraverso il sistema delle tariffe di un'attività professionale così importante, la qualità del servizio prestato, una dignitosa remunerazione dell'attività forense, un accesso al mercato che assicuri il ricambio della professione. È materia delicata, che francamente non si può affrontare con la semplificazione che spesso c'è in questo dibattito. Anche i confronti che si fanno con gli altri Paesi richiedono la consapevolezza che, oggettivamente, la situazione italiana è diversa, in quanto c'è una particolare pressione competitiva sulla professione, per due aspetti che altri Paesi presentano in misura minore.

Il primo aspetto è quello della numerosità. Conosciamo tutti questa particolarità italiana e cioè che gli iscritti alla cassa forense sono più di 145.000, ma soprattutto sono triplicati negli ultimi 20 anni. In pratica, abbiamo il *record* in Europa: ci sono 44 avvocati per ogni giudice e per di più, negli ultimi 20 anni, i giudici sono forse diminuiti di numero, mentre gli avvocati sono appunto triplicati.

Ciò ci porta a dire che in tale materia non si possono fare semplificazioni; però dovreste riconoscere che questo significa anche che il costosissimo sistema di accesso alla professione, regolamentato attraverso gli esami dell'Ordine, non ha ottenuto il risultato di mantenere un rapporto tra esigenza del sistema giustizia e numero dei professionisti. Il sistema costa in termini di accesso a chi vuole accedere; costa in termini di commissioni; costa in termini di disparità, perché sappiamo che vi sono differenze tra i diversi distretti. Eppure tale sistema ha prodotto comunque un numero di questa entità.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,32)

(Segue GIARETTA). La seconda pressione competitiva è altrettanto importante e non ne ho sentito assolutamente parlare. Cari colleghi, in Italia sta succedendo un fenomeno che si fa finta di non vedere: il mercato dell'avvocatura non è più un mercato nazionale ma globalizzato e il nostro Paese – guardatevi i dati dell'ISTAT- dimostra per il settore dei servizi professionali uno sbilancio commerciale di dimensioni colossali, tra 5 e 6 miliardi di euro, il che vuol dire che studi professionali esteri entrano in Italia e competono sul mercato italiano. E qui non potete mettere le barriere!

È giusta e legittima la preoccupazione della professione: c'è una pressione competitiva, un affollamento che restringe la possibilità di reddito. Riconosciuto questo, pensate che la risposta sia tornare indietro di vent'anni? Non è la legge che crea la difficoltà, non sono le regole ma è il mercato che è cambiato. E dobbiamo fare delle buone e sagge regole, idonee ad affrontare lo svolgimento della professione in un mercato completamente cambiato. Invece, reintroduciamo le tariffe autoregolamentate,

la pubblicità è sostanzialmente limitata, non si possono fare le società, non si può più immaginare un sistema di tariffe innovative. Ricordo che ci sono professioni, che assicurano redditi elevati, in cui il sistema delle tariffe minime non esiste e gli ordini hanno accettato che non esista più il sistema delle tariffe minime.

Signori del Governo e colleghi, prima di questo provvedimento, che purtroppo, mi sembra di capire, prima o poi entrerà in vigore, eravamo secondi in Europa nella classifica della regolamentazione della professione: prima la Turchia, poi l'Italia. Dopo questa legge saremo primi, naturalmente: ma vi sembra che sia questo il modo di affrontare i problemi? Gli avvocati non staranno meglio e soprattutto, in compenso, peggiorerà la funzionalità della giustizia. Una cosa è certa: il professionista non potrà competere sulle tariffe; non potrà competere sulla qualità, perché non può fare la pubblicità comparativa, non può far conoscere la qualità dei propri servizi; non può competere sull'organizzazione, perché impedite di fare le società professionali. Su cosa sarà ridotto a competere? Ci sono studi precisi della Banca d'Italia che lo dimostrano: con questo sistema tariffario è obbligato a competere tentando di innalzare la litigiosità, di prolungare i processi, di moltiplicare gli atti. Ma a voi sembra – lo dico al Sottosegretario, che dice che queste norme servono per la dignità e la trasparenza della professione – che professionisti ridotti ed obbligati a fare questo abbiano più dignità, possano tutelare la dignità professionale, migliorare l'efficienza del sistema giustizia, possano dare un miglior servizio al cittadino? È esattamente il contrario.

Parlate di riforma della giustizia e attraverso questo arretramento di vent'anni ponete i presupposti perché ancora una volta il servizio della giustizia sia lungo, oneroso per il cittadino, inefficiente per il Paese. E dunque la competitività generale del Paese, come dimostrano tutti gli studi economici, andrà ancora indietro: un buon risultato! *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 13.200 innanzitutto per sottolineare, come ho già fatto con gli Uffici del Senato, che a pagina 42 del testo al comma 6 è inserita anche la clausola «con esclusione della natura subordinata del rapporto» che va eliminata. È un errore materiale evidente, che potrebbe determinare un contrasto con il successivo comma 7 della norma che si propone. Chiedo innanzitutto la modifica del testo. Vorrei sapere se ci sono problemi o se lo posso illustrare.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, proceda.

DELLA MONICA *(PD)*. Detto questo, signora Presidente, con l'emendamento vogliamo mettere in luce che vi sono gravi difficoltà nell'esercizio della professione di avvocato da parte dei giovani avvocati. Noi non intendiamo avallare un sistema che prevede una forma di sfruttamento delle prestazioni professionali dei giovani avvocati o di avvocato in generale nei confronti di altri studi professionali o di altri avvocati. Riteniamo, pertanto, che la loro collocazione e l'esercizio anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa dell'attività debba essere regolarizzata con un riconoscimento, quindi, attraverso un tipo di contratto che, in questo caso, può non essere di lavoro subordinato, ma che consenta di avere delle tutele. In caso contrario, giovani avvocati o avvocati meno giovani si trovano nella situazione di non poter contare su un introito mensile, di non poter regolare il loro lavoro e la loro vita. Questo influisce negativamente sulla dignità della funzione stessa che viene esercitata.

A questo punto aggiungiamo anche la possibilità che la collaborazione continuativa tra avvocati, ovvero tra avvocato e associazioni o società di avvocati anche multidisciplinare, possa dar luogo a rapporto di lavoro subordinato. Non si tratta di una clausola di obbligatorietà, ma di una

facoltatività che regolarizza, ancora una volta, un rapporto che esiste tra il professionista e una società di cui entra a far parte, cosa che è riconosciuta negli altri ordinamenti regolarmente. Non si incide assolutamente sull'autonomia dell'esercizio della professione, ma si vuole solo regolarizzare una condizione che non è accettabile.

È stato organizzato su questo punto addirittura un convegno di avvocati definiti *sans papier* perché privi di tutela in quanto non coperti né da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa né, a maggior ragione, da un lavoro dipendente, che da loro viene sollecitato ed accettato senza alcuna limitazione di autonomia, che ha messo in luce le gravissime condizioni in cui versa buona parte dell'avvocatura italiana e, soprattutto, le fasce giovanili dell'avvocatura italiana.

Siccome vogliamo risolvere questi problemi, non bloccare il futuro dei giovani ed anzi consentire loro di poter avere un futuro migliore nel loro interesse e nell'interesse della società italiana, riteniamo che questo emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Della Monica, le chiedo un chiarimento per capirci meglio. Lei si è riferita in particolare al comma 6 dell'emendamento 13.200.

DELLA MONICA *(PD)*. Ai commi 6 e 7. Ho chiesto di illustrare questa parte perché il resto mi sembrava chiarissimo.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto di modificare il comma 6 del suo emendamento, cosa che è fattibile, togliendo le parole «con esclusione della natura subordinata del rapporto». Come lei sa – lo dico a titolo informativo, e poi passiamo al resto delle illustrazioni – sul comma 6 c'è un parere contrario della 5ª Commissione permanente.

DELLA MONICA *(PD)*. Lo apprendo in questo momento, signora Presidente. Chiedo scusa se forse ho dimenticato che c'era un parere contrario, essendo la riforma forense tornata al nostro esame dopo tanto tempo.

PRESIDENTE. È comprensibile. La informo comunque che c'è un parere contrario della 5ª Commissione permanente, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero comma 6; solo per capirci: ne parleremo al momento dei pareri, e poi della votazione.

Per il momento, continuiamo l'illustrazione.

DELLA MONICA *(PD)*. Presidente, comunque vorrei in ogni caso che si votasse su questo emendamento, come dirò successivamente.

PRESIDENTE. Perfetto, quando arriveremo alla votazione, come lei sa, ci sono le procedure acconce per farlo.

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei illustrare, molto brevemente, l'emendamento 13.201, che si propone solo di asciugare il testo. Il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 sono già sostanzialmente previsti, sebbene in diversa formulazione, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che si occupa specificamente delle società di professionisti. Sono dell'opinione che le due norme debbano viaggiare indipendentemente. Vi sarà poi un momento in cui, come è auspicabile che sia, verrà formato un testo unico che regolamenti la professione, ma fintanto che ciò non avvenga sono dell'opinione che è bene che le due norme rimangano distinte tra loro.

* ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, illustro all'emendamento 13.205. Il comma quarto dell'articolo 13 recita: «La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato». Oggi questa è la norma che regola la materia; quindi questo comma non introduce una novità. Tuttavia, il ribadire questa norma contrasta con un orientamento molto preciso della Corte costituzionale, che stabilisce che il legislatore ordinario non può *facere de albo nigrum*, ovvero stabilire che è autonomo ciò che è in realtà subordinato.

La Corte costituzionale stessa avverte che ci possono essere molti buoni motivi, in situazioni particolari, per modificare la disciplina del rapporto in questione e quindi, pur rispettandone la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, per esentarlo da determinate norme. Per esempio si può assoggettarlo, in materia di contribuzione, al regime di assicurazione della cassa avvocati e non al regime dell'assicurazione generale INPS; oppure dettare norme particolari in materia di licenziamento per non assoggettare il rapporto allo Statuto dei lavoratori. Tutto ciò è perfettamente legittimo, dice la Corte costituzionale, ma quello che non si può fare è dire che è autonomo ciò che in realtà è subordinato. Chiedo allora perché dobbiamo commettere qui un errore tecnico quando la Corte ci ha indicato in modo molto preciso e limpido in quale modo si può risolvere il problema.

Tutti noi avvocati sappiamo che negli studi è comunissimo che si determini un vero e proprio rapporto di dipendenza; ci sono praticanti che sono molto più subordinati e molto più dipendenti di quanto non sia un normale lavoratore subordinato. Prendiamo allora atto di questa situazione e regoliamola adeguatamente. Sopprimiamo un comma, che è evidentemente sbagliato e incostituzionale, e sostituiamolo con una normativa adatta alla specialità del rapporto.

Badate che questa non sarebbe una novità sul piano sistematico. È esattamente quanto è stato fatto per esempio, nel 1981 per il lavoro sportivo. Invece di qualificare automaticamente l'atleta come autonomo, si è detto: laddove lo sportivo professionista operi in regime di sostanziale subordinazione, non si applicano lo Statuto dei lavoratori, le norme in materia di provvedimenti disciplinari, bensì uno statuto speciale per il lavoro dello sportivo professionista. Facciamo un'operazione di questo genere anche per quelle posizioni tipiche del lavoro forense che hanno tutti i carat-

teri della subordinazione e che per certi aspetti meritano anche una qualche tutela tipica del lavoro subordinato, ma che è tuttavia giusto esentare dalla disciplina generale del lavoro subordinato. Credo che in proposito non ci siano problemi di destra e sinistra, di maggioranza e opposizione, e neanche problemi di favore nei confronti di un'istanza della professione forense rispetto a interessi sottolineati dall'Antitrust o da altri enti esponenziali. Si tratta solo di una questione di correttezza giuridica e di buona tecnica legislativa, la quale ci evita di andare contro un orientamento costituzionale che è ben conosciuto e ribadito in numerose sentenze.

Per queste ragioni, propongo di sopprimere concordemente il comma 4 e magari, con l'accordo del relatore, individuare gli emendamenti integrativi che possono adeguatamente sostituirlo.

CASSON *(PD)*. Intervengo rapidamente sugli emendamenti 13.210 e 13.202, che sono collegati. Le questioni in esame potrebbero sembrare di carattere marginale, però hanno una loro rilevanza all'interno del sistema: esse fanno riferimento alla sostituzione degli avvocati da parte di altri avvocati.

La norma di cui al comma 2, dell'articolo 13, così come proposta dal relatore e dal Governo in questo momento, stabilisce che gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico, anche verbale, e la delega scritta è riservata soltanto ai praticanti abilitati. Riteniamo che questa norma debba essere collegata al successivo comma 3, nel senso che, quando si tratta di sostituzioni, rimane comunque la responsabilità personale dell'avvocato cosiddetto delegante nei confronti dei clienti. Riteniamo che la chiarezza, una maggiore trasparenza e il senso di responsabilità debbano imporre una delega scritta. Abbiamo inserito tali previsioni nel nostro emendamento principale, l'emendamento 13.200, che ai commi 4 e 5 prevede la delega scritta in caso di sostituzioni. Ora, in maniera separata, facciamo la stessa previsione per quanto riguarda il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 13 con l'emendamento 13.202, eliminando le parole «con incarico anche verbale».

Si impone in tal modo che per le sostituzioni l'incarico venga dato per iscritto, soprattutto per le sostituzioni cosiddette definitive e stabili. In proposito, l'emendamento 13.210 prevede appunto la possibilità per l'avvocato di nominare sostituti stabili, e a maggior ragione in questa situazione è opportuno che venga depositata una nomina e che ciò risulti per iscritto. In tal modo in caso di contrasti o diatribe è possibile anticiparne la soluzione, evitando che chi subisce un danno da determinate vicende sia soltanto il cliente, senza possibilità di riconoscere immediatamente, in maniera chiara e trasparente una responsabilità per l'avvocato delegante.

In questo senso, quindi, vanno i due emendamenti presentati. *(Applausi del senatore Morando).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo a nome dell'Assemblea un saluto agli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Leonardo Sinisgalli» di Senise, in provincia di Potenza, cui do il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 18,49)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.200, 13.202, 13.203, 13.204, 13.205, 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210 e 13.211. Invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 13.201 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.212.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

* DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, la dichiarazione di voto a nome del Gruppo la farà il senatore Carofiglio, mentre io vorrei limitarmi a rilevare che il parere espresso dalla 5ª Commissione reca una contrarietà al comma 6 dell'emendamento 13.200, senza ulteriori spiegazioni. Mi sono rivolta quindi al senatore Legnini che mi dice che la contrarietà nascerebbe dalla seconda parte del comma 6, che prevede che «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore».

Se è così, ma vorrei averne certezza, sono disponibile a sopprimere questa parte del comma 6 per fare in modo che l'emendamento sia votato, ma debbo avere un'indicazione perché devo dire che la decisione della 5ª Commissione è criptica.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, gli Uffici mi informano che non è una questione di forma, ma di sostanza. Credo tuttavia che sia bene, poiché non c'è la motivazione, che la Commissione bilancio o il suo Presidente si esprima in particolare per quanto riguarda l'eventuale modifica

del comma 6, così come lei l'ha proposta per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

Chiedo pertanto alla Commissione bilancio, al Presidente o al Vice Presidente, di esprimersi in questo senso; altrimenti evidentemente sarò costretta ad accantonare l'emendamento.

INCOSTANTE *(PD)*. È scritto «limitatamente al comma 6».

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signora Presidente, da una prima lettura sembrerebbe che il parere potrebbe essere rivisto. Considerato però che abbiamo ampio tempo a disposizione e ci sono così tanti articoli, penso che converrebbe rivedere con più calma l'emendamento in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. A questo punto, accantoniamo l'intero articolo 13, perché il suddetto emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 13 e pertanto non posso mettere in votazione gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 14.204 pone un problema di fondo. Abbiamo sempre precisato che al potere del CNF volevamo sostituire il potere del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine territoriali. Ribadiamo che in una materia così delicata è importante che ci sia una decisione che parte dal Ministro della giustizia, senza eliminare peraltro i pareri del Consiglio nazionale forense e dei consigli dell'ordine territoriali.

L'emendamento 14.205 affronta la stessa materia. L'articolo che stiamo illustrando, sostanzialmente anche attraverso gli emendamenti, prevede delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. Noi parliamo quindi di difesa d'ufficio; è evidente che trattandosi di una materia così delicata, l'intervento da parte del Ministro della giustizia, sollecitato nell'emendamento precedente, diventa essenziale come nell'ipotesi di tenuta e aggiornamento di albi, elenchi e registri. In questo caso, si richiede infatti che l'albo, gli elenchi e i registri siano a disposizione del pubblico e siano pubblicati nel sito Internet dell'ordine, oltre al fatto che ogni comunicazione di variazione sia data agli uffici giudiziari interessati.

Questa è la ragione dell'emendamento: sostanzialmente non tocchiamo l'impalcatura della legge, ma intendiamo dare al Ministro un potere di intervento complessivo di carattere generale nel settore, mettendo contemporaneamente gli uffici giudiziari nelle condizioni di conoscere

le variazioni per il migliore andamento del servizio giustizia, anche nell'interesse dei clienti che vengono rappresentati dagli avvocati.

SERRA *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signora Presidente, nell'illustrare l'emendamento 14.206 vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un aspetto che potrebbe essere sfuggito (può succedere). Il comma 3 dell'articolo 14 prevede l'invio di copia degli atti ai presidenti dei tribunali del distretto; ci si è dimenticati, però, delle procure della Repubblica e delle procure generali della Repubblica, aventi anch'esse titolo ad intervenire sul controllo di gestione degli atti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.200, il parere è favorevole, purché lo stesso venga riformulato. Se non ho capito male, infatti, l'emendamento non è altro che una specificazione ulteriore del testo del disegno di legge. Se fosse possibile, ne proporrei dunque la trasformazione in emendamento aggiuntivo, per cui la lettera *e-bis),* suonerebbe così: «, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione». La restante parte mi sembra sia già contenuta nel testo del disegno di legge, per cui la ritengo superflua.

Il parere è contrario sugli emendamenti 14.201, 14.202 e 14.203, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.204, purché dallo stesso si espungano le parole: «ed i consigli dell'ordine territoriali».

Alla luce poi dell'opportuna riflessione suggerita dal senatore Serra, esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 14.205 e 14.206, che sono sostanzialmente identici. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 14.207.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere cortesemente un chiarimento al relatore.

Senatore Valentino, lei ha espresso parere favorevole sull'emendamento 14.200, del collega Caruso, subordinandolo però ad una riformulazione. Volevo sapere se tale riformulazione riguarda soltanto la lettera *e-bis),* per cui rimarrebbero identiche le lettere *e)* ed *e-ter).*

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario sulla lettera *e)*, mentre la riformulazione riguarderebbe unicamente la lettera *e-bis)*. In particolare, l'emendamento da sostitutivo diventerebbe aggiuntivo, per cui la nuova lettera *e)*del comma 1 dell'articolo 14 dovrebbe suonare così: «l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qual-

siasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione». In buona sostanza, questo aspetto, che mi pare particolarmente significativo e che afferisce ad un'area circoscritta di avvocati – quelli cioè che hanno subito un provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione – era stato omesso, per cui ritengo sia assolutamente opportuno inserirlo. È ad una riformulazione dell'emendamento in questo senso che va il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, intende accogliere la proposta di riformulazione del relatore?

CARUSO *(PdL)*. Signora Presidente, se ho capito bene, il relatore stima utile implementare la disposizione come ora prevista con il contenuto della lettera *e-bis)*, non gradendo invece l'assetto complessivo, e in parte ripetitivo, che avevo dato all'emendamento. Per me va bene.

PRESIDENTE. Dal momento che il relatore lo propone come emendamento aggiuntivo, sarà prima posto ai voti l'emendamento 14.201, riferito alla lettera *e)*, e poi l'emendamento 14.200.

Pertanto, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.201, fino alle parole «della professione», presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 14.202.

Metto ai voti l'emendamento 14.200 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 14.204 se intendono accogliere l'invito che è stato rivolto di riformulare l'emendamento.

* DELLA MONICA *(PD)*. Sì, signora Presidente, accolgo l'invito e riformulo l'emendamento nel senso indicato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.204 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.205, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 14.206 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 14.207, presentato dal senatore Caruso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.200, 15.203, 15.204, 15.205 e 15.206 e parere favorevole sull'emendamento 15.202.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, le norme riferite agli articoli 14 e 15 concernono rispettivamente albi, elenchi e registri e la modifica della disciplina in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio.

Abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo perché attraverso le modifiche che vengono introdotte si viene a stravolgere il sistema delle difese d'ufficio, che, nel nostro ordinamento, rappresenta un presidio. Peraltro non ritengo che con questo provvedimento si ottenga una migliore difesa d'ufficio.

La materia della difesa d'ufficio dovrebbe essere diversamente regolamentata ed è opinione diffusa che meriti un approfondimento, poiché il

sistema attuale non garantisce un'effettività di difesa, crea un sistema terziario di lavoro e aumenta a dismisura, anche attraverso il gratuito patrocinio, le spese di giustizia. Quindi la normativa dovrebbe essere rivista nel complesso.

Abbiamo dunque proposto per il momento un emendamento soppressivo dell'articolo che lasci inalterata la disciplina precedente, in maniera da poter intervenire sull'intera materia collegando le sue varie espressioni, quindi difesa d'ufficio ed effettività della stessa, terzietà del settore come forma di collocamento di avvocati, che poi in realtà non esercitano dignitosamente la professione, e patrocinio per i non abbienti, estremamente esteso nel nostro ordinamento, che comporta spese abnormi di giustizia.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. L'emendamento 15.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.202, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.205.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, si tratta di un emendamento che affronta ancora una volta il tema dei giovani avvocati.

L'innovazione legislativa al sistema vigente contenuta nell'articolo 15 prevede che dalla data di approvazione di questo provvedimento in poi, passato il periodo di dilazione, tre anni, se non ricordo male, non tutti gli avvocati potranno essere nominati difensori d'ufficio come avviene oggi, ma solo quelli specialisti, cioè quelli che si iscriveranno nell'apposito elenco dei penalisti. Questa scelta in linea generale può essere condivisibile, perché se facciamo una riforma che tende a stimolare, favorire e promuovere la specializzazione tra avvocati è giusto che i processi penali siano svolti innanzitutto da chi è specialista, quindi da chi è penalista. Sennonché, per i giovani avvocati l'acquisizione di questo titolo specialistico richiede molto tempo, credo cinque anni. D'altra parte, i giovani avvocati, com'è noto – ciò costituisce un dato di comune esperienza – non è che nascano specializzati, al di là del riconoscimento del titolo: si avviano all'attività professionale provando a fare i penalisti, i civilisti, gli amministrativisti, per poi scegliere, quando la loro esperienza professionale si consolida, una via di specializzazione.

Se, quindi, dovesse essere approvato questo articolo, così come ci viene proposto, sarebbe preclusa ai giovani avvocati la possibilità di fare i difensori di ufficio. Oggi, per moltissimi giovani avvocati, l'attività di difensore di ufficio è diventata quasi l'attività prevalente, perché è una di quelle attività che si svolge in modo residuale. Insomma, gli avvocati affermati non attendono certo la nomina a difensore di ufficio dell'extracomunitario o di un poveraccio che non può permettersi l'avvocato di fiducia. Questa è un'attività residuale.

Cosa propone questo emendamento, che è assolutamente ragionevole? Pregherei il relatore e il Sottosegretario di prestare attenzione, se lo ritengono. In caso contrario, ce ne faremo una ragione. Questo emendamento prevede che, solo per i reati minori – quelli di competenza del giudice di pace e, quelli di competenza del tribunale la cui pena edittale

non superi i tre anni – sia possibile nominare i giovani avvocati difensori di ufficio, come avviene oggi per tutti i reati.

Oggi, un giovane avvocato, anche se non è penalista, in teoria, se chiede di essere iscritto in un elenco, può chiedere e ottenere di essere nominato difensore di ufficio anche per un reato di omicidio, per un reato di mafia, per un reato gravissimo. Invece, noi andremmo ora a precludere loro totalmente questa possibilità, il che è inaccettabile.

I reati indicati nell'emendamento, quelli cioè di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale con pena edittale non superiore a tre anni, sono quelli che, alcuni anni fa, erano di competenza del pretore. Quando c'erano le preture, signora Presidente (periodo che io ricordo perché all'epoca ero un giovane avvocato), si potevano patrocinare davanti alle preture, da praticante, non solo le cause penali: il praticante procuratore poteva assumere la difesa davanti al pretore per le cause che ho prima elencato.

Oggi tale eventualità non è più possibile, nel senso che, per farlo, bisogna essere avvocato. Noi, però, con una riforma vorremmo vietare ai giovani avvocati anche di fare i difensori di ufficio. È troppo! Ripensate almeno a questo, perché tale emendamento non cambia la sostanza del provvedimento. Esso assicura la specializzazione, va nella direzione auspicata ma, almeno, consente, per i reati di minore entità, che i giovani avvocati possano svolgere un incarico, che è residuale rispetto al volume di attività che esercitano gli avvocati.

Prego quindi il relatore e il Governo di prestare attenzione e di modificare il loro parere nel senso di un accoglimento di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, io avevo annunciato che non sarei intervenuto, ma ora chiedo lumi al senatore Legnini.

Quanto da lui detto è condivisibile, ma la parte finale dell'emendamento 15.205 prevede che gli avvocati siano «iscritti all'albo da non più di sei anni». Questo significa che il giorno in cui gli avvocati hanno compiuto i sei anni dall'iscrizione all'albo essi cessano di poter essere difensori di ufficio? Le chiedo se ho letto e compreso bene.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, esiste una ragione a tale previsione. L'opinione del nostro Gruppo è che si debba ripristinare lo *status quo*, nel senso di consentire a tutti gli avvocati di accedere all'incarico di difensore di ufficio.

Però, prendendo atto che si vuole riservare questa attività agli specializzandi, bisogna porre un termine. L'emendamento parla di sei anni, collega Longo, perché per la specializzazione occorrono cinque anni. Mi sbaglio? Un giovane avvocato il primo anno si avvia alla professione, dopo di che compirà i cinque anni per fare l'esame e diventare specialista: come minimo occorrono sei anni. Di qui la ragione dell'indicazione del termine di sei anni.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se conferma il suo parere sull'emendamento 15.205.

VALENTINO, *relatore*. Sì, confermo il mio parere. Vorrei fare soltanto una piccola chiosa agli argomenti del collega Legnini, il quale ha ricordato la figura del pretore e del praticante procuratore che poteva esercitare davanti al pretore. Il pretore, signora Presidente, è una figura rimpianta. Io che votai contro quella riforma ricordo con quanta tenacia cercammo di salvare quella figura, che compendiava esperienza e capacità. Si trattava di giuristi. Ora, il fatto di mandare un giovane davanti ad un giudice onorario, che rispetto, e che assolve a un ruolo di assoluta importanza, francamente mi induce perplessità.

Le devo questa risposta, senatore Legnini, per il rispetto che debbo alla puntualità con la quale lei sempre argomenta le sue proposizioni; però mi pare che proprio la situazione particolare che si viene a creare nel giudizio davanti al giudice di pace impone la piena consapevolezza che vi siano capacità, responsabilità e consapevolezze da una parte e dall'altra dei banchi.

Per questa ragione, ahimè, sono costretto a confermare il mio parere contrario.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, le argomentazioni svolte dal senatore Legnini nell'illustrazione dell'emendamento 15.205 affrontano indubbiamente un punto di grande rilievo. Tuttavia, manifesto una perplessità e il mio voto è condizionato dal perdurare di questo mio dubbio. Questo emendamento vuole significare che la difesa di ufficio per i reati puniti con pena edittale non superiore a tre anni può essere assunta esclusivamente da avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni?

LEGNINI *(PD)*. Non «esclusivamente», ma «anche».

LI GOTTI *(IdV)*. Ma non c'è scritto «anche». Si dice che per quella fascia di reati i difensori d'ufficio possono essere esclusivamente quelli iscritti all'albo da non più di sei anni, il che significa che quelli che

sono iscritti da sette anni non possono assumere quelle difese. Se non c'è questo chiarimento, mi trovo in difficoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti)*. Colleghi, siamo veramente in un momento un po' complicato, scusate.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Non siamo certo noi a fare ostruzione, stiamo solo affrontando un problema concreto.

Il collega Legnini, contro le cui tesi ho parlato poco fa, in questo caso prospetta una cosa che – come diceva il senatore Li Gotti – ha una sua concretezza. La vera domanda è: vogliamo trovare una forma che, almeno nel settore della difesa d'ufficio, agevoli o dia una corsia preferenziale ai giovani professionisti? Diciamolo fuori dai denti: la domanda sarebbe questa.

La risposta però, come giustamente osservano in parte il senatore Valentino e in parte il collega Li Gotti, sta in questo: secondo la sua proposta, collega Legnini, a fronte del fatto che occorrono cinque anni per essere specialisti (ed il requisito della specializzazione lo vogliamo perché è una garanzia per l'assistito), lei prevede l'obbligo di essere iscritti all'albo da sei anni. Ciò significa che sarebbero nominabili solo i giovani professionisti in quell'anno che intercorre tra i cinque e i sei anni. Il meccanismo mi pare chiaro: ci vogliono cinque anni per la specializzazione, bisogna essere iscritti all'albo da sei anni, quindi lei sta prevedendo che siano nominati difensori d'ufficio solo gli avvocati iscritti in quell'anno, anche perché – come ricordavano i colleghi – lei sta implicitamente inibendo la possibilità di essere nominati d'ufficio a coloro che hanno un'anzianità di iscrizione superiore ai sei anni.

Potrei ventilare l'ipotesi, se lei la ritiene percorribile e soprattutto se il relatore la ritiene concepibile, che possano essere prioritariamente nominati difensori d'ufficio coloro che siano iscritti all'albo da otto o dieci anni (stabilite voi il termine). Ma non si può escludere del tutto che, anche per esigenze pratiche, possa essere nominato d'ufficio un avvocato che è iscritto all'albo da 12 anni. Noi tutti che pratichiamo le aule di udienza sappiamo che spesso c'è l'esigenza di nominare un difensore d'ufficio, o che gli ordini debbano prevedere il turno in capo ad un difensore d'ufficio.

Ha ricordato giustamente il collega Valentino che, con l'errore commesso di smantellare le preture, ci siamo tirati dietro tutti questi problemi.

La sua intenzione però è condivisibile, e me ne farei carico, ma troviamo una formula che funzioni, altrimenti a malincuore dovremo respingere la sua proposta di modifica, così come è formulata. *(Applausi del senatore Centaro)*.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le do ancora una volta la parola, senatore Legnini, però ad un certo punto dobbiamo chiudere questo discorso. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Un momento, colleghi! Come vedete, la questione non è così semplice e mi sembra che lo stesso relatore la stia ancora esaminando.

Ha facoltà di parlare, senatore Legnini, poi il relatore assumerà le sue decisioni.

LEGNINI *(PD)*. Francamente non ho compreso il disappunto dei colleghi. Due colleghi di due Gruppi diversi mi hanno chiesto di modificare il testo dell'emendamento: quindi, per quale motivo non dovrei prendere la parola?

Innanzitutto, signora Presidente, il relatore e il Governo dovrebbero essere disponibili a trovare una soluzione, se il principio è condiviso. Ove fossero disponibili, non avrei alcuna difficoltà, certamente, ad accogliere il suggerimento del senatore Li Gotti. Non intendevo dire che solo i giovani avvocati fanno quel mestiere, ma che anche i giovani avvocati possono farlo, perché non si capisce la ragione per cui dobbiamo vietarglielo.

Concordo anche con il collega Benedetti Valentini. Non condivido l'osservazione che la previsione riguarda solo gli avvocati che si trovano nell'anno che intercorre tra i cinque e i sei anni. Per poter essere specializzati, occorre esercitare cinque anni, prima di fare l'esame. Ma se vogliamo introdurre il termine di dieci anni, se vogliamo inserire la parola «preferibilmente», o «prioritariamente», sono d'accordo, anzi è anche meglio, perché lo spirito dell'emendamento viene ulteriormente rafforzato, purché ci sia la disponibilità del relatore e del Governo ad accogliere la proposta in questi termini.

Signora Presidente, mi rendo conto che stiamo impiegando molto tempo, ma stiamo affrontando un tema che nell'economia di questo provvedimento ha un suo rilievo. Questo disegno di legge è in gran parte mirato a scoraggiare i giovani dal fare l'avvocato: se neanche su queste cose riusciamo ad interloquire, non va bene.

Faccio notare al relatore, senatore Valentino, che la sua tesi è molto singolare: di fronte ad un giudice onorario, che tratta delle questioni minime, quotidiane, despecializzato (in genere è un funzionario dello Stato o un avvocato in pensione che, come sappiamo tutti, va a fare il giudice di pace), secondo lui dovrebbe esserci il principe del foro. Collega Valentino, questo da lei non me l'aspettavo! Davanti al giudice di pace, ci vanno i giovani. Ma quale grande avvocato va davanti al giudice di pace? Nessuno: i grandi avvocati ci mandano i praticanti, come sappiamo tutti, e poi percepiscono l'onorario al massimo livello. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signora Presidente, a dire il vero, intervengo per porre una questione relativa a questo emendamento che però può avere altri risvolti, magari nel prosieguo di questo *iter* non certo breve.

La domanda che pongo agli esperti – perché è talmente da esperti questa materia che si fa fatica a starci dietro – è questa: nel momento in cui andiamo ad introdurre la tariffa minima, cosa succede dal punto di vista della copertura per il patrocinio gratuito? Noi diciamo che si introduce una tariffa minima. Il patrocinio gratuito sta esplodendo, lo Stato non ha i soldi per pagarlo. Giustamente viene detto: almeno favoriamo i giovani! Prima abbiamo detto però di non favorire i giovani per legge. Probabilmente, se lasciamo fare al mercato è meglio, ma questa è una mia banale considerazione. Però, visto che avremo modo di tornarci, chiedo ai colleghi più esperti se ci possono dare qualche lume su una questione di una qualche rilevanza in tema di copertura di tutto il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. La Presidenza deve un po' tirare le fila di un dibattito che ha posto problemi di un certo rilievo, al di là dell'impazienza di alcuni.

Signor relatore, lei intende pronunziarsi nuovamente, alla luce dei vari interventi, ivi compreso quest'ultimo del senatore Garavaglia?

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, mantengo le mie perplessità. Innanzitutto i procedimenti sono quelli di competenza del giudice di pace e del tribunale. L'emendamento anche questi procedimenti propone, anche se poi la pena edittale non può essere superiore a tre anni. Ma il fatto che sia prevista la competenza del tribunale, già questo presuppone una oggettiva, intrinseca gravità dei fatti dei quali si discute.

Noi ci stiamo preoccupando di garantire la massima professionalità a coloro che sono posti davanti alla giustizia. Capisco perfettamente che bisogna trovare una sintesi fra tante esigenze e che bisogna guardare con grande attenzione alle ragioni dei giovani avvocati che si avviano alla professione. Però mi pare che l'esigenza di tutelare rigorosamente la competenza prevalga su tutto. E il disegno di legge, così com'è formulato, quell'esigenza tutela. E di quel disegno di legge si è discusso nel corso degli incontri che abbiamo avuto con tutti i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura, le associazioni di categoria e in particolare la camera penale.

Quindi, pur rendendomi conto dell'importanza del tema che viene sollevato dal senatore Legnini, debbo confermare il mio parere contrario.

PRESIDENTE. E il Governo?

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo conferma il parere contrario.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei proporre l'accantonamento di questo emendamento perché il senatore Valentino possa riflettere anche sugli argomenti dei senatori Benedetti Valentini, Longo e di altri colleghi che credo per larga parte siano d'accordo su questo principio, e anche del senatore Li Gotti, che, molto provvisoriamente, è comunque aggregato alla maggioranza per questo provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore un parere in proposito.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, una proposta di accantonamento e quindi un'esigenza di riflessione ulteriore mi trova disponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.205 è pertanto accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.206.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, non mi unirò alla maggioranza per far accantonare l'emendamento 15.206, però in effetti il comma 3 dell'articolo 15 recita: «Le disposizioni di cui al comma 2» – che abbiamo già adottato – «si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge». Non mi intendo di numerologia, però devo dire che c'è qualcosa di bizzarro – mi si passi il termine – in questo paragrafo. Se accantoniamo quello precedente, possiamo accantonare anche questo e fare un'opera di cosmesi dimostrando un minimo di serietà prendendo in considerazione questa nostra proposta. In caso contrario non si capisce la ragione per cui tale paragrafo stia là.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

VALENTINO, *relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Non si può votare l'articolo 15, posto che è stato accantonato un emendamento ad esso presentato. Accantoniamo pertanto anche tale articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, illustro l'emendamento 16.200, cui noi annettiamo una grande importanza perché – vedo che il relatore è attento – sapete che la legge professionale forense attuale prevede come requisito per l'iscrizione all'albo la cittadinanza italiana.

Ovviamente, a seguito anche dell'applicazione dell'ordinamento comunitario, il requisito è stato interpretato in senso estensivo ammettendo l'iscrizione all'albo anche di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Ma si è sempre pacificamente riconosciuto che un cittadino straniero non poteva essere iscritto all'albo degli avvocati. Questo è congruente con un modello di avvocato che abbiamo scelto consapevolmente, cioè con un modello di avvocato che esercita delle funzioni pubblicistiche. Abbiamo prima detto che l'avvocato ha una funzione sociale e una funzione pubblica. Abbiamo scartato un modello che vede nell'avvocato un mero prestatore di servizi legali che opera in un mercato aperto alle leggi della concorrenza e abbiamo scelto un modello prefigurato dalla Carta costituzionale di un avvocato che esercita una funzione sociale e che, dunque, ha un rilievo pubblicistico. Ecco perché noi chiediamo che venga inserito espressamente fra i requisiti per l'iscrizione all'albo il requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Ci appare un requisito scontato ma che giustamente deve essere espresso nella nuove legge sull'ordinamento forense.

Chiudo dicendo che Remo Danovi, il maestro di tutti noi sull'ordinamento forense che ha scritto un manuale sul tema, dice che la cittadinanza italiana è il requisito richiesto prima di ogni altro per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Sempre Danovi dice che nessuna discussione sembra prospettarsi al riguardo. È un concetto scontato e banale, ma che nell'ordinamento forense nuovo che stiamo scrivendo in questi giorni dobbiamo assolutamente inserire.

GALPERTI *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 16.207 tenta di porre rimedio ad una decisione un po' eccentrica della quale si stenta a capire la ragione.

Mi riferisco all'inserimento di una norma che fa divieto ai professori ordinari in materie giuridiche, ai magistrati (a meno che fosse rivolta ai magistrati e trascini con sé altre categorie) e persino agli avvocati dello Stato che abbiano svolto le funzioni per almeno cinque anni e che abbiano poi i requisiti previsti dal primo comma, alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, di iscriversi all'albo degli avvocati, ancorché ovviamente dimettendosi dal ruolo occupato fino a quel momento.

La norma è ancora più strana perché, come loro sanno, professori e magistrati sono chiamati a comporre le commissioni di esame per l'abilitazione alla professione forense. Si verificherebbe quindi questa ipotesi, credo curiosa, della quale perlomeno si stenta, relatore Valentino, a capire le ragioni, per chi procede ad esaminare i futuri avvocati, qualora decida di cessare l'attività, peraltro pubblica (pensiamo agli avvocati dello Stato che fanno a pieno titolo gli avvocati e quindi rappresentano in udienza lo Stato in vicende molto spesso complesse, per non parlare dei magistrati). Com'è possibile introdurre tale norma addirittura in una prima fase? Ne abbiamo parlato anche a lungo in Commissione; in una prima fase era prevista persino una possibile messa in discussione dei diritti quesiti. Ora la norma è rivolta al futuro, però è difficile capirne per l'appunto le ragioni e quindi chiediamo con questo emendamento il ripristino di una situazione credo ispirata alla ragionevolezza, al buon senso e anche al rispetto per il lavoro che alcune figure individuate svolgono nella loro attività. *(Applausi del senatore Rusconi)*.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 16.210 e illustro invece l'emendamento immediatamente successivo, il 16.211.

La lettera *c)* del comma 8 dell'articolo 16 prevede la cancellazione d'ufficio dagli albi, elenchi e registri quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20. Ora, non siamo ancora arrivati all'articolo 20, ma quando ci arriveremo illustreremo il motivo per cui riteniamo che tale requisito della continuità della professione non possa costituire requisito dirimente ai fini della permanenza nell'albo degli avvocati.

Abbiamo già discusso in riferimento ai primi articoli di questa legge su questo punto e abbiamo tra l'altro osservato che il requisito della continuità è incompatibile con un divieto di discriminazione indiretta ai danni

delle lavoratrici, in questo caso delle avvocatesse, perché è noto che nell'attività lavorativa delle donne la discontinuità è statisticamente maggiore rispetto agli uomini. Sulla base di questa osservazione statistica, la Corte di giustizia ha vietato tutte le clausole di regolamenti, contratti collettivi o leggi che condizionino alla continuità, o ad un certo tasso di continuità, dell'attività lavorativa determinati benefici o diritti. Questo significa che noi non possiamo introdurre un criterio di continuità senza determinare un danno, un pregiudizio, per la parte femminile della platea a cui la norma si riferisce: in questo caso, la platea degli avvocati.

Questo è il motivo per cui proponiamo la soppressione di questa disposizione e naturalmente torneremo su questo punto quando arriveremo all'articolo 20. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAROFIGLIO *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per una breve illustrazione dell'emendamento 16.222, che risponde a uno spirito analogo a quello degli emendamenti di cui abbiamo discusso a proposito degli articoli precedentemente esaminati.

Con ogni probabilità, come è stato opportunamente fatto notare nella discussione precedente (che ha portato all'accoglimento da parte della maggioranza del suggerimento contenuto nell'emendamento), l'omesso riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte d'appello è il risultato di una mera svista, di una mera dimenticanza. La mia illustrazione, quindi, potrebbe fermarsi qua, a meno che non vi sia una motivazione più specifica sulla quale allora mi interesserebbe sapere il punto di vista del relatore. Diversamente, credo che questo sia un emendamento che possa essere votato da tutti noi insieme.

MARITATI *(PD)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 16.204.

All'articolo 16, comma 1, lettera *f)*, sono elencati dei casi in cui non sarà possibile l'iscrizione all'albo. Sono casi che condivido e credo che siano di buon senso: si tratta, fra l'altro, di reati molto gravi, come la devastazione.

Balza però subito agli occhi la mancanza di una serie di reati, che sono quelli di mafia (articolo 51, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale). Signor relatore, come mai è sfuggito questo aspetto? Credo si tratti di un errore omissivo, perché mi trovo davanti a una maggioranza che non si stanca di ripetere che questo Governo e questa maggioranza combattono la mafia più di qualsiasi altro Governo del passato. Quindi non credo che si voglia consentire a chi è stato condannato per reati di mafia di iscriversi all'albo degli avvocati. Questo è il contenuto dell'emendamento 16.204.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

C'è qualcuno che intende intervenire sull'articolo?

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. C'è un problema abbastanza nascosto, ma che va risolto. Quando si dice, nell'emendamento 16.207, che possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 16 i professori di ruolo delle università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, ci si dimentica che i professori di ruolo delle università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica possono non essere, e ciò spesso avviene, non laureati in giurisprudenza. Ci sono professori ordinari di diritto privato, che è senz'altro un'area del settore giuridico, che sono laureati in scienze politiche. Nelle facoltà di giurisprudenza ci sono laureati in filosofia che sono cattedratici di filosofia del diritto. L'emendamento 16.207, comunque, non può essere così prospettato perché fa riferimento ai requisiti del comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e non all'articolo 2, che è stato votato questa mattina e che fa presente che devono essere laureati in giurisprudenza. Si consentirebbe altrimenti l'ingresso a professori ordinari che sono di aree giuridiche ma non sono laureati in giurisprudenza.

Si deve inoltre osservare che i magistrati dell'ordine giudiziario hanno certamente superato un concorso molto difficile, ma ci sono concorsi anche più difficili di quelli per magistrato, ad esempio quello da notaio. Allora si dovrebbero far accedere i magistrati e tenere fuori i notai? Sono molto perplesso.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, l'impianto proposto da questo articolo è fondamentale, perché riguarda i criteri di iscrizione e di cancellazione dall'albo, e quindi vi è un'articolazione abbastanza specifica che presenta però dei punti critici. Dobbiamo riconoscere che questo è stato uno degli argomenti che più ci ha impegnato in Commissione, perché le perplessità e i punti di criticità sicuramente permangono.

Sono d'accordo con il senatore Maritati e quindi anche con i proponenti degli emendamenti circa il fatto che si debba prevedere una specificazione delle cause preclusive all'iscrizione all'albo per reati gravissimi, per i quali, nella gran parte dei casi, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sicché per il medesimo reato accertato, con condanna definitiva, ci sarebbe l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ma si potrebbe assumere il ruolo di difensore d'ufficio, che obiettivamente è un pubblico ufficio in quel momento, pur essendo interdetto permanentemente. Si creerebbe in questo modo una situazione di grave contrasto strutturale: è impensabile che l'interdetto in maniera perpetua possa assolvere alla funzione di difensore d'ufficio, svolgendo una funzione che viene così prevista e disciplinata da questo impianto legislativo.

Sulla struttura generale dell'articolo 16, quindi, indubbiamente vi è una condivisione tranne che in merito a questi interventi specifici, che devono coordinare alcune previsioni con altre relative ad altri settori del nostro ordinamento: l'armonia è sempre necessaria quando si interviene nel riconoscere dei diritti che scaturiscono da una iscrizione e le conseguenze che scaturiscono da una cancellazione. Stiamo affrontando il tema dei diritti, ma dobbiamo armonizzarli con il nostro sistema, che è fatto anche di altre regole e di altre norme, per cui attendo di potermi poi esprimere più compiutamente sui singoli emendamenti, molti dei quali condivido. *(Applausi del senatore Pedica)*.

GALPERTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALPERTI *(PD)*. Signora Presidente, se l'osservazione fatta dal senatore Longo fosse fatta propria dal relatore Valentino, non avrei nessuna difficoltà ad inserire l'aggiunta «che abbiano conseguito la laurea presso una facoltà di giurisprudenza». Non si tratta certo di un'osservazione priva di effetti rispetto alla previsione più vasta che avevamo avanzato, ma non avrei difficoltà a modificare il mio emendamento in tale direzione.

FERRARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(PdL)*. Signora Presidente, essendo adesso prevista l'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, *melius re perpensa*, sarebbe preferibile rinviarlo a domani mattina, in modo da consentire una migliore valutazione dell'articolato.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, stavo appunto per osservare che sarebbe bene rinviare l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 alla seduta antimeridiana di domani.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato questa mattina dalla Presidenza, a conclusione della seduta antimeridiana di domani si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i tempi del seguito dell'esame del disegno di legge di riforma della professione forense

a partire dalla settimana prossima. Pertanto, la seduta antimeridiana di domani si concluderà intorno alle ore 13.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 21 ottobre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).

CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).

BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).

MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

ALLE ORE 16

I. Informativa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per la Protezione civile sulle conseguenze dell'alluvione che ha colpito il Messinese nell'ottobre 2009.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 19,54).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

a) predetermini l'ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *l).*

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.202
CARUSO
Approvato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-*bis.* Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del va-

lore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5 comporta la nullità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» *aggiungere le seguenti:* «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-*bis* o 6».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ha diritto» *con le seguenti:* «ha comunque diritto, indipendentemente dall'esito della controversia,».

12.200

CARUSO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-*bis.* Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta la nullità dell'accordo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» *inserire le seguenti:* «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-*bis* o 6».

12.201

D'ALIA, SERRA

Precluso dall'approvazione dell'em. 12.202

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fermi per altro i limiti di cui al comma 5».

12.203
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» *con le parole:* «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

12.204
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 12.203

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» *con le parole:* «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

12.205
CARUSO
Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» *inserire le seguenti:* «sulla cui fondatezza si pronuncia all'occorrenza, a richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine circondariale».

12.206
MAZZATORTA, DIVINA
Ritirato

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «per il patrocinio dei» *inserire la seguente:* «cittadini».

12.207
D'ALIA, SERRA
Approvato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica».

12.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 2

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione e devono indicare gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica.».

12.208 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Id. em. 12.207

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.».

12.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Approvato

Al comma 4 dopo le parole: «Le tariffe» *aggiungere le parole:* «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

12.210

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 12.209

Al comma 4 dopo le parole. «Le tariffe» *aggiungere le seguenti:* «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

12.211
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, BERTUZZI, NEROZZI, ICHINO (*)
Respinto

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

12.212
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 12.211

Sopprimere il comma 5.

12.213
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 12.211

Sopprimere il comma 5.

12.4
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.700
IL RELATORE
V. testo 2

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», *inserire le seguenti:* «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; *inoltre, dopo le parole:* «e vincolanti», *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

12.700 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Al comma 5, inserire in principio le parole: «Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe», *e dopo le parole:* «onorari minimi», *inserire le seguenti:* «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; *inoltre, dopo le parole:* «e vincolanti», *inserire le seguenti:* «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

12.214
CARUSO
Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di soccombenza, ovvero stabilisce il compenso dovuto per l'opera professionale svolta.».

12.215
LEGNINI (*)
Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei primi cinque anni a decorrere dall'iscrizione all'albo è consentita la pattuizione tra avvocato e cliente, con contratto scritto, di onorari inferiori ai minimi tariffari».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Casson e tutti i componenti dei Gruppi PD e UDC.

12.216
D'ALIA, SERRA
Le parole da: «*Al comma*» a: «consensualmente derogati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato».

12.217
D'ALIA, SERRA
Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12.218
D'ALIA, SERRA
Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato».

12.219
D'ALIA, SERRA
Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

12.220
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» *aggiungere le seguenti:* «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-*bis*».

12.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 12.220

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per giustificati motivi» *aggiungere le seguenti:* «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-*bis*».

12.8

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.222
CARUSO
V. testo 2

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.

6-*bis*. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

a) predetermini l'ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.».

12.222 (testo 2)
CARUSO
Id. em. 12.8

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma.».

12.223
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12.224

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 12.223

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

12.225

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 2

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti solo nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-*bis*del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

12.225 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-*bis*del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

12.226

ICHINO, CECCANTI, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI

Respinto

Al comma 6 sopprimere le parole: «o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia».

12.227 (Testo corretto)
SCARABOSIO
Ritirato

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

12.228
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto

Al comma 6, terzo periodo, lettera b) *dopo la parola:* «deroghi» *aggiungere le seguenti:* «ai minimi e».

12.229
D'ALIA, SERRA
Id. em. 12.228

Al comma 6, lettera b), *terzo periodo, dopo la parola:* «deroghi» *inserire le seguenti:* «ai minimi e».

12.14
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.230
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» *con le seguenti:* «relativamente a tale controversia».

12.231

VICARI

Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».

12.16

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

12.232

CARUSO

V. testo 2

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-*bis* non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

12.232 (testo 2)

CARUSO

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1-*bis e* 6 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

12.233
CARUSO
Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferimento dell'incarico e tariffe professionali».

12.234
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Compensi professionali)».

G12.200
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI
Respinto

Il Senato,

premesso che

secondo il parere dell'Antitrust, il DDL in esame, nella parte che riguarda le tariffe professionali appare inadeguata: l'articolo 12 afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti»;

inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

considerato che:

occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi;

l'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima;

la criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale;

l'Autorità ricorda che l'articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro;

l'articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico;

le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi;

secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust sulle disposizioni relative alla determinazione delle tariffe, di modo che le stesse favoriscano le pratiche concorrenziali al contempo ponendo in essere un regime virtuoso a tutela del cliente. A tal fine potrebbe trovare giustificazione il mantenimento delle sole tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso;

a modificare quanto stabilito nell'articolo 12 del ddl riguardo la facoltà di concordare il compenso tra avvocato e cliente, tenendo in considerazione il richiamo alla «tariffa» da parte dell'Autorità Antitrust, la quale sottolinea che il parametro di riferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Accantonato

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

EMENDAMENTI

13.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - *(Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni).* – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudizi arie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - *(Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni).* – 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una as-

sociazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudizi arie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.201
CARUSO
Accantonato

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

13.202
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Accantonato

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

13.203
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» *con le parole:* «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per

il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

13.204 (testo 2)
VICARI
Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.205
ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI
Accantonato

Sopprimere il comma 4.

13.206
D'ALIA, SERRA
Accantonato

Sopprimere il comma 4.

13.207
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Accantonato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o so-

cietà di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-*bis.* La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» *con le parole:* «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudizi arie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

13.211

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

13.212

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:«Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni».

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato nel testo emendato

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera *f)*;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del di-

stretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

EMENDAMENTI

14.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «della professione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c) *e sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20 - *(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).* – 1. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF».

14.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera e) *sopprimere le parole da:* «ed inoltre» *fino a:* «professione».

14.200

CARUSO

V. testo 2

Al comma 1 sostituire la lettera e) *con le seguenti:*

«*e)* l'elenco degli avvocati sospesi cautelarmente, con indicazione della relativa causa;

e-bis) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione ovvero la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo superiore a sei mesi, con indicazione della relativa causa;

e-ter) l'elenco degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;».

14.200 (testo 2)

CARUSO

Approvato

Al comma 1 dopo la lettera e) inserire *la seguente:*

e-bis) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione».

14.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, allegato al registro di cui alla lettera *f)*» *e al comma 3, sostituire le parole:* «L'albo, gli elenchi ed i registri» *con le parole:* «L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere *b), c), e), g)* e *l)*ed il registro di cui alla lettera *h)*».

Conseguentemente all'art. 15, comma 8, sopprimere la parola: «allegato».

14.204
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
V. testo 2

Al comma 2, sostituire le parole: «dal CNF» *con le seguenti:* «dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF ed i consigli dell'ordine territoriali».

14.204 (testo 2)
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dal CNF» *con le seguenti:* «dal Ministro della giustizia, sentito il CNF».

14.205
CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI
Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» *aggiungere le seguenti:* «ai procuratori della repubblica presso i Tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello».

14.206
D'ALIA, SERRA
Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» *inserire le seguenti:* «ai procuratori della repubblica e ai procuratori generali della Repubblica».

14.207
CARUSO
Approvato

Al comma 6, sopprimere le parole: «con regolamento adottato».

ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Accantonato

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

«*1*. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«*1*-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

15.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.201
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti».

15.202
PERDUCA, PORETTI, BONINO
Approvato

Al comma 1, capoverso «1.», *sopprimere la parola:* «idonei».

15.203
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Sopprimere il comma 2.

15.204
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 2, capoverso «1-*bis*», *sopprimere le parole:* «essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e».

15.205
LEGNINI
Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non su-

periore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni»

15.206
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* del comma 1.

4. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale

entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 9;

b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presen-

tare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

13. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *e)* del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 60.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

16.200

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a*) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;».

16.201

MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;».

16.202
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16.203
MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) non avere compiuto il cinquantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento da'titolo per l'iscrizione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «e) ed *f)» con le seguenti: «e), f)* e *f-bis*)».

16.204
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

16.206
D'ALIA, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale».

16.205
CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f*-bis) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura pe-

nale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-*bis*, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

16.207

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonchè dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere *b), c) d) e)* ed *f)* e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

16.208

MAZZATORTA, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordinata dal Consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo».

16.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 4 aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di trasferimento».

16.210

ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

16.211
DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.212
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

16.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera a), *sostituire le parole:* «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» *con le seguenti:* «per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione;».

16.214
DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9, lettera a), *dopo le parole:* «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» *aggiungere le seguenti:* «e per accertati motivi di salute».

16.215
MAZZATORTA, DIVINA

Al comma 9, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al compimento del cinquantesimo anno di età».

16.216
CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

16.217
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera b)*, sopprimere le parole:* «, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica».

16.218
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, lettera b)*, sopprimere le parole:* «, per la prima volta,».

16.219 (Testo corretto)
MUGNAI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera per i casi indicati nel comma 9;

b) automaticamente alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

16.220
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, alinea, sopprimere le parole: «di cui al comma 9».

16.221
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11 sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata».

16.222
CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello».

16.223
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

16.224
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

16.225
PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 15.

G16.100
PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all'articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e lo svolgimento dell'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione, lo svolgimento dell'attività di ministro di culto;

sono invece, previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche;

considerato che:

per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l'iscrizione soltanto nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l'iscrizione in un altro

albo o elenco, sebbene dichiari incompatibile la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale;

in questa ottica l'Autorità Antitrust non ritiene necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche *part-time*;

l'Antitrust, inoltre, sottolinea come non si colga giustificazione dell'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l'avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Ciò, di per sé, garantisce la correttezza e la responsabilità del professionista;

secondo l'Antitrust, le situazioni di conflitto di interessi che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto,

impegna il Governo:

– a tenere conto di quanto ricordato dall'Autorità, secondo cui la disciplina dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire;

– a rivedere i criteri che determinano le incompatibilità, dato che esse limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, determinando in questo modo situazioni potenzialmente foriere di un innalzamento del costo delle prestazioni.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 601-711-1171-1198. Emm. 12.207 e 12.208 (testo 2), D'Alia e Serra; Della Monica e altri	259	258	007	250	001	130	APPR.
002	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 12.211, 12.212 e 12.213, Della Monica e altri; Poretti e altri; Pistorio e altri	255	254	012	103	139	128	RESP.
003	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 12.215, Legnini e altri	258	257	011	109	137	129	RESP.
004	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 12.225 (testo 2), Della Monica e altri	262	261	011	103	147	131	RESP.
005	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 12.226, Ichino e altri	263	262	014	112	136	132	RESP.
006	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 12.14, Della Monica e altri	260	257	010	103	144	129	RESP.
007	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Articolo 12, nel testo emendato	254	253	009	145	099	127	APPR.
008	Nom.	DDL n. 601-7101-1171-1198. Em. 15.200, Della Monica e altri	257	256	017	103	136	129	RESP.
009	Nom.	DDL n. 601-7101-1171-1198. Em. 15.206, Poretti e altri	249	248	013	098	137	125	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ADERENTI IRENE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ADRAGNA BENEDETTO									
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ALICATA BRUNO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ALLEGRINI LAURA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F		C	F	F
AMATO PAOLO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO									
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F		C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	A	C	C	A	C	F	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
AUGELLO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AZZOLLINI ANTONIO									C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BALDASSARRI MARIO									
BALDINI MASSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C	
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BARELLI PAOLO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BELISARIO FELICE									
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C		C	C	C	F		
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	F		
BIANCHI DORINA	F	A	F	A	A	A	A	A	A
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F		F	
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BODEGA LORENZO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BOLDI ROSSANA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	C	C	C	C	F	C	
BONINO EMMA					F	F	P	P	P
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUNO FRANCO			F	F	F	F	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	C	C	C	C	C	F	A	A
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	A	A	A	A	F	C	C
BUTTI ALESSIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	C	F	
CAFORIO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	A	
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CALABRO' RAFFAELE								C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	C	C
CALIGIURI BATTISTA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CAMBER GIULIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDIELLO FRANCO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CARLINO GIULIANA	F	C	C	C	C	C	F	A	A
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CARUSO ANTONINO	F	C	C	C	C	C	F	C	
CASELLI ESTEBAN JUAN	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CASOLI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CENTARO ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F		C	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C			
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C					F	C	
COLLI OMBRETTA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
COLOMBO EMILIO									
COMINCIOLI ROMANO	F	C		C	C	C	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CONTI RICCARDO	F							C	C
CONTINI BARBARA	F	A	A	C	F	C	F	C	C
CORONELLA GENNARO		C					F	C	C
COSENTINO LIONELLO		F	F	F	F	F	C		

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO									
CUFFARO SALVATORE							F	C	C
CURSI CESARE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CUTRUFO MAURO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
D'ALI' ANTONIO	F		C	C	C	C	F	C	C
D'ALIA GIANPIERO									
D'AMBROSIO GERARDO	A	F	F	F	F	F	C	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	F		A	C	F	C	F		C
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DE FEO DIANA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DE GREGORIO SERGIO	F	C	C	C	C	C	F		
DE LILLO STEFANO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	C	C	C	C	C	F	A	A
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F						
DI NARDO ANIELLO				C	C	C	F	A	C
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DIGILIO EGIDIO	F		C	C					
DINI LAMBERTO									
DIVINA SERGIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DONAGGIO CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FANTETTI RAFFAELE	F	A	A	C	A	C	F	C	C
FASANO VINCENZO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
FERRARA MARIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FILIPPI ALBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
FINOCCHIARO ANNA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FIORONI ANNA RITA	F	A	F	F	F	F	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
FLERES SALVO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FLUTTERO ANDREA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
FOSSON ANTONIO	F	A	A	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	F		C	C	C	C	F	C	
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GALIOTO VINCENZO	F		C	C	C	C	F	C	C
GALLO COSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	C	F	A
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	F		C	C	C	C		C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	F	C	
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	F	A	A	C	F	C	F	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GIAI MIRELLA									
GIAMBRONE FABIO		C	C	C				A	A
GIARETTA PAOLO	A	F	F	F	F	F	C	F	F
GIORDANO BASILIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	C	C	C	F	A	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GRILLO LUIGI	F	C			C	C		C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	A	A	A	A	A	A	A	A
ICHINO PIETRO	A	F	F	F	F	F	C	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
IZZO COSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
LANNUTTI ELIO	F	C	C	C	A	C	F	A	A
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	C	F	
LATRONICO COSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
LAURO RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
LENNA VANNI	F	C	C	C	C	C	F		
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
LEVI MONTALCINI RITA									
LI GOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C	F	A	C

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
LONGO PIERO	F		C	C	C	C	F	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
LUSI LUIGI	F	C	F	A	F	F	C	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	A	A	F	F	C	A	F
MALAN LUCIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C			C			C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F		F	F	F	C	F	F
MARINI FRANCO				F	F	F	C	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO									
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	C	C	C	C	C	F	A	
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE								C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MESSINA ALFREDO	F	C	C	C	C	C			
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F		F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MONTANI ENRICO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MONTI CESARINO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MORANDO ENRICO	A	F	F	F	F	F	C	F	F
MORRA CARMELO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MURA ROBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MUSI ADRIANO									
MUSSO ENRICO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P			C
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
NESPOLI VINCENZO							F	C	C

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
OLIVA VINCENZO	F	F	A	A	A	A	F	C	C
ORSI FRANCO	F	C	C	C	C	C	F		
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F			
PARAVIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F		C
PARDI FRANCESCO		C	C	C	A				
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PEDICA STEFANO	F	C	C	C	C	C	F	A	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	A	F	F	F	F	F	C	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F		A	F	F
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PICCONE FILIPPO			C	C	C	C		C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PININFARINA SERGIO									
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
PINZGER MANFRED	F	A	F	A	A	A	A	A	A
PISANU BEPPE	A	C	C	C					
PISCITELLI SALVATORE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PISTORIO GIOVANNI									
PITTONI MARIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F	F	A	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	C	C		C	C
PORETTI DONATELLA	A	F	F	F	F	F	C	F	F
POSSA GUIDO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	C	C	C	C	F	C	
RAMPONI LUIGI		C	C	C	F	C	F	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
RIZZI FABIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F		F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C	F	A
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO					F	A			A

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
SACCOMANNO MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C	F	C	C	C	F	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SANCIU FEDELE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
SANNA FRANCESCO	F		F	F	F	F	C	F	F
SANTINI GIACOMO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SARO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SARRO CARLO				C	C	C	F	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	A	F	F	A	A	C	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI									
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	C	A	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO									
SCIASCIA SALVATORE	F	C					F	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F		F	F		F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	A	F	F	A	F	
SIBILIA COSIMO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SPEZIALI VINCENZO	F	C		C	C	C	F	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	C	C		F	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
TANCREDI PAOLO	F	C	A	C	C	C	F	C	C
TEDESCO ALBERTO									
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	F	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	C	F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
TORRI GIOVANNI	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TOTARO ACHILLE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	C	F	F
VACCARI GIANVITTORE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VALLI ARMANDO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VERONESI UMBERTO									

Seduta N. 0442 del 20/10/2010 15.34.29 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
VICARI SIMONA	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VICECONTE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	A	A	A	A	A	A		
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	C	F	F
VITALI WALTER		F	F	F	F	F	C		
VIZZINI CARLO	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	F	F
ZANETTA VALTER	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	C	C	F	C	
ZAVOLI SERGIO	F		F	F	F	F	C	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Battaglia, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Donaggio, Firrarello, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Palmizio, Pera, Scarabosio, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cantoni, per attività della 4ª Commissione permanente; Finocchiaro, per attività dell'Unione interparlamentare; Russo e Giaretta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 ottobre 2010, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione – approvata nella seduta del 18 ottobre 2010 dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM (2010) 368 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati *(Doc*. XVIII, n. 56).

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 15 ottobre 2010, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 23 settembre 2010, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Luca Zaia, nella sua qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali *pro tempore.*

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Siragusa Alessandra, Barbieri Emerenzio, Goisis Paola, Ghizzoni Manuela, Capitanio Luisa, Granata Benedetto Fabio, Russo Antonino, Giammanco Gabriella
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto diretto-

riale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (2392)
(presentato in data 20/10/2010)
C.3286 approvato da 1ª Aff. costit. (assorbe C.3579).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Perduca Marco, Poretti Donatella
Norme per la realizzazione di aree pedonali, a traffico limitato e a velocità moderata nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali (2388)
(presentato in data 20/10/2010);

senatori Perduca Marco, Poretti Donatella
Disposizioni per la mappatura biologica degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali (2389)
(presentato in data 20/10/2010);

senatori Lauro Raffaele, Fazzone Claudio, Sarro Carlo, Pastore Andrea, Saro Giuseppe, Saltamartini Filippo Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (2390)
(presentato in data 20/10/2010);

senatori De Feo Diana, Lauro Raffaele, Colli Ombretta, Malan Lucio, Ferrante Francesco, Pichetto Fratin Gilberto, Maraventano Angela, Gramazio Domenico, Sanciu Fedele, Caligiuri Battista, Compagna Luigi, Pastore Andrea, Santini Giacomo, Cagnin Luciano, Monti Cesarino, Spadoni Urbani Ada, Paravia Antonio
Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni (2391)
(presentato in data 20/10/2010).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 19 ottobre 2010, ha trasmesso i documenti redatti ai sensi dell'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc*. LVII, n. 3 – Allegato V).

Questa documentazione, che sarà stampata e distribuita come allegato alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, è trasmessa alla 5ª Commissione permanente e a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Mozioni

SANCIU, DIGILIO, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI. – Il Senato,

Premesso che:

le imprese agricole europee si confrontano con una serie di sfide che impongono all'Unione europea (UE) scelte strategiche per l'avvenire a lungo termine, non solo dell'agricoltura e delle zone rurali, ma per assicurare adeguati livelli di qualità della vita a tutti i cittadini;

nella consapevolezza di tale importanza la Commissione europea ha organizzato un ampio dibattito pubblico all'inizio del 2010 che si è concluso con una Conferenza svoltasi nel mese di luglio; il Consiglio ha discusso la riforma durante quattro Presidenze che si sono succedute; il Parlamento europeo ha adottato una relazione sulla politica agricola comune (PAC) dopo il 2013 e il suo legame con la Strategia Europa 2020, e sia il Comitato economico e sociale che il Comitato delle regioni hanno presentato delle prese di posizione;

i recenti episodi di instabilità di mercato, spesso aggravati dagli effetti del cambiamento climatico, hanno evidenziato che la capacità europea di fornire sicurezza alimentare in tempo di crisi è una scelta importante di lungo termine per l'Europa che deve essere riaffermata;

la gestione attiva delle risorse naturali realizzata dalle imprese agricole è indispensabile per mantenere il paesaggio rurale, per contrastare la perdita di biodiversità e mitigare il cambiamento climatico, garantire vitalità economica di lungo termine ai territori;

gli obiettivi principali della PAC, stabiliti nel Trattato di Roma, sono rimasti immutati, ma il percorso di riforma, dai primi anni Novanta, ha portato ad articolare gli strumenti per realizzare gli obiettivi in due pilastri complementari, con dei pagamenti diretti e delle misure di mercato che compongono il primo pilastro, e delle misure pluriennali di sviluppo rurale che formano il secondo;

l'introduzione dei pagamenti diretti è stata una leva per le riforme orientate al mercato, che accrescono la competitività del settore agricolo incoraggiando gli agricoltori ad adattarsi alle richieste dei consumatori, fornendo l'aiuto al reddito di base e l'aiuto per i beni pubblici richiesti dalla società;

lo sviluppo rurale è diretto a promuovere la competitività, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle aree rurali attraverso misure più specifiche e flessibili, mirate a rispondere alle esigenze dei rispettivi territori, con lo strumento del cofinanziamento;

la PAC dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione europea per il 2020 in termini di crescita sostenibile;

in presenza di una forte caduta dei redditi agricoli, emerge la necessità di concentrare l'aiuto della PAC alle imprese agricole il cui *status* ed i cui comportamenti siano tali da porle effettivamente in grado di pro-

durre i beni pubblici ed adottare i comportamenti che la PAC stessa intende incentivare;

dal complesso dibattito europeo sulla riforma è emersa la valutazione unanime secondo cui la PAC deve rimanere una politica comune forte, strutturata sui suoi due pilastri, improntata ad alcuni obiettivi strategici quali: preservare il potenziale di produzione alimentare nell'UE, valorizzando il ruolo degli agricoltori come produttori di cibo e non di *commodities* al fine di assicurare a lungo termine la sicurezza alimentare per i 500 milioni di cittadini europei; riaffermare gli obiettivi generali della PAC, previsti dal Trattato, integrandoli con quello di sostenere la produzione di beni pubblici da parte degli agricoltori che il mercato non remunera; avvicinare la produzione agricola ai consumatori e al mercato per rispondere alla crescente domanda di informazione e di trasparenza; rafforzare il potere delle imprese agricole nell'ambito delle filiere, creando le condizioni giuridiche per sostenere la gestione da parte degli agricoltori di filiere corte e trasparenti, anche come strumenti di valorizzazione della diversità e di contrasto al *dumping* ambientale,

impegna il Governo:

a. a continuare nella partecipazione attiva alla elaborazione della riforma della PAC, considerandola un fattore strategico di competitività per tutto il Paese, per il superamento dell'attuale fase di stagnazione economica e di crisi occupazionale;

a. ad attivarsi affinché sia mantenuto l'attuale livello di finanziamento della PAC nell'ambito del bilancio comunitario, anche in considerazione dell'ampliamento dell'UE ai nuovi Paesi, caratterizzati dalla presenza di vaste aree rurali;

a. ad individuare nei seguenti strumenti gli elementi essenziali di riforma necessari all'agricoltura italiana:

1) mantenimento dell'articolazione della PAC in due pilastri, semplificandola, collocando nel primo pilastro le misure che danno luogo a pagamenti diretti annuali e nel secondo le misure di carattere strutturale e a programmazione pluriennale, rivolte alla modernizzazione ed alla competitività delle imprese ed allo sviluppo rurale;

2) conferma del pagamento unico aziendale (PUA) in forma disaccoppiata, non più come compensazione legata al passato, ma come strumento per remunerare i beni e servizi pubblici prodotti dagli agricoltori, anche prevedendone la scomposizione in diverse componenti: una regionalizzata, più equilibrata a livello di Stato membro o regione, da erogare in cambio di una condizionalità di base; una che tenga conto di un coefficiente di aumento per gli agricoltori operanti in aree svantaggiate, con cui sostituire le attuali indennità del secondo pilastro; infine una selettiva, destinata a remunerare comportamenti virtuosi e verificabili sul fronte ambientale e sociale;

3) previsione di una componente innovativa del PUA rivolta a sostenere il potere contrattuale degli agricoltori ed il loro avvicinamento alla fase di produzione del cibo, nella forma di pagamenti, direttamente erogati agli agricoltori, condizionati al loro protagonismo in filiere agricole terri-

toriali, trasparenti ed efficienti che garantiscano basso impatto ambientale, qualità e informazione ai consumatori;

4) con riferimento agli interventi di gestione del mercato per fronteggiare la volatilità dei prezzi, mantenimento di una rete di sicurezza gestita con un fondo anti-crisi e attivazione di nuovi strumenti di assicurazione del reddito degli imprenditori agricoli;

5) salvaguardia della redditività e del mantenimento delle produzioni mediterranee, le cui specificità sono tradizionalmente riconosciute dall'UE, nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato e *budget* ad esse dedicati, affinché non siano sacrificate in un regime di organizzazione unica di mercato;

6) conferma, nell'ambito del primo pilastro destinato alle politiche di mercato, di uno strumento di flessibilità come quello realizzato con l'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, distinguendo le misure disaccoppiate, in favore della qualità, origine e tracciabilità di filiere agricole territoriali, da quelle destinate al sostegno di comparti strategici in aree svantaggiate o per comparti in crisi strutturale;

7) previsione di misure specifiche per favorire l'accesso diretto degli agricoltori al mercato sia attraverso la diffusione dei mercati locali di vendita diretta, sia attraverso il sostegno all'aggregazione delle imprese agricole per consentire l'accesso diretto a mercati più vasti;

8) nell'ambito della revisione del pagamento unico aziendale, possibilità di considerare il parametro del lavoro tra gli elementi qualificanti per graduare la distribuzione dei pagamenti con l'ovvia condizione della regolarità dal punto di vista previdenziale e contributivo;

9) miglioramento della trasparenza del mercato, sia fornendo agli agricoltori informazioni qualificate sui margini e sulla evoluzione dei prezzi, sia consolidando una politica della qualità e dell'informazione ai consumatori, attraverso la completezza dell'etichettatura dei prodotti finali destinati ai consumatori per consentire scelte consapevoli e al contempo eque condizioni di concorrenza fra le imprese agricole e gli altri operatori della filiera;

10) garanzia a livello europeo che le importazioni rispettino le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti per porre l'agricoltura europea in condizione di competere su un piano di equilibrio con le produzioni extracomunitarie tenendo conto particolarmente di tali elementi in sede di accordi per il commercio internazionale.

(1-00323)

VALLARDI, MONTANI, VACCARI, TORRI, MAZZATORTA, VALLI, PITTONI, MURA, LEONI, MONTI, CAGNIN. – Il Senato, premesso che:

dal 12 aprile all'11 giugno 2010, la Commissione europea ha tenuto una consultazione pubblica sul futuro della politica agricola comune (PAC), a seguito della quale si è svolta, il 19-20 luglio 2010, a Bruxelles,

la «Conferenza sulla PAC dopo il 2013», cui hanno partecipato tutte le parti interessate alla definizione del futuro assetto della stessa PAC;

sulla base di quanto emerso dalla Conferenza di cui sopra, la Commissione europea è impegnata a presentare, entro l'anno in corso, una comunicazione sul futuro della PAC, che si assocerà al progetto preliminare sulle prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020, sempre da presentare entro la medesima scadenza;

la presentazione, da parte della Commissione europea, delle proposte di regolamento sulla nuova PAC e sulle prospettive finanziarie è già previsto che avvenga entro l'estate 2011, dopodiché si avvierà la procedura di codecisione che, entro il 2012, si concluderà con l'approvazione dei relativi testi legislativi;

i contenuti della nuova PAC dovranno necessariamente inserirsi nella strategia «Europa 2020», secondo la definizione del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, che, come noto, si fonda su tre linee strategiche e cinque obiettivi, finalizzati a favorire una crescita fondata su conoscenza, innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale;

in coerenza con tali linee strategiche, nella richiamata Conferenza del 19-20 luglio sono stati individuati i punti cardine in riferimento ai quali definire il futuro ruolo dell'agricoltura europea e, di conseguenza, gli obiettivi e gli strumenti della nuova PAC;

a tal fine, il Commissario europeo Ciolos, in sede di conclusioni della Conferenza del 19-20, ha individuato i temi della sicurezza alimentare (intesa nel suo complesso, quindi in riferimento alle diverse esigenze dell'Europa e dei Paesi più poveri), della sostenibilità ambientale, del legame con il territorio; della gestione delle crisi congiunturali; della semplificazione amministrativa;

sempre per quanto emerso dalle attuali fasi preliminari, appare evidente che i principali strumenti dell'attuale PAC e, in specie, i pagamenti diretti e la struttura su due pilastri saranno confermati in futuro, pur con alcune importanti modifiche che sembrano destinate ad incidere, se non sulla loro natura, sulla loro efficacia;

al riguardo i temi più importanti che, all'atto pratico, saranno oggetto della discussione che condurrà alla definizione della nuova PAC riguarderanno il quadro finanziario, ossia le risorse che, nell'ambito del bilancio 2014-2020, saranno destinate alla PAC, la distribuzione del sostegno attraverso i pagamenti diretti – da rendere più omogeneo, attraverso l'applicazione di una delle ipotesi di regionalizzazione di cui, da tempo, si discute –, la struttura in due pilastri, con una crescente finalizzazione degli interventi, in specie, di quelli del secondo pilastro che, più che in passato, dovranno essere attenti a sostenere la diversità dell'agricoltura europea e le esternalità positive che la stessa produce in favore dell'intera collettività;

il territorio nazionale italiano è costituito per il 76,8 per cento da aree collinari e montane, dove l'agricoltura, anche quando non è in grado di svolgere un ruolo economicamente decisivo, contribuisce, comunque, a determinare le caratteristiche sociali, ambientali e paesaggistiche;

il forte legame dell'agricoltura italiana con il territorio non ha solo implicazioni ambientali, in quanto l'agricoltura è la componente centrale di un sistema socio-economico complesso, che include l'insieme delle attività economiche che vanno dalla fornitura dei fattori produttivi agricoli al consumo finale dei prodotti agroalimentari e che vale circa 240 miliardi di euro, pari al 15 per cento del prodotto interno lordo;

di assoluta rilevanza è il sistema agroalimentare, sicuramente un fiore all'occhiello per il prestigio e l'economia del Paese: la dieta mediterranea è riconosciuta a livello mondiale come patrimonio immateriale dell'umanità, dieta mediterranea che, proprio per la sua specificità e riconosciuta validità, non può assolutamente coesistere con le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

l'agricoltura italiana è la seconda in Europa per valore della produzione, ma la prima nel mondo per il valore delle sue produzioni (in termini di valore aggiunto ad ettaro), la prima in Europa per prodotti di qualità e per produzioni biologiche, per le quali è anche il quarto produttore a livello mondiale;

è pacificamente riconosciuto il ruolo che l'agricoltura è in grado di svolgere ai fini, sia della riduzione dei «gas serra» sia della produzione di energie da fonti rinnovabili, puntando non su produzioni che si pongono in alternativa a quelle per fini alimentari, ma sulla possibilità del reimpiego a fini energetici degli scarti e dei sottoprodotti delle coltivazioni e degli allevamenti;

nonostante la vastità delle funzioni che sono – e possono essere – svolte dall'agricoltura, la rilevanza delle aree classificate come rurali e la loro elevata incidenza sul totale della superficie territoriale nazionale, negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva riduzione delle aree destinate ad usi agricoli, mentre è, sensibilmente, aumentato il peso delle aree, comunque agricole, ma rimaste incolte a seguito dell'abbandono e delle aree interessate da infrastrutture e da sistemi insediativi;

ciò ha accresciuto e continua ad accrescere il rischio di perdita del suolo in termini non solo quantitativi, ma anche in riferimento alla capacità di svolgere il suo peculiare ruolo di risorsa multifunzionale, con il risultato che porzioni sempre più ampie del territorio sono esposte alle cosiddette «catastrofi naturali»;

per quanto sopra, appare necessario che, nell'ambito delle nuove linee di politica energetica, in coerenza con gli obiettivi di crescita sostenibile indicati in «Europa 2020», sia data priorità alle fonti rinnovabili di origine agricola, rispetto ad altre soluzioni, quali l'eolico, o il fotovoltaico, la cui realizzazione prevede la sottrazione e la «sigillatura» di porzioni di suolo che, per contro, è necessario conservare e tutelare, attraverso lo svolgimento di attività agricole sostenibili e, quindi, in equilibrio con l'ambiente;

è necessario convincersi che, nell'attuale contesto, la perdita di suolo, unitamente al ridursi delle attività agricole, pone a repentaglio la sopravvivenza di quello straordinario patrimonio ambientale, economico

e culturale che è costituito dai rapporti che legano l'agricoltura al territorio, alla natura ed alla società;

mettere a rischio l'insieme di tali rapporti comporta l'inaccettabile conseguenza di porre in pericolo il sistema di diritti (d'impresa, di lavoro, di sovranità e di sicurezza alimentare, di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali) che, attraverso quegli stessi rapporti, è stato costruito nel tempo;

il ruolo che l'agricoltura svolge sul territorio è, pertanto, un motivo già di per sé sufficiente a giustificare l'impegno pubblico nel settore e, pertanto, un eventuale disimpegno sul fronte degli aiuti comunitari si tradurrebbe in un danno collettivo irreversibile, di portata ben superiore al contributo che il settore agricolo reca, ogni anno, alla determinazione del prodotto interno lordo nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché, nell'ambito delle prospettive finanziarie per il 2014-2020, il livello del sostegno all'agricoltura ed alle politiche di sviluppo reale non subisca ridimensionamenti e affinché tale sostegno, rispetto al recente passato, sia maggiormente finalizzato al perseguimento degli obiettivi dichiarati;

ad elaborare un documento di posizione da presentare e sostenere in sede comunitaria, ove siano chiaramente delineate le linee strategiche che si ritengono prioritarie, affinché la nuova PAC possa sostenere lo sviluppo futuro del sistema agroalimentare;

a definire le linee strategiche di cui sopra in riferimento alle caratteristiche ed alle potenzialità dell'agricoltura e, in specie, al rapporto con il territorio e le altre componenti socio-economiche; alla peculiarità del modello di sviluppo del sistema agro-alimentare, fondato sulla qualità, e non sulla quantità, delle proprie produzioni; al ruolo multifunzionale dell'agricoltura e, in specie, ai servizi che può rendere alla collettività e alle funzioni che può svolgere nell'ambito della politica energetica.

(1-00324)

Interpellanze

LAURO, SARRO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

da ormai alcuni anni moltissime sono le denunzie verbali rivolte, segnatamente dalla Consulta nazionale antiusura, dalle fondazioni antiusura, dai confidi e dalle altre associazioni *antiracket* e antiusura, con produzione di documentazione sulla presunta pubblicità ingannevole ad opera degli intermediari finanziari;

la pubblicità ingannevole si inserisce, in particolare, nell'ambito della patologia usuraria che investe, sull'intero territorio nazionale, le piccole e medie imprese e le famiglie, talvolta coincidenti con le aziende, e viene alimentata da situazioni generalizzate di sovraindebitamento, collegate sia ad eventi straordinari di spesa dei nuclei familiari (come mutui,

lutti, malattie, sponsali ed altro), sia alla crescente destinazione di parte dei redditi personali e familiari (stimata intorno al 20 per cento) a consumi voluttuari, come vacanze anche all'estero, acquisto di autovetture assai costose, giochi aleatori di vario genere, lotterie e pronostici;

la patologia dell'usura, collegata sistematicamente alle pratiche estorsive e al *racket*, rappresenta, nelle Regioni meridionali e in molte aree del Centro-Nord, uno strumento fondamentale delle criminalità organizzate per il controllo del territorio, per la provvista finanziaria senza interessi, per l'intimidazione delle popolazioni, per l'infiltrazione nelle imprese, per l'estensione della «zona grigia» e per l'attrazione di imprenditori e commercianti nei circuiti illegali. Il tutto affiancato dal riciclaggio del denaro sporco, proveniente dal traffico e dallo spaccio degli stupefacenti, con minaccia permanente all'economia sana della Nazione e con rilevante pregiudizio alla competitività internazionale del Sistema-Paese;

sulla crescente domanda di denaro per consumi aleatori ed effimeri (giochi d'azzardo) si innesta l'offerta da parte dei vari soggetti del mercato finanziario (intermediari, promotori, mediatori ed agenti finanziari), i quali martellano un tessuto sociale bisognoso ed assetato di denaro, con una propaganda assillante che offre piccoli prestiti, fideiussioni e cessioni del quinto dello stipendio;

tutto ciò amplifica il ricorso da parte dei consumatori inadempienti al mercato illecito dell'usura e restringe notevolmente, se non addirittura impedisce, la loro partecipazione al mercato legale del credito, nel quale sono emerse carenze nei meccanismi di funzionamento del Fondo di prevenzione, nel complesso riconducibili a differenze nell'utilizzo a livello territoriale, oltre che alle difficoltà dei soggetti protestati di accedere al credito;

appare auspicabile, in particolare, la liberalizzazione dei mercati dei servizi, specie in considerazione delle ricadute positive sul benessere dei consumatori, la regolamentazione nuova e più avanzata del comparto dei servizi pubblici locali, il freno alle manchevolezze ed ai ritardi della giustizia, la realizzazione delle opere necessarie alla modernizzazione del Paese, la diminuzione della pressione fiscale e la riduzione della spesa pubblica;

di fronte agli effetti positivi della concentrazione bancaria degli ultimi tempi, anche in considerazione dell'adozione nel 2008 da parte di tutte le banche italiane dei criteri di Basilea II, la Autorità di vigilanza è sempre più impegnata ad assicurare la proporzionalità delle dotazioni patrimoniali all'intensità dei rischi e all'accuratezza dei metodi di gestione, stante la rilevata maggiore perdita sui crediti da parte delle banche italiane rispetto alla media europea;

in questo quadro la Banca d'Italia ha avviato un processo di rivisitazione dell'intera normativa sulla vigilanza, con l'obiettivo di ridurre il numero dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio delle varie attività di carattere bancario e finanziario. Ciò in quanto la Banca, ritenendo la fiducia del pubblico essenziale per la solidità delle banche, controlla continuamente il rispetto delle regole di trasparenza delle operazioni e dei servizi

bancari e finanziari ed attua capillari verifiche presso gli intermediari, al fine ultimo di migliorare gli *standard* di comportamento nei riguardi della clientela, con aziende sempre pia forti e pronte ad offrire servizi più ampi e a costi inferiori;

tra le attività finanziarie si inserisce il credito al consumo, che comprende ogni forma di finanziamento o altra facilitazione di pagamento messa a disposizione del consumatore da un soggetto professionale per l'acquisto di beni o servizi destinati all'uso privato;

il credito al consumo può assumere le forme del credito rateale (con piano di rimborso definito e rate quantificate sin dall'origine) o delle aperture di credito rotativo *(revolving credit)*, che consistono nella messa a disposizione del consumatore di una somma di denaro, da utilizzare a sua discrezione mediante l'uso di una carta di credito o mediante richiesta alla banca o finanziaria di una somma di denaro, con il solo vincolo della restituzione, in entrambi i casi, a mezzo di una rata mensile minima;

il credito al consumo è in forte aumento e, per assicurarne una sviluppo positivo sulla crescita economica del Paese, occorre garantire trasparenza ed integrità, oggi parzialmente carenti;

la trasparenza può essere aumentata attraverso l'onnicomprensività del tasso annuo effettivo globale (TAEG), la massima pubblicità di tutti gli elementi inerenti ai costi, il diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula del contratto e la responsabilità congiunta del finanziatore e del venditore per mancata consegna e vizi del bene venduto;

con riferimento all'integrità, va osservato come alcune categorie di operatori creditizi si siano rivelati vulnerabili alla criminalità. Si tratta dei soggetti iscritti ai tre registri, tenuti dall'Ufficio italiano cambi (UIC) La normativa attuale non dà tuttavia adeguati poteri all'UIC per assicurare un controllo adeguato sulle loro attività, come, ad esempio, sulle concessioni di fideiussioni, dietro le quali spesso si possono annidare operazioni di riciclaggio;

l'integrità può essere migliorata mediante una nuova e precisa regolamentazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TULB) (che oggi vanta circa 1.700 iscritti), un aumento dei requisiti minimi di capitale e patrimoniali degli intermediari finanziari, l'eliminazione della possibilità di concedere garanzie/fideiussioni oppure, con massimali peraltro bassi, la limitazione delle garanzie alle imprese iscritte nel registro speciale, di cui all'art. 107 del TULB, la previsione di sanzioni amministrative in aggiunta alla cancellazione dal registro, la creazione della categoria particolare dei «*money transfer*». Occorre altresì una completa e chiara disciplina dei circa 120.000 mediatori ed agenti finanziari iscritti nei due appositi registri tenuti presso l'UIC, per i primi dei quali (mediatori) occorre ridurne il numero, previa introduzione di criteri più selettivi per l'iscrizione all'albo, assicurarne l'indipendenza dalle banche, attuarne la trasparenza dell'operato, aumentare i requisiti, prevedere l'obbligo di rendere noti gli intermediari di cui si offrono i prodotti e comprendere nel prezzo

dei prodotti la commissione di mediazione, mentre per i secondi (agenti) occorre migliorarne il livello professionale e dare loro una precisa qualificazione professionale, agevolarne il controllo, demandare la tenuta del registro ad una associazione di agenti e, infine, permettere loro di operare solo su mandato di una banca o finanziaria, che diviene responsabile del loro operato;

considerato che:

nel soffermare ancora l'attenzione sui soggetti operanti in campo finanziario, si può sinteticamente precisare che l'attività di concessione di finanziamenti viene svolta da: 1) banche; 2) intermediari finanziari; 3) promotori; 4) mediatori; 5) agenti in attività finanziaria;

concentrando l'attenzione sulle ultime tre figure, che individuano un'attività di collaborazione esterna a quella bancaria e finanziaria, disciplinata, peraltro, da una normativa frammentata e complessa, si impone una attenta revisione normativa, soprattutto per i mediatori e gli agenti;

in particolare, l'esiguità dei requisiti di professionalità richiesti per tali soggetti, di numero assai elevato (circa 120.000 per le due ultime categorie), unita all'assenza di effettivi poteri di controllo, fa sorgere dubbi sulla previsione di albi, elenchi, che possono tradursi in «patenti di legalità» di soggetti di cui si conosce ancora poco;

le criticità maggiori, quindi, riguardano i mediatori e gli agenti, in quanto i promotori prestano la loro opera essenzialmente nel campo dei servizi di investimento;

il primo problema che si pone è quello dell'eccessivo valore percentuale dei tassi di interesse effettivi globali medi, come accade per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

una soluzione potrebbe essere l'accorpamento di alcune categorie di operazioni o meglio di classi di importo, come potrebbe avvenire, ad esempio, per i vari importi nelle cessioni del quinto dello stipendio;

altro problema è quello del numero esorbitante dei mediatori e degli agenti, che comporta anche l'impossibilità di effettuare una seria e programmata attività di controllo, che attualmente dovrebbe essere svolta dall'UIC, il quale appare prossimo ad essere integrato nel sistema di vigilanza della Banca d'Italia;

controlli insufficienti si riscontrano anche nei confronti degli intermediari finanziari assoggettabili al controllo dell'UIC per le verifiche, a norma dell'art. 106 del TULB ed a quello della Banca d'Italia per le ispezioni ai sensi dell'art. 107 dello stesso TULB;

la soluzione dovrebbe essere normativa con le previsioni di requisiti professionali più rigorosi di termini di durata delle iscrizioni nell'albo e nell'elenco di tre anni, in analogia alla disciplina dei *broker* assicurativi e alla recente proposta di modifica del regolamento relativo alla tenuta degli elenchi prefettizi delle Associazioni *antiracket* ed antiusura, di delega dei controlli ad altre Autorità (ad esempio la Guardia di finanza), con un più ampio ventaglio di sanzioni amministrative e, infine, per quarto attiene ai controlli nei confronti degli intermediari *ex* art. 106 del TULB, di raf-

forzamento dell'organico dell'UIC e di previsione del potere di ispezione, anche con la collaborazione di altre Autorità, come la Guardia di finanza;

va rilevato, in particolare, come l'azione pubblicitaria di molti operatori creditizi sia intesa a «catturare» soggetti già in gravi condizioni economiche, ricorrendo ai meccanismi del porta a porta, alle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana (specie quella gratuita), al volantinaggio, con il richiamo di *testimonial* famosi, sulle auto in sosta e ai messaggi personalizzati sui cellulari, che appaiono, per le modalità impiegate, anche una violazione della *privacy*;

risulta evidente che tali operatori finanziari facilitano prestiti specie ai soggetti che si indebitano per saldare altri debiti, in un circolo vizioso che rischia di alimentare il sovraindebitamento e l'usura, creando masse crescenti di nuovi poveri, con particolare e conseguente disgregazione dei nuclei familiari;

i messaggi di questa pubblicità esasperante e martellante appaiono quasi sempre ingannevoli, perché, come avviene per la cessione del quinto dello stipendio, promettono ai lavoratori dipendenti con la sola busta paga, senza garanzie, anche se onerati da protesti o altri prestiti, la rapida erogazione di somme di denaro a 60 o a 120 mesi;

la propaganda sulla velocità e sulla economicità dell'erogazione, a fronte di soggetti particolarmente deboli, porta spesso all'omissione di informazioni, non solo sul tasso annuo nominale (TAN), ma soprattutto sul TAEG che nasconde onerosissimi costi di finanziamento, di cui le persone non sono assolutamente consapevoli;

si rammenta che, per legge, i contratti di finanziamento devono indicare chiaramente sia il TAN che il TAEG;

questi tassi, infatti, sono molto discordanti tra loro, in quanto il TAN si aggira normalmente tra il 4-6 per cento annuo, mentre il TAEG è arrivato, negli anni scorsi, sistematicamente, fino al 30 per cento per finanziamenti tuttora in essere;

il potenziale cliente, in genere di esigue disponibilità economiche ed in carenza di liquidità, viene allettato attraverso l'indicazione pubblicitaria sulla misura del TAN, unita alle assicurazioni in ordine alla rapidità e facilità di erogazione. Trova «assistenza» attraverso molti canali: in particolare, a mezzo di intermediari, che a loro volta percepiscono percentuali sulla base di ogni finanziamento, a mezzo di sportelli locali o addirittura a mezzo di filo sulla base di numeri telefonici diretti con la sede centrale. Riceve dei moduli «quasi sempre non compilati» che sottoscrive e restituisce, ricevendone assegno circolare recante l'importo del finanziamento concesso;

quasi sempre l'interessato in questione ignora totalmente la misura del TAEG e scopre solo successivamente l'onerosità dell'obbligazione assunta, a volte ammontante a migliaia di euro;

tali gravami non soltanto non trovano riscontro in analoga prassi bancaria – che per operazioni del genere richiede al massimo qualche centinaia di euro – ma non possono avere il conforto di accettabili giustificazioni. Ciò vale, in particolare, per quei finanziamenti le cui rate di paga-

mento sono già garantite della trattenute effettuate sullo stipendio direttamente presso il datore di lavoro del finanziato;

in altre parole, gran parte degli operatori creditizi fanno figurare tali elevate voci di costo, unilateralmente imposte, in misura inaspettata ed incontrollabile da parte dell'interessato, e sulla cui ragion d'essere, alla luce dell'analisi delle garanzie acquisite, non possono non avanzarsi riserve e perplessità;

sarebbe necessario, quindi: obbligare la pubblicità a ben evidenziare sempre il TAEG in luogo del TAN; imporre che il TAEG debba essere maggiorato in misura contenuta rispetto al TAN (ad esempio non oltre il 20 per cento); inoltre che, in ipotesi di estinzione anticipata, le cosiddette «commissioni» debbano essere proporzionalmente ridotte, in modo da contenere sempre il TAEG nella misura indicata nel contratto di finanziamento: ad esempio nella indicazione di rimborso anticipato, di cui innanzi, dopo 6 mesi, onde mantenere il TAEG nel 16,15 per cento le commissioni dovrebbero essere ridotte a circa euro 900 (e non mantenute nella misura di euro 7.059,32 come in effetti attualmente l'operatore creditizio impone); poiché, peraltro, i TAEG praticati da detti operatori risultano molto più elevati di quelli praticati dal sistema bancario per finanziamenti similari, legare il TAEG massimo consentito alle società finanziarie ad una misura proporzionata a quelli della media bancaria (a titolo indicativo non oltre 120 per cento); più esplicativamente se le rilevazioni sui limiti dei tassi di usura dovessero indicare che la media dei tassi praticati dalle banche per finanziamenti chirografari della specie è del 7 per cento, non dovrebbe essere consentito agli operatori creditizi di praticare un TAEG superiore al 7 per cento X 120/100 (pars, quindi, all'8,4 per cento),

si chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative volte a contrastare i gravi fenomeni denunciati.

(2-00271)

Interrogazioni

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, FERRANTE. – *Al Ministro dello sviluppo economico*. – Premesso che:

la recente discussione sullo schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 ha evidenziato, per l'ennesima volta, l'inadeguatezza del Governo nell'affrontare le problematiche del nostro sistema economico, duramente colpito dalla recente crisi economica e finanziaria ed ora in attesa di interventi per il sostegno alla competitività;

i più recenti dati macroeconomici del Paese evidenziano che, per l'Italia, la situazione competitiva non è per nulla rassicurante, tanto che la stessa Banca d'Italia ha più volte denunciato come le stime di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per gli anni a venire siano troppo basse in rapporto alla crescita media dei Paesi dell'Unione europea (UE), per non

parlare di quella mondiale, e ciò anche in ragione dell'assenza di chiare politiche programmatiche di sviluppo e dello stato dei conti pubblici;

nei Paesi UE, e in quelli maggiormente sviluppati, le problematiche della recente crisi economica e di finanza pubblica sono state superate, pur con diversa intensità, con strumenti idonei quali riforme, riduzione degli sprechi e soprattutto con il sostegno selettivo ai settori produttivi e ora, nella fase in cui l'economia internazionale segnala una decisa fase di ripresa, tutti i Governi si accingono ad emanare ulteriori nuovi interventi per rafforzare la crescita e la competitività dei propri sistemi produttivi;

per quanto ci riguarda, l'immobilismo e l'attesa di tempi migliori sono stati la sola ricetta con la quale il Governo ha affrontato la crisi. Ma, fatto ancora più grave, l'Italia è l'unico Paese che, nella più delicata delle fasi *post* crisi, si è concesso il lusso di rimanere per oltre 5 mesi senza un Ministro dello sviluppo economico. Ed i risultati a consuntivo sono del tutto evidenti;

dal punto di vista della crescita economica, i principali *competitor* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del loro PIL e ora, nella fase di ripresa dell'economia, viaggiano a velocità molto superiore rispetto alla nostra. La crescita mondiale è prevista al 4,4 per cento ed è prevista attestarsi al 4 per cento nel 2011. La Germania nel 2010 cresce del 3,4 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2 per cento. Gli Stati Uniti crescono del 2,9 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Il Giappone cresce del 2,7 per cento e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2,5 per cento. La Francia cresce del 1,6 per cento e per il 2011 le previsioni sono del 2,5 per cento. Per l'area euro la crescita del 2010 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8 per cento;

l'Italia, purtroppo, è ferma ad un tasso di crescita dell'1,2 per cento nel 2010 e dell'1,3 per cento per il 2011. Nel corso delle audizioni svolte nelle Commissioni congiunte Bilancio del Senato e della Camera dei deputati, da più parti sono state espresse forti perplessità su tali dati e per le previsioni ottimistiche degli anni successivi al 2011;

l'economia nazionale sconta, poi, una generale perdita di competitività. Nella classifica del *World Economic Forum*, l'Italia si attesta solo al 48º posto. Rispetto al 2008, è superata anche da numerosi Paesi in via di sviluppo e resta lontanissima dai maggiori concorrenti europei (la Germania è 7ª, la Gran Bretagna 13ª e la Francia 16ª) e a forte distanza anche dalla Spagna (33ª), che pure ha subito una forte caduta del PIL;

particolarmente preoccupante è il dato sulla produttività totale dei fattori. La produttività del settore manifatturiero, corrispondente a 100 nel 1995, si attesta oggi al 94,8, con una perdita di più di 5 punti. La Germania ne guadagna 30, salendo al 130,3, mentre la Francia sale al 126,3. Nei 10 anni compresi tra il 1994 ed il 2005 il prodotto per ora lavorata ha avuto un incremento dello 0,5 per cento, rispetto alla crescita del 2,1 per cento che aveva caratterizzato il decennio precedente. In generale, nel periodo 1995-2008 il contributo dato alla crescita dall'incremento di

produttività è stato appena dell'11 per cento, rispetto ad una media del 46,3 dei Paesi dell'area dell'euro;

tali dati evidenziano, chiaramente, una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto in base all'andamento del ciclo economico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro. Difficoltà che impediscono al tessuto imprenditoriale di agganciare appieno il treno della ripresa così come stanno facendo le imprese del resto dei Paesi maggiormente sviluppati;

senza una forte inversione delle politiche economiche e di sviluppo, il Paese rischia di restare indietro proprio nella fase in cui tutte le economie danno evidenti segnali di ripresa, bloccato da tassi di crescita troppo bassi e soprattutto senza un chiaro indirizzo di sviluppo industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato, in particolare nella componente delle piccole e medie imprese, privo di adeguate risorse finanziarie e di merito di credito, esposto alla concorrenza sempre più aggressiva non solo dei concorrenti tradizionali ma dei nuovi attori dell'economia emergente, con un mercato del lavoro indebolito e privo di adeguati strumenti di sostegno e riqualificazione per i soggetti che perdono l'occupazione e con una forte distorsione nella distribuzione della ricchezza a discapito delle fasce più deboli della società;

le responsabilità del Governo sul pessimo andamento dell'economia nazionale nel corso degli ultimi due anni appaiono, pertanto, del tutto evidenti;

il Ministero dello sviluppo economico, titolare dei compiti di indirizzo e sviluppo del sistema produttivo, non solo è stato lasciato per oltre 5 mesi senza Ministro, ma è stato anche oggetto di un reiterato drenaggio di risorse nonché di competenze e personale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di altri dicasteri;

a testimonianza di quanto suddetto, alcune funzioni di primaria importanza sono state assegnate ad altri dicasteri: la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate e dei fondi dell'UE è stata delegata dal Ministro *ad interim* Berlusconi al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Fitto, divenuto responsabile del Dipartimento per le politiche dello sviluppo. Sempre il Ministro Fitto dovrà varare il piano per il Sud, che inizialmente rientrava tra le competenze del Ministro Scajola;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha occupato uno spazio tradizionalmente affidato al Ministro dello sviluppo economico, in sua assenza, come nelle vertenze Fiat-Pomigliano, Glaxo e Telecom;

il potere di nomina relativo alla Sogin ed alla Sace, in origine nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, oggi è stato assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre risulta palese la volontà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di assumere maggiori poteri nella nomina dei componenti dell'Agenzia di sicurezza sul nucleare;

dal punto di vista delle risorse, i tagli alle risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico, operati nel corso degli ultimi

due anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono impressionanti e tali da impedire l'avvio e la realizzazione di numerose iniziative per lo sviluppo. Solo per citarne alcuni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ridotto le dotazioni finanziarie del Ministero per circa 9 miliardi di euro nel triennio 2009-2011. Nella legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per l'anno 2010), sono stati previsti altri tagli, tra i quali oltre 222 milioni di euro alla missione «Competitività e sviluppo» e nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione l'azzeramento delle risorse del fondo rotativo per le imprese e dei contributi ai consorzi ed alle cooperative di garanzia collettiva fidi, avvenuti proprio nella fase più acuta della crisi. Da ultimo, nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le dotazioni finanziarie del Ministero sono state ridotte per circa 2,7 miliardi di euro nel triennio 2011-2013;

le risorse del fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, inizialmente stanziate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) per il periodo di programmazione 2007-2013 e pari a 64,4 miliardi di euro, sono state dapprima drasticamente ridotte a 54 miliardi di euro e, per quanto riguarda la quota nazionale, pari a 25,4 miliardi, sono state utilizzate per finalità differenti rispetto agli obiettivi originari: il risultato di queste scelte è lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro strategico nazionale 2007-2013 e un forte indebolimento delle risorse disponibili per le politiche regionali di sviluppo, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

nell'ambito delle politiche di incentivazione delle imprese sono stati effettuati interventi disastrosi, che in taluni casi hanno compromesso la continuità operativa di numerose imprese;

gli incentivi automatici del credito d'imposta per investimenti sono stati pesantemente modificati, sempre dal Ministro dell'economia e delle finanze e senza una sostanziale opposizione dell'ex Ministro Scajola, con grave pregiudizio per numerose imprese;

il credito d'imposta per investimenti, inizialmente disciplinato dalla citata legge finanziaria per il 2007, (articolo 1, commi da 280 a 284) nella forma di un contributo automatico (credito di imposta) commisurato ai costi sostenuti «per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo», successivamente con il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato profondamente modificato con l'introduzione del meccanismo della prenotazione obbligatoria, ovvero del cosiddetto *click-day*. Per effetto di tale modifica numerose imprese (22.500 solo nel 2009) sono state escluse dal beneficio del credito d'imposta pur avendo effettuato gli investimenti nel rispetto delle originarie previsione di legge;

l'esito dei *click-day* ha permesso di soddisfare solamente le domande presentate in ordine cronologico entro il primo minuto di apertura della gara, trasformando così in una grande lotteria il contributo automatico per la ricerca e sviluppo e favorendo di fatto le grandi imprese maggiormente organizzate dal punto di vista telematico. In un articolo apparso

sul quotidiano «Il Sole 24 Ore», nell'edizione del 3 novembre 2009, una impresa *leader* nella robotica, ha denunciato la situazione di disagio e l'inadeguatezza dell'innovazione normativa dichiarando: «Per quattro secondi abbiamo infatti perso il credito d'imposta su 3,8 milioni di euro, i nostri investimenti in ricerca del 2008. Nel senso che siamo appunto stati esclusi dai sostegni all'innovazione in seguito al famigerato meccanismo del "click day", nato come una semplificazione e, nei fatti, dimostratosi un boomerang»;

anche sul tema degli incentivi alle imprese, l'evidente stallo, percepito dal mondo imprenditoriale, sta causando enormi criticità ai fini della realizzazione degli investimenti agevolati: il 24 giugno 2010, infatti, circa 150 imprenditori vincitori delle agevolazioni previste dal piano «Industria 2015» hanno espresso il loro malcontento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri perché, dopo oltre 15 mesi, pur avendo vinto i relativi bandi e già effettuato gli investimenti, ad oggi non hanno ancora ricevuto le risorse economiche dovute e necessarie al corretto completamento dei piani di investimento intrapresi;

dalle precedenti considerazioni si comprende come oggi la politica industriale del nostro Paese sia completamente ferma e non si intravedono cambiamenti per gli anni a venire. La decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, afferma che quanto doveva essere deciso è già stato deciso in luglio e che la legge di stabilità è sostanzialmente tabellare e di contenuto assai ristretto, dato che l'anticipazione della manovra ha già assorbito la gamma di variazioni marginali della spesa e delle entrate pubbliche;

la legge di stabilità non contiene indicazioni programmatiche in relazione alle politiche economiche e di settore, con ciò confermando l'impressione che l'azione dell'Esecutivo non si esplichi attraverso i tradizionali strumenti di politica economica, ma che essa sia governata esclusivamente dagli eventi che di volta in volta si manifestano. In tal senso, colpisce in modo negativo l'assenza di qualsiasi misura per il sostegno e il rilancio del sistema competitivo;

è completamente assente qualunque misura di sviluppo in favore del Mezzogiorno, nonché previsioni in materia di tutela del cittadino-consumatore, di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza, che possono rappresentare proprio in un momento di difficoltà, uno dei fattori fondamentali per la ripresa economica,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;

quali iniziative intenda adottare per riportare in capo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni, le competenze, il personale e i dicasteri sottratti al Ministero nel corso degli ultimi mesi;

se intenda rendere note al Parlamento le iniziative e gli interventi programmati in tema di politiche industriali e di sviluppo per il Paese, con riferimento, in particolar modo, alle strategie in tema di competitività dei settori produttivi, di liberalizzazioni, di politiche per il Mezzogiorno e di incentivi alle imprese;

se intenda chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze, in vista della prossima sessione di bilancio, il ristoro, anche parziale, delle risorse decurtate nel corso degli ultimi 2 anni al fine di predisporre ed attuare efficaci politiche per lo sviluppo per il Paese;

se intenda proporre un adeguato rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti e farsi promotore di modifiche al citato decreto-legge n. 185 del 2008 al fine di rimuovere il meccanismo della prenotazione obbligatoria per i crediti d'imposta per investimenti, ripristinandolo nella forma di contributo automatico commisurato ai costi sostenuti dall'impresa per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

se intenda erogare, e in che tempi, le risorse dovute ai vincitori delle agevolazioni previste dal piano «Industria 2015» che dopo oltre 15 mesi, pur avendo vinto i relativi bandi e già effettuato gli investimenti, non hanno ancora ricevuto quanto dovuto e necessario per il corretto completamento dei piani di investimento intrapresi;

se intenda proporre in sede di discussione della legge di stabilità per il 2011 la proroga e un adeguato rifinanziamento dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico degli edifici.

(3-01668)

CECCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso che:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente di importanza primaria, specie nell'attuale fase di crisi economica, dato che la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano e che le sue funzioni si sono progressivamente sviluppate nel tempo in relazione sia all'esigenza di estendere l'ambito della tutela del risparmio che al progressivo evolversi del mercato finanziario e della legislazione in materia;

la carica di presidente è vacante sin dal 1º luglio 2010 e tale nomina deve essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso;

dalla data di scadenza del mandato del Presidente si sono svolti ben undici Consigli dei Ministri senza che sia stata presa alcuna decisione,

si chiede di sapere per quali ragioni il Governo continui a rinviare la formulazione della proposta di nomina del Presidente della Consob, sempre che non voglia in questo modo indurre a ritenere che il disinteresse dell'Esecutivo sia dovuto alla volontà di circoscrivere la propria attenzione esclusivamente al tema della giustizia, in ordine al quale effettivamente la Consob non ha specifiche competenze.

(3-01669)

CAFORIO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che in data 12 ottobre 2009 il caporale Guido Laveneziana sventò con grande coraggio, ab-

negazione e scaltrezza un attentato terroristico ai danni della caserma Santa Barbara di Milano, bloccando Mohamed Game, un ingegnere libico disoccupato, con permesso di soggiorno dal 2003, intento a farsi esplodere insieme a cinque chili di nitrato d'ammonio nascosti in una cassetta degli attrezzi e a compiere la prima strage dell'integralismo islamico in Italia. Il caporale Laveneziana rimase, per fortuna, solo lievemente ferito ma, senza il suo eroico intervento, le conseguenze, sia a livello personale, sia per le circa trenta persone presenti nelle vicinanze sarebbero potute esser molto più gravi;

considerato che:

a seguito di tale prodigioso e puntuale intervento, per il quale non esitò a mettere a repentaglio la propria vita, il caporale Laveneziana ricevette numerosi attestati di stima, oltre che dai *media*, anche dalle Istituzioni. Su tutti quelli del Ministro della difesa Ignazio La Russa che, in visita presso la caserma Santa Barbara il 7 novembre successivo, affermò di aver parlato con il generale Vincenzo Camporini, capo di Stato Maggiore della Difesa, al fine di valutare se nella successiva occasione non fosse stato opportuno attribuire al caporale Laveneziana i riconoscimenti che abitualmente i militari ricevono quando svolgono un'azione coraggiosa. Addirittura, il giorno dopo l'attentato, il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, si affrettò a complimentarsi con il giovane caporale, auspicando anche un suo veloce arruolamento;

oltre all'attribuzione di riconoscimenti e medaglie, puntualmente arrivati, non si è proceduto, nonostante gli ottimi punteggi e il suddetto encomiabile intervento, alla cosiddetta «rafferma», ossia al rinnovo di un anno della permanenza nell'esercito, nonostante la stessa fosse stata sbandierata, come riportato nel precedente considerata, da alcuni Ministri della Repubblica. Dall'8 dicembre 2009, giorno in cui fu congedato, il suddetto caporale non ha ricevuto alcuna ulteriore chiamata, nonostante fosse sufficiente nel suo caso, per rimanere nell'Esercito come volontario, una mera valutazione positiva del lavoro svolto, da parte dei suoi superiori;

considerato inoltre che ad oggi il settore risulta regolato dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore e dal decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004 emanato in attuazione dell'articolo 6 della citata legge n. 226 del 2004, concernente disposizioni per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; detta normativa ha introdotto di fatto – nelle more della realizzazione di un vero esercito professionale – la precarietà di stato nelle Forze Armate per giovani e meno giovani che dedicano uno o più anni della loro vita alla difesa della patria – come nel caso del caporale Laveneziana – in alcuni casi anche fuori dai confini nazionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre urgentemente in essere al fine di riconoscere, nel più breve

tempo possibile, al caporale Laveneziana la «rafferma» che, per oggettivi meriti dimostrati in servizio nonché per gli ottimi punteggi conseguiti, gli spetta di diritto.

(3-01670)

SPADONI URBANI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse, nonché per evitare duplicazioni e, nel contempo, assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – dispone la soppressione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l'ISPESL è un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

considerato che:

secondo il sopracitato disposto legislativo le competenze dell'ISPESL sono trasferite in tutti i rapporti attivi e passivi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

già nel corso della discussione generale per l'approvazione della citata legge n. 122 del 2010 l'interrogante aveva auspicato che, pur nella necessaria opera di razionalizzazione degli enti, «almeno gli enti di formazione indispensabili, come per esempio l'ISPESL, (...) possano trovare adeguata collocazione funzionale all'interno dell'INAIL per far valere le capacità acquisite nel corso del loro lavoro» (resoconto stenografico della seduta n. 403 del 13 luglio 2010);

preso atto che il 25 settembre 2010 l'ISPESL ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il bando riguardante il «Piano triennale di attività 2009 – 2011 dell'Istituto. Affidamento ad Enti esterni dello svolgimento delle attività di ricerca corrente del Dipartimento Processi Organizzativi e del Dipartimento Tecnologie di sicurezza previste per l'anno 2009»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il personale ex-ISPESL abbia già trovato collocazione all'interno dell'INAIL e, in caso affermativo, in base a quali criteri;

se il personale ex-ISPESL sia stato collocato in un'area funzionale dell'INAIL;

se attualmente i lavori di ricerca precedentemente svolti dall'ente ex-ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro stiano proseguendo;

se i bandi pubblicati il 25 settembre 2010 siano stati espletati e, in caso affermativo, da chi e secondo quali criteri e modalità.

(3-01671)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MONGIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. – Premesso che:

il Comune di Foggia, tra i più popolosi capoluoghi del Mezzogiorno, vive una situazione economica non facile, che fa temere una condizione di insolvenza tale da determinare la dichiarazione di dissesto;

l'attuale amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un anno, sta affrontando con impegno strenuo e grande senso di responsabilità questa problematica;

il Consiglio comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato un ordine del giorno nel quale si dà mandato al sindaco di procedere all'eliminazione di qualunque spesa superflua o comunque incompatibile con gli equilibri di bilancio;

le difficoltà delle casse comunali dipendono in larga parte da vicende come quella dei contributi INPDAP nelle zone colpite dal terremoto del 2002, beneficio inizialmente previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 2002 per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori interessati dagli eventi sismici e successivamente limitato dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ai soli datori di lavoro privati ed escludendo quindi dal beneficio stesso enti e dipendenti pubblici;

sulla spesa corrente del Comune ha inciso in modo notevole la necessità di farsi carico di alcune emergenze sociali ed ingenti provvidenze, che in caso di mancata risposta avrebbero probabilmente determinato gravi problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

in passato il Governo ha disposto l'erogazione di ingenti somme a favore di amministrazioni comunali in dissesto finanziario o anche in situazione di rischio, in tal senso si pensi ai comuni di Taranto, Catania e Roma;

considerato inoltre che:

l'imponente sforzo di risanamento avviato dal Comune di Foggia potrebbe non garantire un esito positivo per la gestione dei flussi di cassa e non per un autentico squilibrio contabile;

per la garanzia di tale esito positivo sarebbe sufficiente un'anticipazione straordinaria da parte delle casse dello Stato di cinquanta milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali provvedimenti urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare, e in quali in tempi, al fine di intervenire a sostegno dello sforzo di risanamento avviato dall'amministrazione comunale della città di Foggia.

(3-01672)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute*. – Premesso che:

l'art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) istituisce presso l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione dell'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi;

l'art. 1, comma 244, della legge n. 244 del 2007 prevede che: «l'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

il comma 245 del medesimo art. 1 stabilisce che: «Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato che:

secondo quanto riportato da «Il Sole 24ore» dell'8 settembre 2010, l'INAIL starebbe procedendo a selezionare nella propria banca dati la platea dei destinatari con un'invalidità superiore all'1 per cento nel periodo da gennaio 2008 a maggio 2010;

per i periodi precedenti, al fine della valutazione della patologia correlata con l'agente amianto, sarebbe necessario l'intervento delle sedi territoriali e il parere medico su ciascun singolo caso;

rilevato che:

il «Messaggero Veneto» del 16 ottobre 2010 riporta la notizia della morte di 7 operai dell'ex officina delle Ferrovie dello Stato di Udine e Trieste;

la contaminazione sarebbe avvenuta tra gli anni '70 e '90 all'interno dei capannoni situati a Udine e Trieste;

a seguito di esposto dei familiari di una delle vittime, la procura avrebbe indagato per omicidio colposo 5 tra i dirigenti e responsabili delle strutture in cui era stato impiegato uno dei lavoratori morti;

rilevato, inoltre, che:

secondo le linee guida per il Riconoscimento dell'esposizione ad amianto dei ferrovieri predisposte da Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) risulta che: «Dalla documentazione fornita dalle FS, nel parco rotabili risultano presenti veicoli con la coibentazione in amianto spruzzata sulle lamiere costruiti fino al 1975/1976 (probabilmente si tratta della data della commessa perché risultano da documenti IP rotabili con amianto spruzzato nei cunicoli passaggio cavi – delle ALe 801 – consegnati a fine 1979); i veicoli di data successiva sono isolati con materiali alternativi ma contengono ancora singoli particolari in amianto»;

fino alla fine degli anni '80 presumibilmente, quindi, si può ritenere che l'esposizione alle fibre d'amianto fosse ubiquitaria ed estesa a tutti gli impianti, reparti e officine di riparazione;

l'uso dell'amianto in quantità così copiose e la quasi assenza di precauzioni potevano dare origine a forti dispersioni in tutti gli ambienti;

preso atto che:

le conseguenze dell'esposizione alle fibre *killer*, in base alle conoscenze attuali, avrebbero un lungo periodo di incubazione e potrebbero manifestarsi anche a distanza di 40 anni;

la maggior parte dei lavoratori ex esposti all'amianto, per quanto risulta all'interrogante, non è stata avviata a sorveglianza sanitaria come previsto all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 277 del 1991 essendo stata limitata la citata sorveglianza solo ai lavoratori fruitori di benefici previdenziali;

detta sorveglianza sanitaria resta una discrezione delle prerogative di bilancio di ciascuna Regione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di provvedere con urgenza ad adottare il decreto attuativo delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni a favore delle vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

se risultino gli stanziamenti del citato Fondo nazionale così come previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

se sia prevista l'erogazione delle prestazioni alle vittime dell'amianto anche nei casi in cui il datore di lavoro è fallito o non è più attivo;

se ritengano opportuno promuovere l'istituzione di un apposito fondo regionale che operi in modo complementare con il citato Fondo nazionale;

se ritengano opportuno istituire un Osservatorio regionale e/o nazionale che coinvolga le istituzioni, le associazioni delle vittime, le aziende sanitarie, gli esperti epidemiologici e i ricercatori al fine di tenere

un monitoraggio costante e aggiornato di concerto con i già esistenti registri regionali;

se e in quali modi ritengano di avviare a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori a rischio amianto.

(4-03891)

FIRRARELLO. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana ha emanato in data 22 febbraio 2010 un bando per il ritiro straordinario di arance da destinare, previa trasformazione in succhi, ad aiuti umanitari;

considerato che l'art. 16 del decreto del Ministro degli affari esteri del 18 febbraio 2003 (Disciplina delle articolazioni interne delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale) individuava nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo – Ufficio VI la funzione di assolvimento di attività inerenti a interventi umanitari e di emergenza e aiuti alimentari;

ritenuto che la conservabilità del succo di arance risulta, a prescindere dal processo di trasformazione effettuato, limitata nel tempo e condizionata dalla presenza di fattori termici e barometrici adeguati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del piano di distribuzione del succo di arance – oggetto del citato bando – con riferimento ai Paesi destinatari beneficiari dell'iniziativa, ai quantitativi di succo finora distribuiti, ai sistemi di conservazione utilizzati per il trasporto del prodotto a destinazione e alla destinazione del prodotto ancora giacente, e quale sia la valutazione, per gli aspetti di competenza, del programma avviato, che tenga conto della rilevazione delle effettive ricadute dello stesso nei termini della prevista erogazione di aiuti umanitari.

(4-03892)

GIAI, D'ALIA, POLI BORTONE, GUSTAVINO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. – Premesso che:

il patrimonio storico e culturale di un Paese identifica la sua civiltà e la sua cultura nazionale;

lo Stato italiano ha il dovere di conservarlo e valorizzarlo a vantaggio di tutti gli abitanti;

il comma secondo dell'articolo 9 della Costituzione «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

il Molise rientra tra quelle Regioni di grande interesse dal punto di vista ambientale, storico e culturale;

il territorio molisano fu popolato sin dall'epoca paleolitica per poi espandersi in quella neolitica, lasciando importanti testimonianze di quelle età;

la Regione Molise ha in progetto l'insediamento di 5.000 torri eoliche in un territorio che misura 4.000 chilometri quadrati, vale a dire 1,3 torri per chilometro quadrato. Ciò comporterebbe un inevitabile stato di

degrado dei siti archeologici come, ad esempio, quello dell'antica città romana di Saepinum-Altilia, risalente al I secolo a.C., e quello del sito Sannitico di Pietrabbondante, risalente al V secolo a.C. che rappresenta con la fortezza ed il teatro Italico la migliore testimonianza monumentale dell'Antico Sannio;

sulla base degli accordi sottoscritti dai Paesi aderenti al protocollo di Kyoto sul cambiamento climatico, la Regione Molise si è già adeguata al protocollo installando 420 torri eoliche che ad oggi producono il 72 per cento del fabbisogno regionale. Inoltre sommando eolico, idroelettrico e termoelettrico, il Molise attualmente produce il 110 per cento del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili;

un dato prima riconosciuto nell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2009, e poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 194 del 2010 della Corte costituzionale, disciplinava il rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti nel settore eolico e delle fonti rinnovabili,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare la storia millenaria dell'antica Roma, dei popoli italici e del Sannio e difendere il territorio molisano da un evitabile sopruso.

(4-03893)

PISTORIO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

alcuni giornali di settore in forza di una approfondita indagine hanno rilevato che i prezzi medi di benzina, diesel e gas propano liquido (Gpl), in modalità servito, praticati sugli impianti sia con il marchio delle più importanti compagnie petrolifere, sia «no logo», risultano essere sempre più differenziati sulla rete di distribuzione nazionale dei carburanti;

in particolare, risulta confermata una significativa divergenza tra le punte massime e minime rilevate tra Nord e Sud del Paese che supera nel caso della benzina anche i 10 centesimi di differenza e si attesta a poco meno nel caso della distribuzione del diesel e del Gpl;

considerato, inoltre, che anche per le note difficoltà logistiche ed infrastrutturali, nelle Regioni del Nord, si è avviata un'importante azione volta all'ammodernamento ed al rafforzamento della rete di distribuzione, mentre le Regioni meridionali accusano un notevole ritardo nello sviluppo del medesimo servizio, con un doppio svantaggio per le popolazioni meridionali che oltre a non avere lo stesso livello di servizio sono costrette a pagarlo più caro,

si chiede di sapere:

se e in che tempi il Governo, attraverso specifiche iniziative normative volte anche a prevedere particolari incentivi, intenda favorire lo sviluppo di una adeguata rete di distribuzione dei prodotti petroliferi in tutto il territorio nazionale, secondo criteri di equa ripartizione Nord-Sud, del servizio di distribuzione, con particolare attenzione al settore autostradale;

se e quali iniziative intenda predisporre per far fronte a questo evidente stato di iniqua differenza del prezzo dei prodotti petroliferi per ridurre, anche sotto questo punto di vista, e, se possibile eliminare, l'evidente disuguaglianza tra Nord e Sud del Paese.

(4-03894)

MALAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

presso l'università e il Politecnico di Torino non sono ancora iniziati i corsi, né è stata data comunicazione ufficiale di quando questo avverrà; informalmente alcuni docenti indicano agli studenti il 9 novembre come possibile inizio;

negli scorsi anni detti corsi iniziavano non dopo la prima metà di ottobre;

ufficialmente non è stata resa nota la ragione del citato ritardo, ma nelle numerose manifestazioni di protesta viene lamentato che la causa di tutto sia la riduzione dei fondi all'università; tale opinione non risulta smentita dai responsabili della facoltà o dell'ateneo,

si chiede si sapere:

quale sia il motivo per cui i corsi di ingegneria iniziano con forte ritardo;

ove ciò dipendesse da una decisione non necessaria e non obbligata dalle circostanze, quali provvedimenti di competenza si intendano prendere al riguardo.

(4-03895)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. – Premesso che:

nei giorni scorsi Enel ha lanciato un'offerta pubblica iniziale, che ha spiegato l'amministratore delegato dell'Enel Fulvio Conti, potrà produrre un incasso di 3 miliardi. La «forchetta» di prezzo del capitale economico è stata fissata tra un minimo di 9 miliardi di euro e un massimo di 10,5 (pari ad un minimo non vincolante di 1,8 euro per azione e a un massimo vincolante di 2,10 euro per azione, pari al prezzo massimo di collocamento). Il titolo, ha aggiunto Conti durante la presentazione dell'IPO GP a Piazza Affari, è porto sicuro per investitori *retail*, ossia i piccoli risparmiatori e le famiglie;

ciò che però non dice il dottor Conti, è nascosto nel tomo di sollecitazione al pubblico risparmio approvato dalla Consob: un estratto dal prospetto informativo Enel GP apertamente dice che i risparmi dei sottoscrittori di azioni Enel GP SpA verranno impiegati anche per la riduzione del debito della capogruppo ENEL SpA nei confronti delle banche impegnate nel collocamento ENEL GP (Intesa e Unicredit). ENEL GP nasce quindi zoppa. Già gravata del debito della capogruppo;

nel capitolo 3.4 «Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse» è scritto: «Il presente fattore di rischio evidenzia i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in relazione all'Offerta degli istituti bancari

facenti parte del Consorzio per l'Offerta Istituzionale e del Consorzio per l'Offerta Pubblica. Gruppo Intesa Sanpaolo – Banca IMI ed il gruppo Intesa Sanpaolo vantano interessi significativi ed intrattengono rapporti d'affari con il Gruppo e con il Gruppo Enel, che potrebbero generare potenziali situazioni di conflitto d'interessi. In particolare: Banca IMI, che ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale nonché di Joint Lead Manager nell'ambito dell'Offerta Pubblica, garantirà insieme ad altri intermediari il collocamento delle Azioni. In relazione ai ruoli e all'impegno di garanzia assunti nell'ambito dell'Offerta, Banca IMI percepirà delle commissioni a fronte del servizio prestato; Banca IMI fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo che presta in via continuativa servizi di advisory, di investment banking e vanta rilevanti rapporti di natura creditizia con il Gruppo e con il Gruppo Enel. Banca IMI ed il gruppo Intesa Sanpaolo, in relazione ai rapporti d'affari con il Gruppo e con il Gruppo Enel potranno essere, inoltre, chiamati a prestare ulteriori servizi di finanza aziendale e creditizi; Intesa Sanpaolo ha rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007 e il Credit Agreement 2009 ed è parte del pool di banche che hanno sottoscritto con Enel, in data 19 aprile 2010, una linea di credito rotativa dell'importo di Euro 10 miliardi (con durata di 5 anni); il gruppo Intesa Sanpaolo è emittente di strumenti finanziari collegati a titoli emessi dal Gruppo Enel; Banca IMI presta attività (inclusa l'attività di market making su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dal Gruppo Enel o altri strumenti finanziari collegati a questi ultimi. Infine il gruppo Intesa Sanpaolo versa in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto Enel, come indicato nella Sezione II, Capitolo III, Paragrafo 3.4 del Prospetto, intende utilizzare i proventi dell'Offerta Globale per la riduzione dell'attuale livello di indebitamento, e pertanto prospetticamente anche per il rimborso e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti del gruppo Intesa Sanpaolo. – Gruppo Credit Suisse – Credit Suisse riveste il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale. Credit Suisse ed il gruppo Credit Suisse prestano in via continuativa servizi di financial advisory e di investment banking nei confronti dell'Azionista Venditore. Credit Suisse ed il gruppo Credit Suisse, inoltre, vantano rapporti significativi di natura creditizia con il Gruppo Enel e Credit Suisse AG ha rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007. Credit Suisse AG, inoltre, è parte del pool di banche che hanno sottoscritto con Enel, in data 19 aprile 2010, una linea di credito rotativa dell'importo di Euro 10 miliardi (con durata 5 anni). – Gruppo Goldman Sachs – Goldman Sachs International riveste il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale. Goldman Sachs International e il gruppo Goldman Sachs prestano in via continuativa servizi di financial advisory e di investment banking nei confronti dell'Azionista Venditore. Goldman Sachs In-

ternational ed il gruppo Goldman Sachs, inoltre, vantano rapporti significativi di natura creditizia con il Gruppo Enel e hanno rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007. Goldman Sachs International, inoltre, è parte del pool di banche che hanno sottoscritto con Enel, in data 19 aprile 2010, una linea di credito rotativa dell'importo di Euro 10 miliardi (con durata 5 anni). Goldman Sachs International, infine, presta attività e servizi di investimento (inclusi servizi di advisory, emissione e market-making) che possono avere ad oggetto attività o strumenti finanziari emessi dal Gruppo Enel. – Mediobanca – Mediobanca riveste il ruolo di Sponsor e di Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica di Vendita, e di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale. Mediobanca presta in via continuativa servizi di advisory e di investment banking nei confronti del Gruppo e del Gruppo Enel. Mediobanca, inoltre, vanta rapporti significativi di natura creditizia con il Gruppo Enel e ha rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007 e il Credit Agreement 2009. Mediobanca, inoltre, è parte del pool di banche che hanno sottoscritto con Enel, in data 19 aprile 2010, una linea di credito rotativa dell'importo di Euro 10 miliardi (con durata di 5 anni). – Gruppo UniCredit – UniCredit Bank Milano ed il gruppo UniCredit vantano interessi significativi ed intrattengono rapporti d'affari con il Gruppo e con il Gruppo Enel che potrebbero generare potenziali situazioni di conflitto d'interessi. In particolare: UniCredit Bank Milano, che ricopre il ruolo di Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale e di Lead Manager nell'ambito dell'Offerta Pubblica, garantirà insieme ad altri intermediari il collocamento delle Azioni; UniCredit Bank fa parte del gruppo UniCredit che presta in via continuativa servizi di advisory, di investment banking e vanta rilevanti rapporti di natura creditizia con il Gruppo e con il Gruppo Enel. UniCredit Bank Milano ed il gruppo UniCredit, in relazione ai rapporti d'affari con il Gruppo e con il Gruppo Enel, potranno essere, inoltre, chiamate a prestare ulteriori servizi di finanza aziendale e creditizi; UniCredit Bank Milano ha rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007 e il Credit Agreement 2009; il gruppo UniCredit è emittente di strumenti finanziari collegati a titoli emessi dal Gruppo Enel; UniCredit Bank Milano presta attività, (inclusa l'attività (i) di market making sia su covered warrant emessi da società del gruppo UniCredit aventi a sottostante azioni Enel sia su opzioni aventi a sottostante azioni Enel, ovvero (ii) di agente di calcolo su mercati regolamentati e/o MTF), e servizi di investimento che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dal Gruppo Enel. Si evidenzia inoltre che il Sig. Piero Gnudi ricopre la carica di Presidente di Enel e di consigliere di amministrazione di UniCredit S.p.A. Infine, il gruppo UniCredit versa in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto Enel, come indicato nella Sezione II, Capitolo III, Paragrafo 3.4 del Prospetto, intende utilizzare i proventi dell'Offerta Globale

per la riduzione dell'attuale livello di indebitamento, e pertanto prospetticamente anche per il rimborso e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti del gruppo UniCredit. – Barclays Bank PLC – Barclays Bank PLC attraverso la propria divisione di investment banking Barclays Capital, riveste il ruolo di Joint Bookrunner nell'ambito dell'Offerta Istituzionale. Barclays Bank PLC presta servizi di advisory e di investment banking nei confronti dell'Azionista Venditore. Inoltre, Barclays Bank PLC vanta rapporti significativi di natura creditizia con il Gruppo Enel e ha, inter alia, rivestito il ruolo di banca finanziatrice nell'ambito dell'attività del pool di banche finanziatrici che hanno sottoscritto il Credit Agreement 2007. Barclays Bank PLC è, inoltre, parte del pool di banche che hanno sottoscritto con Enel, in data 19 aprile 2010, una linea di credito rotativa dell'importo di 10 miliardi di Euro (con durata 5 anni). Si evidenzia, inoltre, che il Sig. Fulvio Conti ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel e di consigliere di amministrazione non-esecutivo di Barclays Bank PLC»;

ad avviso dell'interrogante:

tale intreccio di interessi tra banche collocatrici ed Enel, che, seppur evidenziato nel prospetto, sembra che non debba essere portato a conoscenza dei risparmiatori investitori, non risponde al canone della necessaria trasparenza;

tale condotta rappresenta un artato aggiramento dell'art. 2359-*bis* del codice civile che vieta la sottoscrizione di azioni o quote della controllante: la controllante, gravata di debiti, crea una nuova società, raccoglie la provvista tra il pubblico risparmio, e, invece di incamerarla (con la sottoscrizione delle azioni proprie – operazione vietata), fa pagare ad essa (ENEL GP) i propri debiti alle banche;

posto che il dottor Fulvio Conti, oltre ad essere presidente dell'Enel, è componente del consiglio di amministrazione di Barklays Bank e di Unicredit, tale fungibilità di funzioni rappresenta una situazione di potenziale conflitto di interessi con le banche collocatrici;

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda richiamata in premessa e quali misure urgenti, anche di carattere normativo, intenda intraprendere per evitare che i risparmiatori, attratti dalle promesse dei rendimenti fino al 6 per cento su base annua, possano essere indotti ad impiegare i propri risparmi per pagare i debiti delle banche.

(4-03896)

STIFFONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 » all'articolo 1, comma 1, relativo alle finalità della legge recita testualmente: «la Repubblica, in attuazione agli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale

fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale»;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, definisce inoltre all'articolo 2, comma 5, cosa si intende per film di interesse culturale ovvero un «film che corrisponde ad un interesse nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionalità qualità spettacolari». La legge dispone inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'istituzione di una Sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale nell'ambito della Commissione per la cinematografia. Detta Sottocommissione provvede a riconoscere, in fase progettuale, l'interesse culturale dei lungometraggi e a definire la quota di finanziamento da assegnare sulla base – si legge – di una «comprovata valenza artistica degli autori», nonché della «valutazione delle sceneggiature». L'attività di valutazione dell'interesse culturale avviene sulla base di una serie di elementi tra cui: «la qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore», nonché la valutazione delle sceneggiature, con particolare riferimento a quelle riconosciute «di rilevanza sociale e culturale»;

con delibera del 4 dicembre 2009 della Sottocommissione Cinema – sezione riconoscimento interesse culturale lungometraggi, il film «Cose dell'altro mondo» (ex «Si può vivere senza kebab») ha ottenuto il riconoscimento di «interesse culturale» e la concessione di un contributo di 1.300.000 euro. Nella motivazione che ha sostenuto tale decisione si legge: «commedia che vuol essere una riflessione sul tema dell'immigrazione con toni di leggerezza ed ironia e che presenta un profondo studio dei personaggi e dell'ambiente». Si evince già dalla sceneggiatura la pericolosità che questo tema possa degenerare nella costruzione e veicolazione di un'immagine estremamente lesiva ed offensiva della dignità della popolazione veneta in generale e, in particolare, di quella trevigiana. Ciò, oltre a contrastare con le finalità della legge di cui sopra, costituirebbe un inopportuno quanto incauto ed inadeguato messaggio per la collettività nazionale;

nella biografia del regista, Francesco Patierno, si legge che egli nasce a Napoli nel 1964, è regista e sceneggiatore, ha studiato architettura prima di diventare direttore creativo per una agenzia pubblicitaria, ha progettato allestimenti tecnico-scenografici, realizzato servizi televisivi, documentari, *videoclip* e *spot* pubblicitari; nella filmografia che ha realizzato soltanto due film, nel 2002 «Pater Familias» e nel 2007 «Il mattino ha l'oro in bocca», e che, nonostante abbia partecipato a *festival* e manifestazioni nazionali ed internazionali, non ha mai ricevuto né premi né riconoscimenti per il suo «alto valore artistico»,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di accertare che il film citato in premessa abbia effettivamente una valenza di interesse nazionale e non contrasti, al contrario, con le finalità della legge stessa, visto anche il cospicuo contributo di 1.300.000 euro elargito dall'Amministrazione statale in un periodo di estremo rigore economico;

quali iniziative intenda promuovere al fine di acclarare l'interesse culturale ed artistico nonché la valenza culturale e sociale della sceneggiatura, e quali elementi intenda presentare al fine di dimostrare le comprovate qualità culturali ed artistiche degli autori e del regista richieste dalla legge stessa, giacché a parere dell'interrogante non ve ne sono;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione per valutare l'operato stesso della Sottocommissione al fine di chiarire a quali criteri si è attenuta nella valutazione del film in oggetto, giacché, ad avviso dell'interrogante, questi risultano del tutto lontani a quelli indicati dalla legge;

se non ritenga opportuno, visto il rigore economico al quale l'Amministrazione dello Stato è sottoposta, introdurre meccanismi di controllo più efficaci al fine di evitare che soldi pubblici vengano spesi incautamente ed inopportunamente.

(4-03897)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01670, del senatore Caforio, sulla rafferma del caporale Laveneziana.